


☒ in questo blog ☐ in tutti

dell'Istituto di Fisica dell'Università di Roma, il quale, avendo giustamente valutato le eccezionali capacità di Enrico Fermi, aveva iniziato tutta una serie di azioni per [Ricerca](#) in Roma una scuola di fisica moderna. lo stesso, che nel giugno 1927 ero alla fine del [Gulf of Eilat](#) l'anno per gli studi di ing [Top](#)ia, avevo deciso di passare agli studi di fisica in seguito all'appello che Corbino aveva rivolto durante una lezione, dicendo esplicitamente che, nella situazione di fermento di idee che esisteva ormai in tutta Europa nel campo della fisica e con la nomina di Fermi a professore a Roma, si apriva, a suo giudizio, un periodo del tutto eccezionale per i giovani che avessero già cominciato a dare prova di essere sufficientemente dotati e che si sentissero disposti ad intraprendere uno sforzo non comune di studio e di lavoro teorico e sperimentale. Nell'autunno 1927 e all'inizio dell'inverno 1927-28 Emilio Segrè, nel nuovo ambiente fisico che si era formato da pochi mesi attorno a Fermi, parlava frequentemente delle eccezionali qualità di Ettore Majorana, e, contemporaneamente, cercava di convincere Ettore Majorana a seguire il suo esempio, facendogli notare come gli studi di fisica fossero assai più consoni di quelli di ingegneria alle sue aspirazioni scientifiche ed alle sue capacità speculative. il passaggio a Fisica ebbe luogo al principio del 1928 dopo un colloquio con Fermi, i cui dettagli possono servire assai bene a tratteggiare alcuni aspetti del carattere di Ettore Majorana. Egli venne all'Istituto di via Panisperna e fu accompagnato da Segrè nello studio di Fermi ove si trovava anche Rasetti. Fu in quell'occasione che io lo vidi per la prima volta. Di lontano appariva smilzo, con un'andatura timida e quasi incerta; da vicino si notavano i capelli nerissimi, la carnagione scura, gli occhi vivacissimi e scintillanti: nell'insieme l'aspetto di un saraceno.

Fermi lavorava allora al modello statistico [dell'atomo] che prese in seguito il nome di Thomas-Fermi. Il discorso con Majorana cadde subito sulle ricerche in corso all'Istituto e Fermi espose rapidamente le linee generali del modello, mostrò a Majorana gli estratti dei suoi recenti lavori sull'argomento e, in particolare, la tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana ascoltò con interesse e, dopo aver chiesto qualche chiarimento, se ne andò senza manifestare i suoi pensieri e le sue intenzioni. Il giorno dopo, nella tarda mattinata, si presentò di nuovo all'Istituto, entrò diretto nello studio di Fermi e gli chiese, senza alcun preambolo, di vedere la tabella che gli era stata posta sotto gli occhi per pochi istanti il giorno prima. Avutala in mano, estrasse dalla tasca un fogliolino su cui era scritta un'analoga tabella da lui calcolata a casa nelle ultime ventiquattro ore. Confrontò le due tabelle e, constatato che erano in pieno accordo fra loro, disse che la tabella di Fermi andava bene e, uscito dallo studio, se ne andò dall'Istituto. Dopo qualche giorno passò a Fisica e cominciò a frequentare regolarmente l'Istituto.



### I suoi studi universitari di fisica

Passato a Fisica, Ettore Majorana aveva in breve tempo impressionato tutti per vivezza di ingegno, profondità di comprensione ed estensione di studi che lo rendevano molto superiore a tutti i suoi nuovi compagni. Il suo spirito critico era poi eccezionalmente penetrante ed inesorabile, tanto che lo avevamo soprannominato il "Grande Inquisitore"; nello stesso quadro scherzoso chiamavamo Fermi il "Papa", Rasetti il "Cardinale Vicario", e così via.

La sua capacità di calcolo era poi strabiliante. Non solo faceva completamente a memoria calcoli numerici complessi, ma eseguiva a memoria, in venti o trenta secondi, anche il calcolo letterale di integrali definiti sufficientemente complicati da richiedere per un abile matematico un notevole numero di passaggi: eseguiva anche la sostituzione dei limiti letterali e numerici e dava direttamente i risultati finali.

Nel 1928, durante i mesi di maggio e giugno, ossia nel periodo di preparazione e di svolgimento degli esami universitari, avevamo preso l'abitudine di trovarci prima di cena, tra le sette e le otto di sera, alla Casina delle Rose di Villa Borghese. Oltre ad Ettore Majorana, Giovanni Gentile jr., Emilio Segrè ed io dell'Istituto di Fisica, venivano Luciano Majorana, Giovanni Enriques, Giovanni Ferro-Luzzi, Gastone Piqué, tutti studenti di ingegneria dello stesso anno di Ettore. Sorseggiando una bibita o mangiando un gelato, si discuteva della preparazione degli esami o degli ultimi esami sostenuti, qualcuno di noi fisici raccontava qualche risultato di fisica atomica che aveva appreso recentemente, il più delle volte da Fermi, o qualcuno degli studenti di ingegneria discuteva delle proprietà del campo elettromagnetico o di qualche sua applicazione o diceva male del professore di idraulica che era la loro bestia nera. Si parlava anche di letteratura: Ettore conosceva e apprezzava in generale i classici e prediligeva Shakespeare e Pirandello. Si parlava anche di questioni di cultura varia, nelle quali Ettore era sempre ferratissimo, un poco di politica, ma soprattutto della spedizione Nobile al Polo Nord che aveva luogo proprio in quell'epoca (marzo-maggio 1928) e che aveva dato origine alle ben note complesse vicende umane.

L'abitudine di andare alla Casina delle Rose fu da noi ripresa, sia pure con assai minore regolarità, nei mesi di maggio e giugno dell'anno dopo, fino a quando giungemmo alla laurea.

Ettore Majorana, Gabriello Giannini (che nel seguito si affermò come costruttore e industriale elettronico negli Stati Uniti) ed io ci laureammo lo stesso giorno, il 6 luglio 1929; Ettore presentava una tesi sulla meccanica dei nuclei radioattivi, di cui fu relatore Fermi, ed ebbe 110/110 e lode. La lettura di questa tesi, anche a distanza di quasi quarant'anni, colpisce per la chiarezza dell'impostazione e l'approfondimento dei problemi relativi alla struttura dei nuclei e alla teoria del loro decadimento alfa.

Dopo la laurea Ettore continuò a frequentare l'Istituto dove passava più o meno regolarmente un paio di ore al mattino, e qualche ora nel pomeriggio. queste ore venivano trascorse in biblioteca ove studiava soprattutto i lavori di Dirac, Heisenberg, Pauli, Weyl e Wigner.

A quell'epoca i suoi giudizi su scienziati viventi, anche di primo piano, erano quasi sempre oltremodo severi, tanto da fare sorgere il sospetto di una presunzione e di un orgoglio eccezionali; ma tale severità si attenuava o, addirittura, scompariva nel caso dei suoi amici, mentre altrettanto severi erano i giudizi che egli faceva intendere implicitamente su se stesso e che manifestava esplicitamente nel suo lavoro. Le persone a lui vicine avevano così finito con il comprendere che tanta severità non era altro che la manifestazione di uno spirito insoddisfatto e tormentato. Sotto un apparente isolamento dal prossimo, non solo di fatto ma anche di sentimenti, si nascondeva una sensibilità vivissima che lo portava a stringere solo raramente rapporti di amicizia; ma allora questi erano dotati della profondità caratteristica della sua regione di origine.

Il 12 novembre 1932 egli conseguì la libera docenza in fisica teorica: presentava solo cinque lavori, ma la commissione composta da Enrico Fermi, Antonino Lo Surdo ed Enrico Persico fu unanime nel riconoscere nel candidato "una completa padronanza della fisica teorica".

## La sua attività nel campo della fisica atomica e molecolare e l'evoluzione dei suoi interessi verso la fisica dei nuclei

Dal punto di vista della produzione scientifica, quegli anni rappresentano la prima delle due fasi della troppo breve attività di ricerca di Ettore Majorana, tutta raccolta in nove lavori e un articolo di alta divulgazione. La prima fase comprende sei lavori che si riferiscono tutti a problemi di fisica atomica e molecolare; la seconda fase ne comprende tre soli che riguardano problemi di fisica del nucleo o proprietà dei corpuscoli elementari.

I lavori appartenenti alla prima fase possono essere ulteriormente divisi in tre gruppi. Il primo è costituito da tre lavori che riguardano problemi di spettroscopia atomica; il secondo gruppo comprende due lavori che trattano alcune questioni relative al legame chimico. Il terzo gruppo, infine, consiste in un solo lavoro il quale verte sul problema del ribaltamento dello spin (spin-flip) non adiabatico in un fascio di atomi polarizzati. Tutti questi lavori colpiscono per la loro alta classe: essi rivelano una profonda conoscenza dei dati sperimentali anche nei più minuti dettagli, una disinvoltura non comune, soprattutto a quell'epoca, nello sfruttare le proprietà di simmetria degli stati per semplificare i problemi o per la scelta della più opportuna approssimazione per risolvere quantitativamente i singoli problemi, qualità quest'ultima che senza dubbio derivava, almeno in parte, dalle sue eccezionali doti di calcolatore.

In particolare i lavori n. 2 e n. 4 diedero l'occasione a Majorana di impadronirsi della teoria quantistica del legame chimico, circostanza questa che doveva risultare di grande importanza per la sua futura attività di ricerca. La sua conoscenza approfondita del meccanismo di scambio degli elettroni di valenza, che è alla base della teoria quantistica del legame chimico omeopolare, costituirà infatti più tardi il punto di partenza per l'ipotesi che le forze nucleari siano forze di scambio.

Il lavoro n. 6 sul ribaltamento dello spin in un campo magnetico variabile è un classico della trattazione di questi problemi e come tale viene correntemente citato: i suoi risultati hanno costituito successivamente il principio su cui è basata la realizzazione sperimentale del metodo usato per ribaltare lo spin dei neutroni con un campo a radiofrequenza, metodo impiegato sia nell'analisi di fasci di neutroni polarizzati, sia in tutti gli spettrometri a neutroni polarizzati usati nello studio delle strutture magnetiche.

L'interesse di Majorana per la fisica nucleare, che già si era manifestato nella sua tesi di laurea, si ravvivò fortemente con l'apparire dei classici lavori che dovevano portare alla scoperta del neutrone, all'inizio del 1932. In realtà questo suo rinnovato interesse rientrava nel nuovo orientamento generale di tutto l'Istituto di via Panisperna, ove già da qualche anno si parlava dell'opportunità di abbandonare, sia pure gradualmente, la fisica atomica, campo in cui tutti avevano lavorato per vari anni, e di far convergere il principale sforzo di ricerca su problemi di fisica nucleare.

Verso la fine di gennaio 1932 cominciarono ad arrivare i fascicoli dei "Comptes Rendus" contenenti le classiche note di F. Joliot e I. Curie sulla radiazione penetrante scoperta da Bothe e Becker. Nella prima di tali note veniva mostrato che la radiazione penetrante, emessa dal berillio sotto l'azione delle particelle alfa emesse dal polonio, poteva trasferire ai protoni, presenti in straterelli di vari materiali idrogenati (come l'acqua o il cellofan), energie cinetiche di circa cinque milioni di elettronvolt. Per interpretare tali osservazioni, i Joliot-Curie avevano in un primo tempo avanzato l'ipotesi che si trattasse di un fenomeno analogo all'effetto Compton [...]. Subito dopo, però, avevano suggerito che l'effetto osservato fosse dovuto a un nuovo tipo di interazione tra raggi gamma e protoni, diversa da quella che interviene nell'effetto Compton.

Quando Ettore lesse queste note, disse, scuotendo la testa: "non hanno capito niente: probabilmente si tratta di protoni di rinculo prodotti da una particella neutra pesante". Pochi giorni dopo giunse a Roma il fascicolo di "Nature" contenente la lettera all'editore presentata da J. Chadwick il 17 febbraio 1932 e in cui veniva dimostrata l'esistenza del neutrone sulla base di una classica serie di esperienze [...].

Subito dopo la scoperta di Chadwick, vari autori compresero che i neutroni dovevano essere uno dei costituenti dei nuclei e cominciarono a proporre vari modelli in cui entravano a far parte particelle alfa, elettroni e neutroni. Il primo a pubblicare che il nucleo è costituito soltanto di protoni e neutroni è stato probabilmente D.D. Ivanenko [...]. Ma è certo che, prima di Pasqua di quello stesso anno, Ettore Majorana aveva cercato di fare la teoria dei nuclei leggeri ammettendo che i protoni e i neutroni (o "protoni neutri" come egli diceva allora) ne fossero i soli costituenti e che i primi interagissero con i secondi con forze di scambio delle sole coordinate spaziali (e non degli spin), se si voleva far sì che il sistema saturato rispetto all'energia di legame fosse la particella alfa e non il deutone.

Aveva parlato di questo abbozzo di teoria agli amici dell'Istituto e Fermi, che ne aveva subito riconosciuto l'interesse, gli aveva consigliato di pubblicare al più presto i suoi risultati, anche se parziali. Ma Ettore non ne volle sapere perchè giudicava il suo lavoro incompleto. Allora Fermi, che era stato invitato a partecipare alla conferenza di fisica che doveva avere luogo nel luglio di quell'anno a Parigi, nel quadro più ampio della Quinta conferenza internazionale sull'elettricità, e che aveva scelto come argomento da trattare le proprietà del nucleo atomico, chiese a Majorana l'autorizzazione ad accennare alle sue idee sulle forze nucleari. Majorana rispose a Fermi che gli proibiva di parlarne o che, se ne voleva proprio parlare, facesse pure ma, in quel caso, dicesse che si trattava di idee di un noto professore di elettrotecnica, il quale fra l'altro doveva essere presente alla conferenza di Parigi, e che egli, Majorana, considerava come un esempio vivente di come non si dovesse fare la ricerca scientifica.

Fu così che il 7 luglio Fermi tenne a Parigi il suo rapporto su "Lo stato attuale della fisica del nucleo atomico" senza accennare a quel tipo di forze che in seguito furono denominate "forze di Majorana" e che in sostanza erano già state concepite, sia pure in forma rozza, vari mesi prima.

Nel fascicolo della "Zeitschrift für Physik" datata 19 luglio 1932 apparve il primo lavoro di Heisenberg sulle forze "di scambio alla Heisenberg", ossia forze che coinvolgono lo scambio delle coordinate sia spaziali che di spin. Questo lavoro suscitò molta impressione nel mondo scientifico: era il primo tentativo di una teoria del nucleo che, per quanto incompleta e imperfetta, permetteva di superare alcune delle difficoltà di principio che fino ad allora erano sembrate insormontabili. Nell'Istituto di fisica dell'Università di Roma tutti erano oltremodo interessati e pieni di ammirazione per i risultati di Heisenberg, ma al tempo stesso dispiaciuti che Majorana non avesse non dico pubblicato, ma neanche voluto che Fermi parlasse delle sue idee in un congresso internazionale...

Fermi si adoperò nuovamente perchè Majorana pubblicasse qualche cosa, ma ogni suo sforzo e ogni sforzo di noi, suoi amici e colleghi, fu vano. Ettore rispondeva che Heisenberg aveva ormai detto tutto quello che si poteva dire e che, anzi, aveva detto probabilmente anche troppo. Alla fine però Fermi riuscì a convincerlo ad andare all'estero, prima a Lipsia e poi a Copenaghen, e gli fece assegnare dal Consiglio Nazionale delle ricerche una sovvenzione per tale viaggio che ebbe inizio alla fine di gennaio del 1933 e durò fra sei e sette mesi.

L'avversione a pubblicare o comunque a rendere noti i suoi risultati che appare da questo episodio faceva parte di un suo atteggiamento generale. Talvolta, nel corso di una conversazione con qualche collega, diceva quasi incidentalmente di avere fatto durante la sera precedente il calcolo o la teoria di un fenomeno non chiaro che in quei giorni aveva colpito l'attenzione sua o di qualcuno di noi. Nella discussione che seguiva, sempre molto laconica da parte sua, Ettore a un certo punto tirava fuori dalla tasca il pacchetto delle sigarette Macedonia (era un fumatore accanito) sul quale erano scritte, in una calligrafia minuta ma ordinata, le formule principali della sua teoria o una tabella di risultati numerici. Copiava sulla lavagna parte dei risultati, quel tanto che era necessario per chiarire il problema, e poi, finita la discussione e fumata l'ultima sigaretta, accartocciava il pacchetto e lo buttava nel cestino.



### [La Fisica delle particelle elementari](#)

&ref=&sr=sr800x600:cd32:lgC:jen:cky:tz0:ctna:hpna" width=1 height=1>

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 13:14 | [commenti \(0\)](#) |

24 luglio 2006

#### **Firmato da Granata il decreto che traccia le linee guida della portualità Un piano strategico per la nautica da diporto**

### **Firmato da Granata il decreto che traccia le linee guida della portualità. Un Piano strategico per la nautica da diporto, l'esponente di AN: "Il mare quale cancello d'ingresso dell'Isola"**

Firmato al fotofinish il decreto col quale si approva il piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in Sicilia. L'assessore regionale al Turismo, Fabio Granata, ha così tracciato le linee guida per il potenziamento del turismo siciliano nel settore nautico-diportistico, al fine di rilanciare il fattore-mare quale elemento importantissimo di una più articolata dinamica di valorizzazione delle risorse naturali: "Questo piano strategico - spiega Granata - presenta un modello strutturale più aderente all'evoluzione contemporanea della nautica da diporto rispetto a quello considerato nel precedente piano, pur considerando che concettualmente costituiscono un unico percorso". L'intera struttura del piano, definita "dinamica e aperta" tende a dare importanza prioritaria all'aspetto eco-ambientale e alla sostenibilità dello sviluppo e rappresenta un valore aggiunto al prodotto turistico isolano. Attraverso tale strumento "dinamico e aperto" si procederà alla realizzazione di infrastrutture che aumentino l'"appeal" dei siti, valorizzandone gli aspetti ambientali e la qualità complessiva: "La portualità di qualità cui miriamo con questo ulteriore intervento di linee guida, serve a coinvolgere il territorio siciliano, dalle realtà locali all'imprenditoria, affinché si creino le premesse per l'evoluzione del diportismo nautico, individuando nel patrimonio delle infrastrutture portuali esistenti quelle che maggiormente si prestano ad essere coinvolte nell'azione di potenziamento e promozione della risorsa-mare, tassello imprescindibile per un effettivo progresso in termini culturali ed economici del turismo regionale". Diporto nautico, quindi, visto non solo nell'ottica del turismo balneare, ma in un'ottica di integrazione con gli altri segmenti dell'offerta turistica siciliana, coinvolgendo negli investimenti e nell'attività gestionale, tanto le istituzioni pubbliche quanto gli operatori privati: "Il mare è uno dei cancelli d'ingresso al nostro patrimonio culturale - conclude Granata - ragion per cui rilanciarlo come sistema integrato di turismo sostenibile, è operazione opportuna, vincente e lungimirante".

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 10:19 | [commenti \(0\)](#) |

24 luglio 2006

#### **Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero**

DECRETO 17 novembre 1997.

#### **Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero.**

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.MM. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Viste tutte le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica;

Vista l'istanza prot. n. 2689 dell'1 maggio 1992, con cui il sindaco del comune di Portopalo di Capo Passero trasmette a questo

Assessorato il P.R.G., R.E. e P.E. per l'approvazione;

Vista la delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991, con la quale il comune di Portopalo di Capo Passero ha adottato il P.R.G. con annesso R.E. e P.E.;

Viste le note prot. n. 63699/92 del 12 agosto 1993 e prot. n. 55449, con cui questo Assessorato ha trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il condiviso parere del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993, con cui il consesso si è espresso per la rielaborazione parziale;

Vista la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, resa legittima dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 4992/6419 del 7

gennaio 1994, con cui si prendeva atto del voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;  
Vista la delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994, resa esecutiva dal CO.RE.CO. di Siracusa con provvedimento n. 1265/730 del 26 gennaio 1995, con la quale il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha revocato in autotutela la delibera consiliare n. 9 del 25 febbraio 1994, provvedendo ad adottare la parziale rielaborazione del P.R.G., R.E. e P.E. conseguente al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993;  
Vista la delibera del consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero n. 5 del 22 febbraio 1995, riscontrata legittima dal CO.RE.CO. centrale nella seduta del 16 marzo 1995 con decisione n. 3977/3612, con cui si è preso atto delle modifiche apportate dai progettisti al P.R.G., R.E. e P.E. in esecuzione della delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994;  
Viste le deliberazioni consiliari n. 52 del 14 settembre 1995 e n. 53 del 19 settembre 1995, vistate favorevolmente dal CO.RE.CO., sezione centrale, nella seduta dell'11 ottobre 1995, con decisioni n. 13256/12964 e n. 13255/12966, con cui si è controdedotto alle osservazioni e opposizioni presentate avverso al P.R.G., R.E. e P.E. rielaborate;  
Visti gli elaborati allegati alla delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994 consistenti in:

- 1) relazione tecnica;
- 2) norme tecniche di attuazione;
- 3) tav. 0 - P.T.C. degli Iblei, in scala 1:10.000;
- 4) tav. 1 - P.C.C. comprensorio turistico CASMEZ, in scala 1:50.000;
- 5) tav. 2 - colture esistenti, in scala 1:10.000;
- 6) tav. 3 - infrastrutture e vincoli territoriali esistenti, in scala 1:10.000;
- 7) tav. 4 - servizi urbani esistenti, in scala 1:2.000;
- 8) tav. 5 - previsioni urbanistiche dei comuni limitrofi, in scala 1:25.000;
- 9) tav. P1 - inquadramento urbanistico con i comuni limitrofi, in scala 1:25.000;
- 10) tav. P2 - ipotesi di assetto territoriale, in scala 1:10.000;

- 11) relazione dei progettisti sul voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993;
- 12) visualizzazione delle osservazioni ed opposizioni - parere dei progettisti;

- 13) tav. P3/1 - zonizzazione, in scala 1:2.000;
- 14) tav. P3/2 - zonizzazione, in scala 1:2.000;

- 15) regolamento edilizio;

*Elaborati di piano regolatore particolareggiato zona C1-4*

- 16) relazione tecnica;

- 17) tav. 0 - previsioni del P.R.G., in scala 1:2.000;
- 18) tav. 1 - urbanizzazioni esistenti, in scala 1:1.000;
- 19) tav. 2 - piano quotato, in scala 1:1.000;
- 20) tav. 3 - aree interessate al P.R.P., in scala 1:2.000;
- 21) tav. P1 - zonizzazione, in scala 1:1.000;
- 22) tav. P2 - lottizzazione, in scala 1:1.000;
- 23) tav. P3 - quote di riferimento, in scala 1:1.000;
- 24) tav. P4 - schema di rete idrica e fognante, in scala 1:1.000;
- 25) tav. P5 - schema di rete elettrica e telefonica, in scala 1:1.000;
- 26) tav. P6 - profili, in scala 1:500;

Viste le osservazioni ed opposizioni avverso al P.R.G., R.E. e P.E., presentate dalle seguenti ditte:

- Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;
- Firrincielli Salvatore, Firrincielli Rosario, Firrincielli Orazio, Firrincielli Davide;
- Busà Angelina;
- Pelligra Anna Maria;
- Gregari Elimio;
- Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;
- Luciano Giovanni, Petralito Giovanna, Luciano Salvatore, Luciano Antonio;
- Nardone Albina;
- Gozzo Paolino;
- Gozzo Paolino;
- Lupo Silvana, Lupo Cinzia;
- Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;
- Rizza Giuseppe;
- Frisa Salvatore;
- Urso Giuseppe;
- Nobile Graziella;
- Campisi Giovanni;
- Luciano Antonia;
- Fidelio Salvatore, Nardone Giuseppe, Schifitto Salvatore;
- Gregori Antonio;
- Sena Salvatore;
- Calafiore Mauro;
- Squasi Giuseppe, Monaco Giuseppe;
- Cultraro Carmelo;
- Greco Paolino;
- Quartarone Claudio;
- Morittu Maurizio;
- Celeste Corrado;
- Gruco Gioacchino;
- Signorello Corrado;
- Monaco Giuseppe;

- Gozzo Paolino;

- Gozo Paolino;

Viste le opposizioni ed osservazioni presentate a seguito delle delibere consiliari n. 91 del 29 dicembre 1994 e n. 5 del 22 maggio 1995 dalle seguenti ditte:

- Lupo Salvatore, Scala Maria, Scala Vincenzo, Schifitto Antonio;

- Melfi Giuseppe, Rocca Guglielma;

- Cultraro Carmelo;

- Busà Angelina;

- Gozzo Paolino;

- Nobile Graziella;

- Squasi Giuseppe, Monaco Salvatore;

- Monaco Salvatore;

- Gregari Emilio;

- Furnò Francesco, Figura Nicolina, Scala Maria Concetta, Mizzi Sebastiano, Scala Umberto;

- Iacono Corrado, Iacono Natale, Campisi Giuseppa, Avarino Giuseppa, Iacono Mirella, Iacono Lucia;

- Campisi Giovanni;

- Sena Salvatore;

- Lupo Silvana, Lupo Cinzia;

- Luciano Paolo, Luciano Santo, Luciano Sebastiano, Luciano Antonio, Luciano Francesco, Luciano Giovanni;

- Cammisuli Giuseppe, Cammisuli Fernando;

- Quartarone Claudio;

- Scala Sebastiana;

- Di Pasquale Pasqua;

- Iacono Carmela;

- Di Pasquale Giuseppina;

Viste le opposizioni ed osservazioni trasmesse direttamente a questo Assessorato dalle seguenti ditte:

- Montalto Paolo;

- Iacono Lucia, Campisi Nadia;

Viste le osservazioni delle ditte Greco Gaetano e Campisi Corrado pervenute a questo Assessorato in data successiva alla decisione del Consiglio regionale dell'urbanistica per cui non vengono prese in considerazione;

Visti gli atti di pubblicazione di cui all'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

Viste le attestazioni del segretario comunale sulle pubblicazioni nei termini di legge del P.R.G., R.E. e P.E.;

Visto il voto n. 379 del 18 settembre 1996, con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:

«...*Omissis*...

Premesso che:

- Con parere n. 842 del 21 luglio 1993 è stato restituito lo strumento urbanistico in oggetto per la rielaborazione parziale secondo quanto riportato nei considerata di cui al voto stesso e cioè:

1) veniva prescritto, al fine di garantire uno sviluppo ordinato all'attività economica, che il comune formasse i "Programmi pluriennali di attuazione" ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 71/78;

2) veniva prescritto, in sede esecutiva, la verifica, in scala adeguata, della funzionalità del nodo nord-ovest, ove confluiscono 5 assi stradali;

3) veniva precisato che nelle zone F per l'insediamento di attrezzature pubbliche e di interesse generale a livello urbano e territoriale, ai fini della verifica degli standards di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, era da escludere l'area della riserva dell'Isola delle Correnti; all'interno di detta riserva le attività ammissibili sono quelle indicate dalla legge regionale n. 14/88;

4) venivano rilevate alcune incongruenze tra le previsioni di determinate aree, che erano visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3;

5) veniva rilevata la mancanza della previsione delle aree ove ubicare il depuratore delle acque reflue e la discarica dei rifiuti solidi urbani, da localizzare secondo la normativa vigente;

6) veniva prescritta una verifica puntuale delle aree destinate ad usi extragricoli, in atto utilizzate per colture specializzate;

7) veniva prescritto che la zona A archeologica venisse individuata in conformità alle direttive della Soprintendenza; il nucleo originario del centro abitato e la zona delle paludi venissero individuate come zona A; per il complesso della "tonnara" veniva suggerito al comune di indicare "una destinazione d'uso pubblica compatibile con le esigenze di tutela delle caratteristiche ambientali del complesso";

8) veniva prescritto di stralciare le zone B0 e di ridelimitare e riclassificare gli agglomerati da assoggettare ai piani di recupero ai sensi della legge n. 457/78, escludendo gli spazi liberi non utilizzabili per l'insediamento delle attrezzature pubbliche e le costruzioni ricadenti nella fascia di m. 150 dalla battigia, ove non risultino suscettibili di sanatoria;

9) non sono state condivise alcune zone C, già classificate zone B dal vigente programma di fabbricazione: viene prescritto di riclassificarle zone B, come da piano di fabbricazione; per le aree che dopo tale verifica rimangono classificate "B" e "B1" viene prescritta l'altezza massima degli edifici pari a m. 7,50 con n. 2 elevazioni fuori terra;

10) dai dati ISTAT la popolazione residente al 25 ottobre 1981 era di n. 3.065 abitanti, nel 1984 era di n. 3.174 abitanti e nel 1991 n. 3.211 abitanti con un numero di stanze disponibili di 3.207 per cui non occorrevano ampie aree residenziali;

11) il P.R.G. era stato redatto per n. 5.373 abitanti: tale previsione è apparsa eccessiva e veniva prescritto di ridurre le zone C1 e C2 e le relative aree per attrezzature al fabbisogno effettivo al fine di non sottrarre aree con colture specializzate all'attività agricola;

12) veniva prescritto di destinare nei piani attuativi delle zone residenziali le aree per l'edilizia pubblica in misura pari al 50% dell'intera superficie sottoposta a prescrizioni esecutive, in sintonia con quanto deliberato dal comune;

13) non venivano condivise le aree destinate ad insediamenti stagionali lungo la costa: veniva prescritto di ridimensionare tali aree e di fissare il lotto minimo nelle zone Ct1 a mq. 2.000 con Df = 0,40 mc./mq. per le residenze stagionali, mentre per gli alberghi il lotto minimo pari a mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq.;

14) veniva prescritto di ripristinare gli accessi al mare con eventuali aree di parcheggio pubblico e l'eliminazione di tutte le destinazioni urbanistiche non riconducibili alla diretta fruizione del mare;

15) per le zone E1 ed E2 veniva prescritta la densità fondiaria pari a 0,03mc./mq., come da D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

16) veniva prescritto il rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade come da normativa vigente; di conseguenza l'art. 30 delle norme di attuazione doveva essere integrato in conformità all'art. 22 della legge regionale n. 71/78;

17) veniva prescritta la rielaborazione delle prescrizioni esecutive, le quali devono riguardare i fabbisogni residenziali privati, pubblici, turistici, produttivi e dei servizi connessi, all'interno delle quali devono essere reperiti gli spazi relativi alle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico e parcheggi pubblici), come da D.M. n. 1444/68.

Premesso inoltre che:

- nel parere sopracitato, fra gli allegati al piano, vengono citati gli elaborati costituenti lo studio geologico ed il parere n. 4619 del 12 aprile 1991 dell'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74.

Considerato che:

1) Relativamente ai "Programmi pluriennali di attuazione": il consiglio comunale con delibera n. 91 del 29 dicembre 1994, esecutiva, fa propria ed approva la "relazione dei progettisti" sul voto del C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 e si impegna a formare detti "programmi" dopo l'eventuale approvazione dello strumento urbanistico in esame;

2) Relativamente alla verifica della funzionalità del nodo nord-ovest: il consiglio comunale con la delibera n. 91/94 sopracitata si

impegna a fare pagare lo studio esecutivo relativo al nodo in esame e alla viabilità principale;

3) Relativamente all'area della riserva dell'Isola delle Correnti: il comune prende atto di quanto rilevato dal C.R.U.; l'area delle isole delle Correnti e di Capo Passero sono zonizzate A1 nella tavola P3/2 in scala 1:2.000 e nella tavola P2 in scala 1:10.000; dalle norme di attuazione risultano essere normate come "A2"; occorre visualizzare nelle tavole P3/2 e P2 sopracitate dette aree come "A2", in conformità alle norme di attuazione e occorre inserire all'art. 15 di dette norme che qualsiasi intervento può avvenire dopo il preventivo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;

4) Relativamente alle aree visualizzate e campite in modo non univoco nelle tavole P3/1, P3/2, P2, P3: il comune dice di prendere atto di tali incongruenze e di apportare le opportune rettifiche; l'area compresa fra la zona CT2-1 e la zona FP nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 deve essere destinata a zona FP1, cioè zona per parco naturale ed area attrezzata, in quanto non è condivisibile una superficie di modeste dimensioni destinata a zona E (verde agricolo) che si incune fra le zonizzazioni di cui sopra;

5) Relativamente alle aree per depuratore e discarica: il comune fa presente che si è consorziato col comune di Pachino per fruire della discarica di detto comune, mentre per ciò che riguarda il depuratore, localizzato nella fascia di m. 150 dalla battigia, fa presente che verrà chiesta la deroga all'art. 15 della legge regionale n. 78/76; ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 4/96 tali opere non sono sottoposte ai vincoli ex art. 15 della legge regionale n. 78/76;

6) Relativamente alle aree destinate a colture specializzate: nei limiti del possibile tali colture sono state salvaguardate, pur tuttavia in alcune aree del territorio comunale sono state mantenute alcune previsioni urbanistiche non compatibili;

7) Relativamente alle zone A: il comune dice di aver preso atto di quanto prescritto dal C.R.U. per la zona archeologica, per quella delle paludi e per la tonnara, mentre non ritiene di classificare zona A il centro abitato per le numerose demolizioni e ricostruzioni avvenute; di fatto ciò non si è avverato: si deve rilevare che la perimetrazione delle aree di interesse archeologico operata dai progettisti non corrisponde esattamente all'individuazione che risulta nei provvedimenti assessoriali di vincolo. Non risulta infatti evidenziata la zona perimetrata con decreto n. 5290 del 18 marzo 1992. Inoltre, la normativa di attuazione prevede un diverso regime di controllo delle aree in parola in relazione al vincolo diretto sui rinvenimenti (artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39) e al vincolo indiretto (art. 21) nei terreni limitrofi, prescrivendo paradossalmente il preventivo nulla-osta della Soprintendenza solo sugli interventi da eseguirsi nelle zone sottoposte a vincolo indiretto e non per le aree già sottoposte a tutela con vincolo diretto, operante ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge n. 1089/39, per effetto dei provvedimenti assessoriali.

In relazione alle imprecisioni sopra rilevate, considerato che l'ambito territoriale in argomento presenta caratteristiche di continuità culturale e contiguità geografica anche rispetto all'area pertinente alla Tonnara di epoca moderna e alle abitazioni dei tonnaroti, ubicate immediatamente a nord-ovest del centro urbano attuale, nonché agli assi viari cittadini, ordinatori del primo impianto dell'insediamento, si ritiene indispensabile una più organica individuazione dei luoghi di interesse storico, architettonico, archeologico, ambientale, significativi e caratterizzanti il territorio comunale.

Conseguentemente, si ritiene senz'altro riduttivo assoggettare l'intero centro urbano esistente al regime di azzonamento "B".

Mentre si condividono le considerazioni relative all'elevato numero di sostituzioni edilizie avvenute, non si può non rilevare che l'originaria connessione tra centro urbano e area costiera si sia tuttora mantenuta e determini una specifica significativa valenza di natura paesaggistica.

Vanno dunque salvaguardate le aree immediatamente a ridosso degli assi di via Vittorio Emanuele e Nunzio Costa raccordandole alle aree costiere di interesse storico, archeologico, paesaggistico già individuate, a tutela delle caratteristiche del borgo e di un rapporto con il mare che ne ha determinato le ragioni storiche.

Si ritiene pertanto consequenziale anche rispetto agli indirizzi di piano e alle realtà territoriali già segnalate dai progettisti la rideterminazione fra le zone A, sottozona A1, quella evidenziata in rosso nella tavola P3/1 in scala 1:2.000 e all'interno di tale area tutti gli interventi consentiti possono avvenire previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali;

8) Relativamente alle zone B0 assoggettate ai piani di recupero ex legge n. 457/78 da stralciare e agli agglomerati da ridelimitare e da riclassificare: il comune prende atto di quanto prescritto dal C.R.U. e le zone già "B0", con delibera consiliare n. 5/95, esecutiva, sono state classificate zona E (verde agricolo), eccetto l'area ricadente nei pressi del porto (molo di Levante) che nella tavola P3/2 viene classificata D3 (cioè zona commerciale e di rimessaggio): tale previsione è condivisibile nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;

9) Relativamente alle aree da riclassificare zone B, come da piano di fabbricazione ed al suggerimento di limitare l'altezza a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra: a seguito di accertamenti effettuati dai progettisti il comune è dell'avviso di mantenere la classificazione per dette aree di zona "C" e di mantenere, altresì, n. 3 piani fuori terra: tale enucleazione appare condivisibile: pur tuttavia in dette zone C la densità territoriale deve essere fissata nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76;

10-11) Relativamente alla mancata necessità di destinare all'edilizia nuove aree stante che a fronte di 3.211 abitanti nel 1991 vi era una disponibilità di n. 3.207 stanze e alla prescrizione di ridurre le zone C1 e C2 in quanto non veniva condiviso l'incremento a n. 5.373 abitanti: il comune ribadisce che le 5.373 unità previste non si riferiscono ad abitanti effettivi, ma ad abitanti convenzionali; questo consiglio, nel ribadire quanto già espresso nel voto n. 842/93, ritiene condivisibili le zone di espansione C1-1, C1-4, C2-1, C2-2, escludendo pertanto le zone C1-2 e C1-3 esterne alle vie Papa Giovanni XXIII e Vittorio Emanuele, così come contornate in bleu nella tavola P3/1, in scala 1:2.000, le quali vengono classificate zona E (verde agricolo).

Nel centro abitato, comprese le zone di espansione condivise, è possibile insediare n. 3.200 abitanti attualmente residenti oltre all'eventuale incremento ed agli abitanti fluttuanti, per i quali il P.R.G. in esame prevede l'insediamento nelle zone "CT1"; di conseguenza tali zone CT1 non vengono condivise e vengono classificate zona E (verde agricolo);

12) Relativamente alla prescrizione di destinare il 50% delle aree normate con prescrizioni esecutive ad edilizia pubblica; il comune prende atto di tale prescrizioni;

13) Relativamente alle modifiche suggerite per i lotti minimi nelle zone CT1: il comune accoglie di fissare come lotto minimo per alberghi mq. 5.000 con Df = 0,75 mc./mq., mentre per le residenze accoglie solo la Df = 0,40 mc./mq. e riduce a mq. 1.000 il lotto minimo; da quanto asserito nel considerato (10-11), le zone CT1 non sono state condivise e le relative norme di attuazione non vengono prese in esame;

14) Relativamente alla prescrizione di ripristinare gli accessi al mare, la previsione di parcheggi e la soppressione di tutte le destinazioni urbanistiche non consentite dalla legge nella fascia dei 150 metri dalla battigia: il comune ne prende atto;

15) Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. "non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo": fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche;

16) Relativamente al rispetto dell'arretramento dal ciglio delle strade: il comune prende atto di tale prescrizione;

17) Relativamente alla rielaborazione delle prescrizioni esecutive: nel ribadire quanto già detto nel considerato n. 9 e cioè che occorre modificare le densità territoriali nel rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76, le prescrizioni esecutive in esame devono essere rielaborate alla luce dei nuovi parametri, in conformità al D.I. 2 aprile 1968, n. 1444 ed alla legge regionale n. 71/78, art. 16, si prescrive altresì che per i lotti ricadenti, entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con 2 piani fuori terra.

Rilevato che:

a) viene condivisa la zona B del piano in esame ad esclusione dell'area classificata zona A, di cui al considerato n. 7;

b) il P.R.G. prevede delle zone "CT2" (per insediamenti turistico-alberghieri...), che interessano aree con colture specializzate, da salvaguardare fuori il centro abitato ed aree già edificate nei pressi del centro abitato: le zone CT2-1 e CT2-2, ai margini del centro abitato ed interessate da costruzioni, sono condivisibili; tutte le altre zone, esterne al centro abitato, non sono condivisibili e pertanto vengono classificate zona E (verde agricolo);

c) il P.R.G. prevede, altresì, delle zone "D" e precisamente: zona D1-1 (per insediamenti artigianali), zone D2-1 e D2-2 (per insediamenti



commerciali), zona D3 (per attrezzature portuali e alle attività di supporto); sono condivisibili: la zona D2-2, destinata al mercato ambulante ed urbanisticamente idonea perché confinante con il centro abitato e con le zone "C" condivise; la zona D3, destinata agli insediamenti commerciali e di rimessaggio, urbanisticamente idonea perché ubicata nell'area circostante il porto, ove, a parere di questo consiglio è possibile insediare anche attività artigianali ed industrie leggere non nocive; tutte le altre zone D non vengono condivise perché non giustificate dall'effettivo fabbisogno e vengono destinate a zona E (verde agricolo);

d) sono previste ancora nel P.R.G. zone F per attrezzature, così distinte: FP (parchi urbani), FT (servizi di interesse urbano), FS (attrezzature sportive e spazi pubblici attrezzati), Fic (attrezzature di interesse comune), Fu (attrezzature scolastiche dell'obbligo), P (parcheggi); tali destinazioni urbanistiche sono condivisibili, pur tuttavia per quanto concerne le attrezzature ubicate nei pressi del nodo nord-ovest, la destinazione specifica deve essere compatibile al ristudio del nodo, alla viabilità adiacente ed alla servitù militare;

e) per quanto concerne la viabilità di previsione, quella relativa alle zone C condivise con questo parere viene condivisa. In sede di redazione di piano particolareggiato unitario delle zone C1-1, C2-1, C2-2 potranno essere apportati miglioramenti ai tracciati viari, che non alterino sostanzialmente le previsioni del P.R.G.; tutta la rimanente viabilità non viene condivisa, e l'area di impianto viene classificata zona E (verde agricolo); occorre ristudiare, come da considerato n. 2 e da rilevato, lett. c), il nodo nord-ovest per un più razionale assetto urbanistico del territorio comunale ed in relazione alla viabilità dei comuni confinanti; per il previsto potenziamento della viabilità interpoderale e vicinale sarà necessario limitare gli interventi di trasformazione, in particolare nelle aree interne e prossime alla riserva, e nella zona tangente ai pantani, regolandoli secondo una rigida normativa che escluda l'utilizzo di materiali non tradizionali, il ricorso ad opere d'arte in c.a. e preveda sistemi di pavimentazione compatibili con lo stato di luoghi;

f) relativamente alle N.A.:

- all'art. 1 "Elementi costitutivi del P.R.G." occorre cassare fra gli elaborati costituenti il P.R.G. le tavole n. 6/1 e n. 6/2 perché inesistenti;

- all'art. 9 "Destinazione d'uso" occorre cassare il termine "concessione", poiché il cambiamento di destinazione d'uso, se compatibile con la zona territoriale omogenea, avviene con autorizzazione;

- agli artt. 13, 14, 15 e 16 "Zone A" occorre inserire in sintonia con quanto già detto al considerato n. 7 di questo parere e cioè: "per tutte le zone A qualsiasi intervento può avvenire solo previo nulla-osta della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali";

- all'art. 18, comma 4°, lett. b) e lett. c) e all'art. 19, commi 2° e 4° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 a firma dell'ing. Greco Paolino;

- all'art. 20 "Generalità" e classificazione delle zone C occorre cassare la sottozona CT1 in quanto non condivisa da questo parere e al comma 2° occorre inserire quanto riportato nell'osservazione n. 25 di Greco Paolino succitata;

- all'art. 21 "Sottozona C1, edilizia intensiva" e all'art. 2 "Sottozone C2" occorre fissare la densità edilizia fondiaria in conformità a quanto prescritto dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76.

Si prescrive altresì, come già detto al considerato n. 17, che per i lotti ricadenti entro la fascia dei 300 m. dalla battigia, l'altezza massima viene fissata a m. 7,50 con n. 2 piani fuori terra;

- occorre cassare gli artt. 23, 25 e 28 in quanto relativi alle zone CT1, D1 e D4 non condivise da questo parere; di conseguenza nel capo V "Zone produttive D" occorre cassare le sottozone D1 e D4;

- all'art. 27 "Zona per insediamenti commerciali e di rimessaggio - D3" occorre inserire come destinazione d'uso anche le attività artigianali e le industrie leggere non nocive, come dal rilevato lett. b); al comma 2 di detto articolo occorre inserire altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25 accolta;

- all'art. 29 "Generalità e classificazione delle zone E": come da considerato n. 15 in questa zona, fermo restando che la densità fondiaria per le residenze deve essere pari a 0,03 mc./mq., sono ammessi altresì edifici a supporto dell'agricoltura o similari nei limiti consentiti dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche.

Al comma 2 di detto articolo occorre apportare la correzione indicata nell'osservazione n. 25, di cui prima;

- all'art. 35, comma 1°, lett. a) occorre apportare la correzione menzionata nell'osservazione n. 25;

- all'art. 38 "Aree con vincolo di inedificabilità assoluta (m. 150 dalla battigia, legge regionale n. 78/76)" occorre cassare nel comma 3° la lett. d) dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78;

- all'art. 44 "Generalità e classificazione delle zone G" occorre cassare il comma 2° "aree di rispetto cimiteriali" e nel comma 4° occorre cassare altresì quanto riportato nell'osservazione n. 25;

- all'art. 47 "Potere di deroga" occorre cassare le seguenti parole "ed i rapporti di copertura, e limitatamente alle zone A anche per quanto concerne i rapporti di edificabilità".

Si precisa infine che l'edificazione può avvenire nel rispetto dei DD.MM. n. 1404 dell'1 aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968 e del nuovo codice della strada;

g) relativamente al R.E.: con voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 nulla si è osservato su 164 articoli del R.E.

Si precisa, tuttavia, che il contenuto di detti articoli deve tenere conto delle leggi in materia entrate in vigore dopo l'adozione di cui alla delibera consiliare n. 79 del 30 aprile 1991;

h) relativamente alle osservazioni e/o opposizioni:

- le osservazioni nn. 3, 16, 22, 23, 29 e 31 sono accolte in conformità al parere dei progettisti;

- l'osservazione n. 5 è accolta in conformità al considerato n. 7;

- l'osservazione n. 13 è accolta in quanto la viabilità di previsione non è stata condivisa da questo parere e l'area di impianto è classificata zona E verde agricolo;

- per l'osservazione n. 18 si rinvia alla decisione del T.A.R. presso cui pende il ricorso;

- l'osservazione n. 24 è accolta in sintonia con quanto già espresso con voto C.R.U. n. 842/93;

- l'osservazione n. 25 è accolta nei limiti del rilevato lett. e) di questo parere;

- per l'osservazione n. 16/95: come da rilevato lett. d), nella redazione del piano attuativo si valuterà la soluzione tecnico-urbanistica più idonea per la viabilità;

- per l'osservazione a firma Montalto Paolo si ribadisce quanto già espresso al considerato n. 15 di questo parere.

Tutte le rimanenti osservazioni non vengono accolte perché in contrasto con quanto riportato nei superiori considerata e rilevata.

- Con nota n. 29/96 del 22 gennaio 1996 il gruppo di lavoro 27° fa pervenire l'osservazione a firma di Iacono Lucia e Campisi Nadia, le quali chiedono che il terreno di loro proprietà venga destinato a zona Fs (verde attrezzato con annessa pista karting e relativi servizi).

Tale osservazione è supportata dalla delibera consiliare n. 80 del 28 novembre 1995, esecutiva.

L'area di cui alla variante sopracitata è ubicata fuori il centro abitato; detta proposta di variante nata dall'osservazione della ditta di cui sopra, non è suffragata da una relazione tecnica-urbanistica atta a motivare la validità della variante stessa e pertanto non viene accolta.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, è del parere che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto.»;

Vista la delibera consiliare n. 72 del 22 novembre 1996, con cui il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha deliberato la presa d'atto dell'efficacia conseguita dal P.R.G. rielaborato, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Vista la nota assessoriale prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997, con cui si è trasmesso al comune di Portopalo di Capo Passero il voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 379 del 18 settembre 1996;

Vista la nota assessoriale prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997, con cui è stato riferito al comune di Portopalo di Capo Passero che, in relazione a quanto deliberato con l'atto n. 72 del 22 novembre 1996, risultavano decorsi esclusivamente i termini di cui al 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 71/78 (90 giorni) prorogati di ulteriori 90 giorni a mente del 1° comma dell'art. 6 della legge



regionale 12 gennaio 1993, n. 9, intervenendo alla determinazione assessoriale di cui sopra entro il termine previsto dal 2° comma del medesimo art. 19, termine pari a 270 giorni, per come da modifiche recate all'art. 33 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché dal già richiamato 1° comma dell'art. 6 della legge regionale n. 9/93, mentre si fanno salvi tutti i provvedimenti emessi dal comune alla data del 21 gennaio 1997 - si reitera l'invito al comune di Portopalo di Capo Passero a controdedurre al voto n. 379 del 18 settembre 1996 entro il termine di 30 giorni dalla data della suddetta nota;

Vista la nota n. 176 del 13 maggio 1997, con cui il gruppo XXVII di questo Assessorato trasmette il fascicolo al gruppo XXXIII per la predisposizione del provvedimento approvativo del P.R.G. con annesse P.E. e R.E., nella stessa si fa presente che a seguito di referendum, promosso dal consiglio comunale avverso il sindaco, referendum che ha riconfermato la fiducia dei cittadini al sindaco, per cui il consiglio comunale è decaduto, sicché l'adempimento richiesto con nota assessoriale n. 1795/U del 1° marzo 1997 non ha potuto avere luogo - e che in data 3 aprile 1997 si è insediato un commissario regionale per cui è da questa data che si è ricomputato il termine di 30 giorni di cui al 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 -, inoltre fa presente che in data 7 aprile 1997 è stato notificato a questo Assessorato copia del ricorso al T.A.R. Sicilia, sezione di Catania, proposto dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti prot. n. 479/U del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795/U dell'1 marzo 1997 emessi a seguito dei voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 842 del 21 luglio 1993 e n. 379 del 18 settembre 1996, con cui viene formulata richiesta di sospensione dei provvedimenti;

Vista la nota prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997, con la quale il gruppo XXVII di questo Assessorato ha trasmesso alla segreteria del Consiglio regionale dell'urbanistica e per conoscenza al gruppo XXXIII, l'opposizione della ditta Montalto Paolo e l'esposto di Greco Gaetano per gli eventuali profili di competenza;

Vista la nota prot. n. 372/97 del 3 ottobre 1997, con la quale il gruppo XXVII trasmette al gruppo XXXIII copia dell'ordinanza del T.A.R. di Catania con cui viene respinta la richiesta di sospensione avanzata dal comune di Portopalo di Capo Passero avverso i provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;

Visto il voto n. 526 del 25 settembre 1997 con il quale il Consiglio regionale dell'urbanistica si è così espresso:

«...*Omissis*...

Premesso che:

- Con voto n. 379 del 18 settembre 1996 questo consiglio ha espresso parere "che il piano regolatore generale, le prescrizioni esecutive ed il regolamento edilizio, rielaborati a seguito voto C.R.U. n. 842 del 21 luglio 1993 ed adottati con delibera consiliare n. 91 del 19 dicembre 1994 esecutiva, sono meritevoli di approvazione previa l'introduzione di tutte le modifiche e prescrizioni di cui ai precedenti considerata e rilevata agli elaborati del piano regolatore generale e del regolamento edilizio, da effettuarsi da parte dell'amministrazione comunale entro trenta giorni dalla notifica del presente voto";
- Dalla nota del gruppo di lavoro XXVII prot. n. 300/97 del 30 luglio 1997 si evince che alla data odierna non è stato emesso il decreto assessoriale di approvazione dello strumento urbanistico di che trattasi;
- Relativamente all'osservazione al P.R.G. della ditta Montalto Paolo pervenuta alla segreteria del C.R.U. in data 6 giugno 1996 con nota prot. n. 196/96: il gruppo di lavoro XXVII nella nota prot. n. 300/97 già citata, fa rilevare che non sembrerebbe essere stato espresso da questo consiglio nel voto C.R.U. n. 379/96 alcun parere in merito a quanto richiesto dall'opponente.

a) Con l'osservazione di cui sopra si chiedeva la revisione del vincolo di cui all'art. 29 delle N.A. al fine di potere costruire infrastrutture rurali a distanza minima dai confini inferiore a m. 5.00 o sul confine anziché a distanza minima di m. 10.00, come prescritto dal comma 4° dell'art. 29 delle N.A.;

b) Nel voto C.R.U. più volte citato veniva ribadito quanto già espresso al considerato n. 15 di detto parere e cioè:

"Relativamente al rispetto della Df = 0,03 mc./mq. nelle zone E1 ed E2: il comune fa sapere che la Df = 0,10 mc./mq. non si riferisce alle residenze, ma a fabbricati di supporto atti alla coltivazione del fondo: fermo restando che la densità fondiaria per le residenze non può essere superiore a 0,03 mc./mq., per gli edifici a supporto dell'agricoltura o similari si applica l'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e successive modifiche";

- Relativamente all'esposto Greco Gaetano al P.R.G.: tale esposto è pervenuto a questo Assessorato in data 3 giugno 1997;

Considerato che:

- Viene presa in esame l'osservazione a firma Montalto Paolo poiché pervenuta entro i termini di legge e già sottoposta all'esame di questo consiglio; di contro non possono essere prese in esame osservazioni e/o opposizioni od esposti pervenuti successivamente al 18 settembre 1996, data della decisione da parte di questo consesso relativa allo strumento urbanistico in argomento;
- Nel comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. le parole "distanza minima dai confini m. 10.00" vengono sostituite con quanto segue: "distanza minima dai confini: in aderenza con l'assenso da parte del confinante; in caso di pareti finestrate non inferiore a m. 5.00", in quanto dovrà essere, in ogni caso, rispettata la distanza minima di m. 10,00 fra pareti finestrate.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, è del parere di confermare il precedente voto C.R.U. n. 379 del 18 settembre 1996 con la modifica al comma 4°, lett. d) dell'art. 29 delle N.A. al P.R.G. così come sopra specificato.»;

Ritenuto che la procedura seguita appare regolare e la pubblicazione del P.R.G., R.E. e P.E. siano conformi alla legge;

Vista l'ordinanza, pervenuta a questo Assessorato in data 26 settembre 1997, con la quale il T.A.R. di Catania respinge la domanda di sospensione richiesta dal comune di Portopalo di Capo Passero contro questo Assessorato per l'annullamento dei provvedimenti amministrativi prot. n. 479 del 21 gennaio 1997 e prot. n. 1795 dell'1 marzo 1997;

Ritenuto di potere condividere il superiore parere espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

Decreta:

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, con le modifiche e prescrizioni poste dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379 del 18 settembre 1996 e n. 526 del 25 settembre 1997 in premessa riportati, il piano regolatore generale, il regolamento edilizio e le prescrizioni esecutive del comune di Portopalo di Capo Passero adottati dal consiglio comunale con delibera consiliare n. 91 del 29 dicembre 1994.

Art. 2

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso il piano approvato vengono decise in conformità ai pareri espressi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 379/96 e n. 526/97; di contro le osservazioni presentate dalle ditte Greco Gaetano, richiamata nel voto n. 526/97, e Campisi Corrado non vengono prese in considerazione in quanto tardivamente pervenute.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati gli elaborati elencati in premessa che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato.

Art. 4

Il comune di Portopalo di Capo Passero dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione del piano e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal

presente decreto, in modo tale che per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo, da sottoporre alla presa d'atto del consiglio comunale e da trasmettere, per conoscenza, con la predetta deliberazione a questo Assessorato.

#### Art. 5

Le prescrizioni esecutive dovranno essere eseguite entro il termine massimo di anni dieci ed entro lo stesso termine dovranno essere eseguite le relative espropriazioni.

#### Art. 6

I piani approvati dovranno essere depositati, con tutti gli elaborati relativi, a libera visione del pubblico, nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

#### Art. 7

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, entro un mese dall'annuncio dell'avvenuto deposito, il presente decreto dovrà essere notificato, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario di immobili vincolati dalle prescrizioni esecutive.

#### Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Palermo, 17 novembre 1997.

**GRIMALDI**

(97.47.2396)

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 7:9 | [commenti \(0\)](#) | 

24 luglio 2006

**Autorizzazione del progetto relativo al completamento di opere marittime nel comune di Portopalo di Capo Passero.**

## DECRETI ASSESSORIALI

### ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 settembre 2004.

**Autorizzazione del progetto relativo al completamento di opere marittime nel comune di Portopalo di Capo Passero.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le altre leggi nazionali e regionali regolanti la materia urbanistica ed, in particolare, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto l'art. 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 40;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 21 del 2 settembre 1998, con il quale, ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza, è consentito, con le procedure di cui all'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche, potere autorizzare, anche in assenza di piano regolatore dei porti, i progetti riguardanti la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge anche in assenza di interesse statale o regionale;

Visto il foglio prot. n. 5735 del 17 giugno 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 44040 del 28 luglio 2003, con il quale il comune di Portopalo di Capo Passero, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/98, ha trasmesso, unitamente agli atti relativi, il progetto definitivo per il completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza dei bacini di ponente e levante del porto;

Vista la nota di questo Assessorato prot. n. 50076 dell'8 settembre 2003, con la quale è stato richiesto al comune di Portopalo di Capo Passero il parere del consiglio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, in ordine al progetto in argomento;

Visto il foglio prot. n. 8139 del 15 settembre 2003, assunto al protocollo di questo Assessorato al n. 7893 del 12 febbraio 2004, con il quale il comune di Portopalo di Capo Passero ha trasmesso quanto richiesto con la nota sopra citata;

Vista la delibera n. 34 del 23 ottobre 2003, con la quale il consiglio comunale di Portopalo di Capo Passero ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15/91, sul progetto in argomento;

Vista la nota prot. n. 7232 del 16 dicembre 2003, con la quale la Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali di Trapani, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/99, ha espresso parere favorevole, a condizioni, sul progetto in argomento;

Vista l'attestazione resa, in data 15 settembre 2000, dal Ministero dei trasporti e della navigazione - ufficio locale marittimo di Portopalo circa le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti;

Vista l'attestazione del 18 marzo 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - capitaneria di porto di Siracusa relativa alle condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti per le opere esistenti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 21/98;

Vista la nota prot. n. 12244 del 6 agosto 2004, con cui l'ufficio del Genio civile di Siracusa, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, ha espresso, a condizioni, parere favorevole di compatibilità geomorfologica sul progetto di "Completamento delle opere marittime esistenti e messa in sicurezza dei bacini di ponente e di levante del porto";

Visto il parere n. 34 del 6 settembre 2004 reso, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 40 del 10 aprile 1995, dall'unità operativa 4.2/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*...

Rilevato:

Porto di Portopalo di Capo Passero è situato all'interno della baia omonima.

Allo stato attuale è costituito da un bacino artificiale difeso da due moli, di ponente della lunghezza di circa 400 ml. e levante della lunghezza di ml. 470 oltre ad un moletto sbarcatoio della lunghezza di ml. 85.

Detto porto è stato classificato, con decreto n. 106/13 del 7 marzo 2001, di 2ª categoria, 3ª classe e costituisce rifugio per la flotta peschereccia, turistica e per imbarcazioni da diporto. Con nota prot. n. 2889 del 18 aprile 2000, il comune di Portopalo di Capo Passero ha richiesto all'ufficio locale marittimo di Portopalo la certificazione attestante le condizioni di rischio per la sicurezza dell'operatività del porto di cui al comma 2 dell'art. 5 della citata legge n. 21/98.

Il progetto datato 16 giugno 2003 è stato adottato con delibera del consiglio comunale n. 34 del 23 ottobre 2003.

Le opere da realizzare prevedono sia per il bacino di levante che per quello di ponente la definizione e il completamento con il prolungamento delle diga foranea esistente, la realizzazione di una diga di sottoflutto e la realizzazione della banchina di riva e dei piazzamenti retrostanti.

All'interno la baia sarà riqualificata con la formazione di una spiaggia artificiale protetta che sarà collegata ai due bacini da una stradella pedonale.

Considerato:

Per la realizzazione di opere marittime portuali, volte al completamento di strutture esistenti, trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana, l'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98; Il Ministero dei trasporti e della navigazione, Ufficio locale marittimo di Portopalo ha attestato in data 15 settembre 2000 le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti;

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione, Capitaneria di porto di Siracusa, con provvedimento n. 3295 del 18 marzo 2003 ha attestato le condizioni di rischio della struttura portuale per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti;

Il progetto di messa in sicurezza del porto peschereccio di Portopalo, è finalizzato, anche in condizioni meteorologiche avverse, a garantire le attività legate alla pesca e all'indotto e ad incentivare la nautica da diporto offrendo migliori possibilità di sviluppo socio-turistico-economico dell'interland siracusano;

Dette opere, dal punto di vista urbanistico, non contrastano con l'assetto del territorio. Per tutto quanto sopra premesso, rilevato e considerato la scrivente unità operativa 4.2 è del parere che il progetto di completamento delle opere marittime esistenti e messa in sicurezza dei bacini di ponente e di levante del porto di Portopalo di Capo Passero, a firma dell'ing. Francesco Giordano della SIGMA s.r.l. Ingegneria, adottato con delibera del consiglio comunale n. 34 del 23 ottobre 2003, sia meritevole di approvazione.

Resta salva la valutazione, ai sensi di legge in materia di compatibilità ambientale sul progetto in parola.";

Ritenuto di potere condividere il parere n. 34 del 6 settembre 2004 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1

Per quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 21/98 ed ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 15 del 30 aprile 1991, in conformità al parere n. 34 del 6 settembre 2004 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U. di questo Assessorato nonché alle prescrizioni contenute nelle note degli uffici in premessa richiamati, è autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente del comune di Portopalo di Capo Passero, il progetto definitivo per il completamento delle opere marittime esistenti per la messa in sicurezza dei bacini di ponente e levante del porto.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, che vengono timbrati e vistati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 34 del 6 settembre 2004 reso dall'unità operativa 4.2/D.R.U.;
- 2) delibera del consiglio comunale n. 34 del 23 ottobre 2003;

*Elaborati di progetto*

- 3) all.  
1.A - relazione generale;
- 4) all.  
1.B - studio di prefattibilità ambientale;
- 5) all.  
1.1 - carta nautica in scala 1:250.000;
- 6) all.  
1.2 - carta delle infrastrutture della Sicilia orientale in scala 1:250.000;
- 7) all.  
1.3 - carta nautica in scala 1:100.000;
- 8) all.  
1.4 - corografia in scala 1:10.000;
- 9) all.  
1.5 - planimetria stato attuale in scala 1:2.000;
- 10) all.  
1.6.1 - documentazione fotografica e planimetria riferimenti in scala 1:2.000;
- 11) all.  
1.6.2 - documentazione fotografica e fotografie;

- 12) all.  
1.7 - aerofoto stato attuale in scala 1:5.000;
- 13) all.  
2.1.1 - relazione dei vincoli paesaggistici e territoriali;
- 14) all.  
2.1.2 - planimetria dei vincoli paesaggistici e territoriali in scala 1:50.000;
- 15) all.  
2.2 - carta delle cave di prestito in scala 1:200.000;
- 16) all.  
2.3 - carta dei percorsi, utilizzati dai mezzi di trasporto, per la realizzazione delle opere in scala 1:50.000;
- 17) all.  
3.1 - rilievo batimetrico e planimetria riferimento in scala 1:2.000;
- 18) all.  
3.2 - rilievo batimetrico e planimetria quote in scala 1:2.000;
- 19) all.  
3.3 - rilievo batimetrico e planimetria isobate in scala 1:2.000;
- 20) all.  
3.4 - rilievo batimetrico e dati topografici;
- 21) all.  
4.1 - planimetria generale opere in progetto in scala 1:2.000;
- 22) all.  
4.2.1 - planimetria di raffronto tra opere in progetto e stato attuale in scala 1:2.000;
- 23) all.  
4.2.2 - aerofoto di raffronto tra opere in progetto e stato attuale in scala 1:2.000;
- 24) all.  
4.3 - planimetria mappa catastale opere in progetto in scala 1:4.000;
- 25) all.  
4.4.1 - darsena di levante: planimetria di dettaglio in scala 1:1.000;
- 26) all.  
4.4.2 - darsena di levante: planimetria quotata in scala 1:1.000;
- 27) all.  
4.5.1 - darsena di ponente: planimetria di dettaglio in scala 1:1.000;
- 28) all.  
4.5.2 - darsena di ponente: planimetria quotata in scala 1:1.000;
- 29) all.  
5.1.1 - planimetria delle demolizioni e dei salpamenti in scala 1:2.000;
- 30) all.  
5.1.2 - planimetria escavazioni previste in progetto in scala 1:4.000
- 31) all.  
5.2 - planimetria quotata con sezioni di computo in scala 1:2.000;
- 32) all.  
5.3 - planimetria di tracciamento delle opere foranee in scala 1:2.000;
- 33) all.  
5.4.1 - planimetria costruttiva delle opere in progetto: porto di levante in scala 1:1.000;

- 34) all.  
5.4.2 - planimetria costruttiva delle opere in progetto: porto di ponente in scala 1:1.000;
- 35) all.  
5.5 - planimetria con indicazione dei materiali in scala 1:4.000;
- 36) all.  
6.1.1 - sezioni tipo: darsena di levante diga sopraflutto;
- 37) all.  
6.1.2 - sezioni tipo: darsena di levante diga sottoflutto;
- 38) all.  
6.2.1 - sezioni tipo: darsena di ponente diga sopraflutto;
- 39) all.  
6.2.2 - sezioni tipo: darsena di ponente diga sottoflutto;
- 40) all.  
7.1.1 - quaderno delle sezioni: darsena di levante diga sopraflutto;
- 41) all.  
7.1.2 - quaderno delle sezioni: darsena di levante diga sottoflutto;
- 42) all.  
7.2.1 - quaderno delle sezioni: darsena di ponente diga sopraflutto;
- 43) all.  
7.2.2 - quaderno delle sezioni: darsena di ponente diga sottoflutto;
- 44) all.  
8.1.1 - profilo longitudinale: darsena di levante diga sopraflutto in scala 1:400;
- 45) all.  
8.1.2 - profilo longitudinale: darsena di levante diga sottoflutto in scala 1:400;
- 46) all.  
8.2.1 - profilo longitudinale: darsena di ponente diga sopraflutto in scala 1:400;
- 47) all.  
8.2.2 - profilo longitudinale: darsena di ponente diga sottoflutto in scala 1:400;
- 48) all.  
10.3 - particolari costruttivi cassoni antiriflettenti sovrastruttura in scala 1:50;
- 49) all.  
10.4 - particolari costruttivi scalo di alaggio;
- 50) all.  
10.5 - particolari costruttivi motoscafo;
- 51) all.  
11.3 - attrezzature di arredo ed opere portuali;
- 52) all.  
14.1 - studio idraulico marittimo;
- 53) all.  
14.2 - studio delle agitazioni interne e scelta del dispositivo portuale;
- 54) all.  
14.3 - studio delle agitazioni interne opere in progetto;

55) all. - studio delle agitazioni interne e verifica dello stato di agibilità.  
14.4

Art. 3


Il comune di Portopalo di Capo Passero dovrà acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni ulteriore autorizzazione o nulla osta necessari per l'esecuzione delle opere di che trattasi ed, in particolare, quanto relativo agli aspetti di compatibilità ambientale.

Art. 4

Il comune di Portopalo di Capo Passero è onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.  
Palermo, 16 settembre 2004.

LIBASSI

(2004.41.2630)

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 6:57 |  [commenti \(0\)](#) | 

24 luglio 2006

**Corte dei Conti Analisi conoscitiva sull'attività dei Revisore degli enti locali della regione siciliana Comune di Portopalo di C P23/11/05**

Relazione


□  
□



# CORTE DEI CONTI

**Sezione di controllo per la Regione Siciliana**

**ANALISI CONOSCITIVA SULL'ATTIVITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PORTOPALO CAPO PASSERO**



**Magistrato istruttore: dott. Andrea Liberati**

**Funzionario che ha collaborato alla presente indagine: dott.ssa Maria Manganaro**

**Depositata in segreteria il 23 novembre 2005**

## **INDICE**

[Sintesi e conclusioni](#)

[Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione](#)

[Considerazioni di carattere generale](#)

[Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria](#)

[Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge](#)

[Verifiche effettuate sull'attività svolta](#)

[Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune di Piazza Armerina](#)

[Struttura e organizzazione dell'ufficio](#)

[Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione](#)

[Attività svolta relativamente al bilancio di previsione](#)

[Relazione sul rendiconto](#)

[Verifiche relative alle variazioni di bilancio](#)

[Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio](#)

[Verifiche relative alle entrate](#)

[Verifiche relative alla spesa](#)

[Vigilanza sull'attività contrattuale](#)

[Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali](#)

[Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili](#)

[Verifiche sull'amministrazione del patrimonio](#)

[Analisi dei principali indicatori](#)

[Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili](#)

[Descrizione dei dati contabili](#)

[Brevi osservazioni sui principali indicatori](#)



## **Sintesi e conclusioni**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato nell'anno 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economista, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica, ma sufficiente per comprendere l'attività di verifica svolta, anche con indicazione del campione analizzato (per l'economista), talora perfezionabile.

In considerazione del preciso obbligo di legge di verbalizzazione delle attività svolte, ex articolo 239 TUEL, non possono essere prese in considerazione attività che non risultino espressamente per iscritto.

Sostanzialmente si può osservare come il parere al bilancio preventivo sia stato mutuato da una bozza preesistente e come appaia completo sotto il profilo descrittivo e certificativo.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Complessivamente è prevalente l'aspetto descrittivo, mentre risulta assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa offrire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, per fornire utilissimi spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

La relazione della revisione al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatta su una bozza prestampata, ben articolata, relativa al solo conto del bilancio.

Relativamente al rendiconto il revisore ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

In sostanza, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'ente e della natura monocratica dell'organo, la relazione appare correttamente arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale.

L'organo di revisione ha inoltre svolto ulteriori osservazioni propositive di indubbia utilità.

Risultano regolarmente svolte le obbligatorie verifiche di cassa, anche se i relativi accertamenti sembrano essersi limitati ad una verifica dei risultati complessivi.

Non risulta effettuata sistematicamente l'attività di vigilanza.

La verifica a campione sui contratti non risulta dai verbali, così come i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

L'attività sulla verifica delle entrate e delle spese risulta limitata ai soli aspetti generali e complessivi.

Relativamente alla resa del conto il revisore ha regolarmente svolto le verifiche trimestrali di tesoreria e sulla cassa dell'economista.

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore sulle risultanze della gestione finanziaria.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

La disciplina riservata all'organo di revisione appare corretta, ma sintetica ed essenziale, sia nello Statuto che nel regolamento di contabilità.

È senz'altro perfezionabile la regolamentazione prevista con ulteriori previsioni analitiche qualora il consiglio ritenga di disciplinare più strettamente i rapporti tra l'organo, gli uffici e gli organi politici dell'ente.

## **Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione**

I controlli sull'attività posta in essere dall'organo di revisione economico – finanziaria del Comune sono stati svolti in esecuzione della deliberazione n. 14/2003 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2004. Per l'attuazione di tale indagine è stato scelto un campione della realtà regionale composto di 18 enti di cui nove (uno per provincia) con collegio dei revisori e nove (uno per provincia) con revisore unico, avendo cura di non interessare enti già coinvolti in altre indagini di controllo.

Il dlgs. 200/99 prevede che nella Regione siciliana la Corte dei Conti verifichi il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione<sup>[1]</sup>.

L'indagine si propone lo scopo di verificare la correttezza dell'attività dei revisori nell'ente locale per gli atti amministrativi e contabili, sottoposti al controllo di tale organo interno, essenziale dopo la riforma del titolo V e l'eliminazione dei controlli esterni, anche nella Regione Siciliana.

In altri termini s'intende verificare quale sia il grado di affidabilità raggiunto dai singoli enti locali in Sicilia nel controllo interno dei revisori suggerendo eventuali possibilità di miglioramento nella gestione di tale attività di controllo di primo livello.

Nella presente indagine la Corte ha preferito seguire una metodologia che coinvolgesse sia gli operatori amministrativi sia i rappresentanti politici, utilizzando appositi questionari, esaminando direttamente tutti i verbali dell'organo di revisione, lo Statuto e il regolamento di contabilità (limitatamente alla disciplina dell'organo di revisione), nonché procedendo all'analisi del riepilogo generale delle entrate e delle spese e del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali elaborando da tali prospetti specifici indicatori di bilancio, idonei a verificare eventuali difficoltà gestionali dell'ente e quindi, indirettamente, la correttezza delle indicazioni dei revisori. In considerazione della non omogeneità delle verifiche effettuate dagli organi di revisione di tutti gli enti, ma al contempo per l'esigenza di standardizzazione dei controlli su un campione significativo, le analisi effettuate sugli indicatori consentono di rilevare solo fenomeni macroscopici e si propongono il fine di offrire spunti di riflessione per l'amministrazione e i revisori stessi verso un modo di operare più moderno, che vada oltre il mero rispetto della legalità per coinvolgere anche l'efficienza e l'economicità della gestione.

La struttura della relazione prevede una prima parte dedicata alle verifiche svolte in concreto dai revisori, che consente di comprendere quanto può essere prezioso l'ausilio di tale organo, verificando come esso abbia operato nell'ultimo esercizio finanziario fino alla relazione sull'ultimo rendiconto disponibile.

Una seconda parte è dedicata all'osservazione dei principali indicatori di bilancio: questo approfondimento intende dare un'idea del reale andamento della gestione finanziaria dell'ente e

della correttezza delle indicazioni fornite dai revisori. E' un po' la cartina di tornasole dell'attività svolta da questi. Tale sezione intende fornire una sorta di verifica concreta alle osservazioni dei revisori e formulare un giudizio sull'attendibilità delle osservazioni dai medesimi formulate, soprattutto sotto un profilo di efficacia ed efficienza, evidenziando eventuali criticità dell'ente e valutando se esse coincidano con le osservazioni dei revisori ed è arricchita di definizioni, che pur scontate per i tecnici, cercano di rendere più facilmente accessibile ai consiglieri comunali, ed alla collettività che essi rappresentano, l'analisi degli elementi finanziari dell'ente.

Un'ultima parte della relazione prende in considerazione l'autonomia statutaria e regolamentare relativamente alla disciplina dell'attività dell'organo di revisione, suggerendo eventuali variazioni statutarie e regolamentari, ritenute utili per una maggiore efficienza del sistema di revisione economico - finanziaria.

## **Considerazioni di carattere generale**

### **Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria**

La disciplina nella Regione Siciliana dell'organo di revisione economico-finanziaria è stata introdotta dall'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90.

Ai sensi dell'art. 1 lett. 1 della L.R. citata, che ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000, e, conseguentemente, lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

Valgono pertanto per tali organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina elaborate avendo come riferimento la disciplina nazionale.

Come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibere 6/2003<sup>[2]</sup> e 10/2004<sup>[3]</sup> “i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 147 del testo unico 267/2000, appartengono alla categoria dei “controlli referenti”. Infatti, gli addetti a tali controlli “riferiscono” -così si esprime l'art. 1, comma 6, di tale decreto- “sui risultati dell'attività svolta”.

E' altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire “di nuova generazione”, è stato introdotto dalla legge 142 del 1990. E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma 9 dell'art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la “revisione economico-finanziaria” degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse “prevedere forme di controllo economico interno della gestione”.

L'analisi svolta focalizza l'attenzione sull'organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori)...

Tra le funzioni attribuite ai revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di regolarità.

Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a “garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”, che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito anche all'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell'art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l'art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).

Tale organo -sempre in base alle norme vigenti- si avvale anche dei risultati degli atti, dell'attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.

Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali, i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di “controllo di regolarità amministrativa e contabile”, pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all’interno dell’Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell’esercizio del predetto controllo da altri organi o uffici appositamente creati.

Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall’art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall’art. 7 dello stesso testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall’art. 152 del T.U. del 2000.

Pertanto, la c.d. legge “La Loggia”, del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l’art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo, per la revisione e l’adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l’obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di “individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”.

Di conseguenza, con l’esercizio di questa delega e comunque con l’approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l’attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.

Una possibile innovazione, potrebbe essere la previsione di una funzione di collaborazione, già prevista all’art. 7, comma 8, della citata dalla legge 5 Giugno 2003 n.131, nonché di informazione, tra il Consiglio Autonomie Locali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e gli stessi revisori, qualora si riscontrino la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell’art 194 del TUEL, e non riconoscibili.

In particolare il Collegio dei revisori potrebbe informare tali organismi, quando l’Ente non provveda tempestivamente al finanziamento di tali debiti, pur avendo espresso indicazioni ed inviti ad agire in tal senso.

La stessa attività di informazione potrebbe inoltre estendersi ad altri casi, per esempio quando, nell’ambito di verifica della congruità dell’accertamento dei residui, i revisori riscontrino anomalie nel mantenimento, in tutto o in parte, di tali voci rilevando insussistenza della ragione del credito; ovvero, più in generale, anomalie nel corso di verifiche relative all’attuazione degli atti di programmazione o al controllo dei medesimi revisori sulle “clausole valutative” previsto da deliberazioni degli Enti locali ovvero da leggi regionali.”

### **Adempimenti dell’organo di revisione previsti dalla legge**

Come già osservato la Regione Siciliana ha disciplinato le funzione dell’organo di revisione economico-finanziaria con l’art. 1 della L.R. dell’11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l’art. 57 della legge 142/90, sostanzialmente riprodotto dall’art 239 TUEL.

Inoltre l’art. 1 lett. 1 della L.R. citata ha recepito l’art. 55 della legge 142/90, prevedendo che l’ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000. Di conseguenza lo stesso, come era avvenuto con l’abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

L’organo di revisione è pertanto chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
- pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni dei bilanci, mediante motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, nonché indicazione sulle misure idonee ad assicurare l'attendibilità dell'impostazione all'organo consiliare

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione con motivate tecniche di campionamento relativamente
  - all'acquisizione delle entrate
  - all'effettuazione delle spese
  - all'attività contrattuale
  - all'amministrazione dei beni
  - alla completezza della documentazione
  - agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione entro un termine non inferiore a 20 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'organo esecutivo
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali
- verifiche ordinarie trimestrale di cassa e verifiche straordinarie di cassa (articoli 223 e 224 TUEL)
- verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria
- verifica trimestrale del conto degli agenti contabili interni (economo, consegnatario di beni, polizia municipale, farmacia comunale, ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico).

Al riguardo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera 10/2004<sup>[4]</sup> ha osservato come “numeroso sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili e di regolarità economico-finanziaria. Trattasi, in sostanza, dell'applicazione, in sede di verifica, dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione.

Inoltre i revisori – e qui la loro azione è imprescindibile, oltre che di grande rilievo – sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).

Fondamentale –anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori- è “l'attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.). Alla lettera b) dello stesso art., è previsto l'intervento consultivo dei revisori sull'intera attività di programmazione che l'Ente locale, in sede di previsione, intende svolgere nell'esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatori della gestione ed, in particolare, il bilancio annuale di previsione (con la specificazione, tra l'altro, sia del fondo di riserva e dell'ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi); la relazione previsionale e programmatica (che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale); il bilancio pluriennale di competenza (che, anch'esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione nel cui ambito territoriale l'Ente è compreso e comunque temporalmente non inferiore a tre anni); gli altri allegati, elencati nell'art. 172 del testo unico.

La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.

Nei pareri dell'organo di revisione deve essere espresso “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile”.

L'attività consultiva dei revisori investe tutta la gestione finanziaria dell'Ente in ogni suo singolo settore e si manifesta mediante pareri obbligatori, con i quali sono “suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”. L'organo consiliare peraltro “è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte” dai revisori, i quali, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell'art. 239), devono redigere una “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto”.

Tale relazione –che, come è noto, deve contenere la citata “attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a

conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione”- chiude il circuito della verifica sull’attività gestoria, nel senso che questa, iniziata con l’atto previsionale, termina con il rendiconto finale.

Inoltre, l’organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale –ai sensi dell’art. 223 del testo unico- alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l’Ente, per suo tramite, opera all’esterno. Come all’esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, “pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità” (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).

Il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell’Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:

- il comma 6 dell’art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all’ “acquisto di beni e servizi” devono essere “trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l’esercizio delle funzioni di controllo”, per i fini dalla norma stessa previsti;
- il comma 5 dell’art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l’altro, “agli organi di controllo”;
- i commi 1 e 2 dell’art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un’ “acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze”;
- i commi 16 e 17 dell’art. 29 della legge 289, per i quali “il collegio dei revisori verifica il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio.”

A tali previsioni normative vanno aggiunte le recenti disposizioni della legge 191/2004 che hanno introdotto nuove funzioni di controllo per l’organo di revisione relativamente agli studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione, nonché per missioni all’estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (art. 1 commi 9-11).

Inoltre, l’organo di revisione nell’esercizio del proprio operato deve osservare il disposto del comma 2 dell’art. 2 del dlgs. 286/1999, secondo cui le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

### **Verifiche effettuate sull’attività svolta**

La Corte dei conti ha ritenuto opportuno procedere ad un’analisi sistematica di quanto risulta da tutti i verbali dell’anno 2003, nonché del parere sul rendiconto relativo al medesimo esercizio finanziario, approvato nel 2004. Le verifiche hanno tenuto conto esclusivamente dell’attività risultante dai verbali. Infatti, secondo quanto previsto dall’art. 237 del testo unico, “il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate”. Non sono stati pertanto presi in considerazione adempimenti diversi da quelli risultanti per iscritto, sia in ragione dell’obbligo preciso previsto dalla legge e della impossibilità di verificare attività svolte non risultanti dai verbali, sia soprattutto per la considerazione essenziale che solo laddove il lavoro dei revisori si sia tradotto in una verbalizzazione adeguata può essere di utilità all’organo consiliare rispetto al quale l’organo di controllo interno ha una funzione ausiliaria.

Le verifiche effettuate da questa Corte hanno riguardato:

1. le principali criticità riscontrate e i rilievi formulati
2. l’idoneità normativa
3. la tempistica del ciclo di bilancio e della rendicontazione
4. l’idoneità della programmazione
  - principi
  - relazione previsionale e programmatica
  - bilancio e allegati

5. la correttezza della gestione
  - esercizio provvisorio
  - variazioni di bilancio del consiglio e della giunta municipale
  - verifica dello stato di attuazione
  - verifica degli equilibri di bilancio
6. la correttezza del rendiconto e degli allegati
7. la verifica del sistema di controllo interno
8. la regolarità delle procedure di entrata
  - in generale
  - tributi
  - entrate extra tributarie
9. la regolarità delle procedure di spesa
  - impegni, liquidazioni, mandati, ritardi
  - rispetto vincoli di destinazione
  - debiti fuori bilancio
10. i servizi per conto terzi
11. la vigilanza su
  - attività contrattuale
  - adempimenti del sostituto d'imposta
  - adempimenti IVA
  - adempimenti previdenziali
12. resa del conto degli agenti contabili
  - tesoriere
  - economo
  - polizia municipale
  - farmacia comunale
  - servizi demografici
  - consegnatario e magazzino
13. verifiche sul patrimonio
  - in generale
  - inventari
  - patrimonio
  - investimenti
  - piano economico - finanziario

## **Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune diPortopalo**

### **Struttura e organizzazione dell'ufficio**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economo, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica ma sufficiente a comprendere l'attività di verifica svolta comprende l'indicazione del campione analizzato (per l'economo), anche se talora perfezionabile.



## **Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione**

L'organo di revisione sembra non avere riscontrato criticità nella gestione del Comune: infatti, i verbali danno sempre solo atto del mero oggetto dell'attività svolta.

Non sono stati riscontrati da parte dei revisori fatti di rilevanza penale.

Non risultano riscontrate neanche gravi irregolarità di gestione<sup>[5]</sup>.

### **Attività svolta relativamente al bilancio di previsione**

Il parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 2003 è stato redatto su una bozza prestampata nella quale sono stati aggiunti i dati numerici rilevati e mezza pagina di conclusioni.

Il parere appare esclusivamente certificativo.

Relativamente alla relazione previsionale e programmatica l'organo di revisione ha verificato che in tale documento fossero presi in esame la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate, la predisposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. In particolare è stato accertato che per le entrate la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. Per la parte spesa il revisore ha verificato che la relazione è stata redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Ha inoltre dato atto che la relazione comprende i programmi indicati nel bilancio annuale definendone le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. Per tali motivi ha ritenuto la relazione esaustiva.

Relativamente al bilancio pluriennale il revisore ha verificato la conformità alle norme di legge del medesimo documento. Ha inoltre verificato la struttura per programmi, titoli, servizi di interventi e la coincidenza degli stanziamenti del bilancio pluriennale con quelli del bilancio annuale di competenza.

Non ha ritenuto il revisore di svolgere osservazioni.

Relativamente al programma triennale dei Lavori Pubblici il revisore ha solo preso visione della relativa proposta.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Risulta del tutto assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, al quale è utilissimo fornire spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

### **Relazione sul rendiconto**

La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, invero molto ben articolata, relativa al solo conto di bilancio.

L'organo di revisione ha attestato la conformità alle disposizioni di legge del rendiconto.

Nella relazione si dà atto della verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed in particolare dell'effettuazione delle variazioni, del riequilibrio delle gestioni pregresse, del riequilibrio della gestione di competenza, della corretta redazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Si dà atto della correttezza del conto del tesoriere e delle risultanze complessive, che sono

risultate concordare con le risultanze finali del conto consuntivo. Il revisore ha dato atto di aver verificato la regolarità delle reversali e dei mandati di pagamento.

È stata verificata la gestione dei residui, ritenendo soddisfacente la percentuale di riscossione di quelli attivi ed evidenziando come l'ammontare dei medesimi, a causa dei trasferimenti statali e regionali, aveva un'eccessiva consistenza all'inizio dell'esercizio.

Anche relativamente ai residui passivi l'organo di revisione ha ritenuto soddisfacente l'indice relativo ai pagamenti.

Non ha ritenuto di svolgere osservazioni sul riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dal responsabile del servizio finanziario.

Valutazioni positive il revisore ha espresso anche in relazione alla gestione di competenza, in particolare per il rapporto tra accertamenti e previsioni assestate, al rapporto tra accertamenti e riscossioni, al rapporto tra spesa e previsioni e impegni e pagamenti per la competenza.

Analoghe valutazioni sono state espresse in relazione alle entrate in conto capitale, evidenziando come ritardi sono dovuti ai finanziamenti regionali.

Accurata anche la sezione dedicata alle partite di giro.

Relativamente alla gestione patrimoniale è stato solo osservato che la tenuta dell'inventario risulta regolare, mentre non risulta definita la redazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali con il Comune di Pechino, relativamente al quale si sollecita la definizione.

Dando infine atto del risultato positivo di amministrazione, sia pure per un importo minimo di 906,02 euro, il revisore ha quindi attestato la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione dell'esercizio 2003.

La sezione finale della relazione è dedicata all'efficienza, produttività e l'economicità della gestione, con un'utile rappresentazione dei principali indicatori dell'ente.

La relazione si conclude con rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, suggerendo l'informatizzazione del servizio di polizia municipale e un maggior impegno nella lotta all'evasione fiscale con particolare riguardo agli immobili locati nel periodo estivo. Si invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi per la realizzazione dell'impianto di depurazione fine della salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

In sostanza la relazione al rendiconto appare correttamente impostata su una bozza predisposta, ma arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale, tenuto conto delle dimensioni del piccolo Comune.

### **Verifiche relative alle variazioni di bilancio**

Relativamente alle variazioni di bilancio sono state spiegate le necessità nuove e i motivi che hanno condotto alla proposta di variazione, valutandone la fondatezza e le giustificazioni.

Le verifiche effettuate, almeno a quanto risulta dai verbali, sono sostanzialmente tese ad accertare che sia assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio.

### **Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio**

Relativamente alla variazione di assestamento generale di bilancio, il revisore ha nei verbali dato atto dello svolgimento delle verifiche di legge.

Non risulta che si sia provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

## **Verifiche relative alle entrate**

Non risultano gli accertamenti svolti sull'attività di controllo dei versamenti, recupero dell'evasione, sullo stato ed i motivi del contenzioso, sulle azioni di perseguimento dei crediti tributari nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché sulla tempestività dei rimborsi ed il rispetto dei termini, sulla corretta notifica dei singoli atti impositivi, sull'approvazione dei ruoli nelle misure deliberate o di legge, sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative comminate per omissioni.

## **Verifiche relative alla spesa**

Anche relativamente alla spesa, le verifiche effettuate risultano essere concentrate sugli aspetti generali e limitate ai pareri inerenti i documenti di bilancio, senza calarsi concretamente negli aspetti procedurali e nei singoli problemi gestionali. Sostanzialmente l'attività sembra essersi limitata alla verifica delle risultanze di bilancio, senza concretamente assumere una funzione di effettiva vigilanza.

Nei verbali sulle verifiche di cassa e sulla tesoreria si afferma genericamente che sono state effettuate.

Non si ha traccia nei verbali di alcuna verifica su singoli atti.

Risulterebbe utile inoltre esaminare alcune categorie di atti, quali i provvedimenti che dispongono spese derivanti da deliberazioni con pareri non favorevoli, le spese per forniture o lavori affidati a mezzo di trattativa privata, l'esame delle indennità e premi al personale dipendente, con l'esame delle parcelle professionali per pareri, consulenze e incarichi, l'esame delle spese per studi di fattibilità e progetti di massima, l'esame di ciascuna spesa per liti, transazioni e simili, il rispetto dei vincoli di stanziamento, il rispetto delle procedure CONSIP (per i periodi in cui è obbligatorio ricorrervi).

Non risultano inoltre effettuate verifiche sui fondi a destinazione specifica e vincolata.

## **Vigilanza sull'attività contrattuale**

Non risulta effettuata alcuna verifica relativamente a tale obbligatorio accertamento.

La verifica a campione sui contratti potrebbe riguardare se sia individuato il responsabile del procedimento, ossia il dipendente incaricato della gestione del contratto e del controllo della sua corretta attuazione; se sia indicato il termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; se siano previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; se sia prevista, a tal fine, una congrua fidejussione (di norma il 10 % del valore del contratto) a carico del fornitore; se sia indicato il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali (ricordando a tal proposito che in mancanza di una diversa indicazione tale termine è di 30 giorni).

Per quanto riguarda in particolare i contratti per la realizzazione di opere pubbliche, se sia previsto il termine entro cui, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, debba procedersi alla stipula del relativo contratto, nonché il termine entro cui, dopo la stipula del contratto, debba procedersi alla consegna dei lavori ed all'inizio dei medesimi; se sia indicato il programma temporale dell'intervento, con l'indicazione del termine entro cui devono essere completate le diverse e successive fasi della lavorazione, nonché delle penali applicabili in caso di immotivato mancato rispetto di tali termini; se nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture venga sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e sia provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno o prenotazione di spesa.

## **Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali**

Non risultano dai verbali effettuati i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

Per gli adempimenti IVA potrebbe accertarsi se c'è corrispondenza fra le annotazioni sui registri Iva e i valori indicati nel bilancio per le attività individuate come "rilevanti ai fini Iva; se l'Iva a credito verso l'erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al momento del pagamento (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/72); se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato tempestivamente il relativo corrispettivo; se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall'art. 27, d.P.R. n. 633/72; se è stato versato l'eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine; se è stata presentata la dichiarazione annuale entro i termini verificandone anche la completezza; se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni.

Per gli adempimenti del sostituto d'imposta potrebbe verificarsi se per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi l'ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di lavoro dipendente, per reddito assimilato al lavoro dipendente, per reddito di lavoro autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 81, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/86), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del compenso; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpeg effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, d.P.R. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso; se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle ritenute alla fonte sui redditi e compensi erogati nell'anno, con termine ultimo il 31 marzo (il 15 marzo a decorrere dall'anno 2004, ai sensi del decreto n. 126/2003) o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 23, d.P.R. n. 600/73 (art. 7-bis, d.P.R. n. 600/73); se è stato presentato il Modello 770, ordinario e/o semplificato, entro il termine previsto (il 770 dovrebbe essere firmato anche dal presidente il collegio o revisore unico).

Relativamente alla vigilanza sugli adempimenti previdenziali se si è provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (entro il 16 del mese successivo) per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 6 della legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 917/86) e per i dipendenti con contratto a termine; se si è provveduto al versamento dei contributi Inpdap sugli emolumenti dei dipendenti entro il 15 del mese successivo (art.22, comma 3, d.l. 359/97 convertito in l.440/87); se è stata presentata all'Inail la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 44, d.P.R. n. 1124/65); se tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, sono stati iscritti all'Inail per le attività soggette a copertura assicurativa; se sono state inviate all'Inpdap le denunce mensili delle retribuzioni di ciascun dipendente, (art.22, comma 4, d.l. 359/97 convertito in l.440/87) come chiarito dalla circolare n. 1/2003 del 10/01/2003; se per gli amministratori che sono lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa si è provveduto a versare i contributi ai rispettivi istituti previdenziali.

### **Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili**

Relativamente alla resa del conto il revisore ha controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge.

Tuttavia, non risulta alcun altro accertamento dai verbali che contengono le verifiche trimestrali di

tesoreria, che sono state effettuate con regolarità trimestrale, ma hanno solo accertato la corrispondenza dei dati generali dell'ente con le risultanze complessive del tesoriere.

Anche relativamente all'economo sono state effettuate regolarmente con cadenza quadrimestrale le verifiche di cassa, limitando tuttavia il campione di verifiche a circa tre documenti di entrata e tre di spesa, attestando la conformità di tali atti alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità. Il campione potrebbe essere più ampio.

**Verifiche sull'amministrazione del patrimonio**

Relativamente alla contabilità patrimoniale l'organo di revisione si è limitato ad una breve osservazione riportata nella relazione al rendiconto.

La verifica dell'organo dovrebbe riguardare la corretta tenuta dell'inventario, l'accertamento che la valutazione dei beni sia eseguita secondo le disposizioni di legge e che l'acquisto dei beni sia coerente con i programmi dell'ente, che siano state adeguatamente ponderate le alternative tra leasing/locazione/acquisto/riparazione bene in uso, che il patrimonio sia adeguatamente protetto tramite assicurazioni e organi di vigilanza, che i locali dove si trovano i beni siano controllati con periodicità programmata e vi sia un monitoraggio sulla manutenzione.

**Analisi dei principali indicatori**

**Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili**

La Corte dei conti, seguendo un approccio che valorizza il ruolo collaborativo dando fiducia all'ente locale, ha ritenuto di concentrarsi su un'analisi di secondo grado, senza verificare direttamente l'attività dei singoli uffici e gli aspetti attinenti le legittimità degli atti, utilizzando gli indicatori di bilancio<sup>[6]</sup> quale cartina di tornasole della correttezza delle verifiche effettuate dai revisori (esistenza della rilevazione degli squilibri e coincidenza dei giudizi rispetto ai dati elaborati) rispetto ad un ristretto numero di dati contabili particolarmente significativi e della salubrità economico-finanziaria dell'ente, intesa essenzialmente quale capacità di gestione efficiente ed efficace.

È tuttavia necessario osservare come in considerazione delle scarse osservazioni critiche rivolte dal revisore rispetto alle risultanze economico-finanziarie dell'ente, che per lo più si è limitato ad una mera elencazione dei dati raccolti, non è possibile in molti casi procedere ad un riscontro, sia pure indiretto, delle indicazioni fornite, dovendosi quindi limitare il contributo, per molti settori, ad una valutazione dei principali aggregati, suggerendo indagini eventualmente non effettuate dall'organo di revisione e ritenute opportune per l'esercizio della funzione strumentale di ausilio nei confronti del Consiglio.

Il metodo con il quale sono stati calcolati i singoli indici è specificato fra parentesi a fianco di ognuno di essi.

**Descrizione dei dati contabili<sup>[7]</sup>**

Si riportano nelle seguenti tabelle i principali indicatori di bilancio del Comune.

**PORTOPALO DI CAPO PASSERO**  
**ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO**  
Anno di analisi: 2003

**RISULTATI COMPLESSIVI**

--	--



di competenza:	1.802.611,06
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:	2.072.107,62
Risultato di cassa della gestione di competenza:	-269.496,56

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:	+ 0,00
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:	979.236,25
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:	594.821,32
Risultato di cassa della gestione residui:	+ 384.414,93

### VELOCITA' DI RISCOSSIONE

Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	44,15%
Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	59,58%
Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	22,21%
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	3,47%
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	0,00%
Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	20,67%

### VELOCITA' DI PAGAMENTO

Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	58,30%
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	1,86%
Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	14,02%
Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	21,77%

### SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	84,80%
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	57,18%
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	28,44%
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	25,67%
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	0,00%
Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	70,98%

### SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

--	--



Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	26,77%
Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	22,46%
Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	100,00%
Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	63,18%

### FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	86,47%
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	84,59%
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	21,14%
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	44,38%
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	15,41%

### FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	49,26%
Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	11,62%
Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	8,18%

### REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	101,05%
Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	80,77%
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	50,34%
Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	4,55%
Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	0,00%
Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	22,73%

### REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni definitive):	77,64%
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni definitive):	3,61%
Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni definitive):	14,02%
Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni definitive):	22,73%

## INDICI VARI

Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III):	43,82%
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III):	29,24%
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III):	56,18%
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui passivi iniziali):	22,33%
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo interessi passivi / impegni spese correnti):	42,46%
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III):	44,39%
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo del personale / spese correnti):	40,20%
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale accertamenti di competenza):	72,57%
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. I+II+III):	77,29%
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di competenza):	76,13%
Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit. I / impegni di competenza tit. I):	61,93%
Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni definitive spese correnti):	22,36%
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione):	260,60
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):	173,88
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit. II / popolazione):	334,05
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione):	572,13
Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / popolazione):	51,06

## ANALISI PER INDICI DEL CONTO ECONOMICO

Anno di analisi: 2003

## SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione	2.145.985,94
Costi della gestione	2.181.889,70
<i>Risultato della gestione</i>	-35.903,76
Proventi da aziende speciali ecc.	0,00
Costi da aziende speciali ecc.	3.800,00
<i>Risultato della gestione operativa</i>	-39.703,76
Proventi finanziari	87,21
Oneri finanziari	46.714,76
<i>Proventi - oneri finanziari</i>	-46.627,55
Proventi straordinari	0,00
Oneri straordinari	273,29
<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	-273,29

Risultato economico di esercizio	-86.604,60
----------------------------------	------------

## ANALISI PERCENTUALE DEI PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

### PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari	627.544,82	29,24%
Proventi da trasferimenti	1.205.582,29	56,18%
Proventi da servizi pubblici	247.341,71	11,53%
Proventi da gestione patrimoniale	22.000,00	1,03%
Proventi diversi	43.517,12	2,03%
Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
<b>Totale</b>	<b>2.145.985,94</b>	<b>100,00%</b>

### ONERI DELLA GESTIONE:

Personale	830.063,06	38,04%
Acquiso di materie prime e/o beni di consumo	298.992,38	13,70%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi	719.678,33	32,98%
Utilizzo beni di terzi	4.520,91	0,21%
Trasferimenti	99.304,09	4,55%
Imposte e tasse	59.551,21	2,73%
Quote di ammortam. di esercizio	169.779,72	7,78%
<b>Totale</b>	<b>2.181.889,70</b>	<b>100,00%</b>

### Brevi osservazioni sui principali indicatori

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore alla gestione finanziaria.

Tuttavia si deve osservare come la gestione della cassa per la competenza abbia dato un valore negativo, la velocità di riscossione a volte sia bassa, soprattutto per il titolo IV di entrata, condividendo le osservazioni del revisore circa le mancate entrate finanziarie.

Condivisibili anche le osservazioni del revisore relativamente ai pagamenti, alla realizzazione delle entrate, in particolare del titolo IV, e delle spese, in particolare del titolo II.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni di non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

### Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilit

## Premessa

La disciplina vigente a livello statale e regionale ha valorizzato l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.

Vi è comunque un'indiscussa rilevanza dello Statuto e del regolamento di contabilità nella disciplina dell'organo di revisione, documenti che rappresentano la base per una corretta impostazione dell'attività pratica che l'organo va a svolgere. Per tale ragione si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.

Nel regolamento è opportuno prevedere la disciplina accessoria ed integrativa rispetto a quella fondamentale contenuta nelle norme di legge ed eventualmente nello Statuto. Tuttavia, proprio nella minore forza che il regolamento ha rispetto allo Statuto, esso deve essere innanzitutto coordinato con il primo e deve contenere solo quelle disposizioni alle quali non si ritenga opportuno attribuire rango statutario.

La Corte non ritiene in questa sede opportuno valutare i collegamenti eventualmente previsti dai documenti normativi sottoposti ad esame tra i vari organi di controllo interno, ed in particolare tra l'organo di revisione e il controllo di gestione, riservandosi di chiarire tale delicato profilo nell'ambito delle future indagini che andrà a programmare.

La disciplina riservata all'organo di revisione nello Statuto e nel regolamento di contabilità è di sostanziale recepimento e rinvio alle disposizioni di legge.

## Nomina e selezione del revisore

La disciplina prevista dal Comune per l'individuazione dei componenti del collegio di revisione appare perfezionabile.

Sotto il profilo dell'economicità della scelta, fermo restando che per una funzione così delicata vanno privilegiati anche criteri quali l'esperienza e la professionalità acquisita, che il comune ha cercato di garantire con la deroga al numero massimo di enti consentiti, deve osservarsi come, scelta una griglia di professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del compito, l'ente potrebbe opportunamente prevedere una sorta di gara, relativamente alle funzioni ulteriori aggiuntive, attribuite dal Consiglio all'organo di revisione, non relativa, ovviamente, ai compensi per le competenze istituzionali, che sono stabiliti dagli organi professionali e con decreto ministeriale.

Per la procedura di selezione non è prevista una ricerca degli aspiranti, o almeno una scelta su un numero limitato di candidati preselezionati aventi particolari requisiti (ad esempio la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o la comunicazione agli ordini professionali interessati oppure l'indicazione da parte di questi ultimi; tra i requisiti: avere esperienza maturata precedentemente o contestualmente presso altro ente locale, esercitare la professione da almeno un certo numero di anni quale titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo...). Una forma di selezione risulterebbe essere opportuna al fine di garantire una maggiore indipendenza nella nomina, piuttosto che rimettere ad un rapporto assolutamente ed esclusivamente fiduciario l'attribuzione dell'incarico, circostanza che potrebbe astrattamente comportare una minore indipendenza del revisore rispetto alle forze politiche dalle quali è stato nominato.

Non sono previsti criteri per la nomina in caso di pari punteggio ottenuto da due candidati, circostanza che, astrattamente, potrebbe comportare una difficoltà nell'elezione del candidato e la necessità di ripetere la votazione.

Sarebbe opportuno prevedere meccanismi automatici per tale ipotesi (ad esempio la maggiore

anzianità), anche al fine di scongiurare l'eventuale possibilità di disaccordo nella nomina e di rinvio della votazione stessa e, quindi, di ritardo nella nomina.

Non sono previsti termini per la notifica della delibera di incarico e per l'accettazione della nomina. La Corte osserva come un regime di pubblicità assicuri certezza nell'accettazione dell'incarico e potrebbe garantire tempi sicuri per lo svolgimento dell'espletamento dei compiti del revisore. E' anche opportuno inserire nello Statuto o nel regolamento un'accettazione del revisore, che, diversamente, potrebbe astrattamente essere nominato pur in presenza di eventuali cause di incompatibilità o senza un suo consenso, ipotesi invero difficilmente configurabile in quanto è ipotizzabile una richiesta del revisore stesso per la nomina o, quanto meno, un preventivo e informale accordo prima della scelta.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che il revisore produca, entro un certo numero di giorni, oltre alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali, l'inesistenza di cause di incompatibilità e inesigibilità e il rispetto del numero massimo di incarichi rivestiti presso gli enti locali, compreso quello che si accetta.

Lo Statuto non ha previsto ulteriori fattispecie di incompatibilità, che potrebbero essere ulteriormente integrate con la partecipazione a società appaltatrici, concessionarie di opere e servizi dell'ente, la presenza di liti con l'ente o istituzioni e organismi da esso dipendenti, in quanto garantiscono ulteriormente l'indipendenza dell'organo di revisione.

Non è prevista l'ipotesi in cui l'incarico venga attribuito a dipendenti pubblici. Giova rammentare che il dipendente pubblico che assume l'incarico di revisore non deve essere dipendente del Comune, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana nella cui circoscrizione si trova il Comune, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili in quanto non è consentito l'esercizio di attività libero professionale, e quindi l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e deve esserci l'autorizzazione dell'ente da cui dipende.

In caso di nomina di un dipendente pubblico è prevista anche la riduzione del compenso spettante ordinariamente. Qualora tale disposizione non venisse rispettata si avrebbe come conseguenza un danno erariale. E' pertanto opportuno, anche se tali conseguenze discendono dalla legge, rammentare espressamente nello statuto o nel regolamento tali peculiarità, anche al fine di consentire un maggiore controllo ai consiglieri comunali.

### **Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente**

Il regolamento ha disciplinato espressamente le disposizioni riguardanti l'attività di collaborazione con l'organo consiliare, in maniera sufficientemente articolata, ma senz'altro suscettibile di miglioramenti. Se da un lato la normativa prevede espressamente le attività che il revisore deve compiere, la formulazione generica utilizzata dal legislatore statale e regionale induce l'ente locale ad una scelta. Una tipizzazione dell'attività da svolgere offre garanzie di certezza sulle verifiche che l'organo di revisione andrà a svolgere. Inoltre, la previsione di clausole generiche che prevedano eventuali possibilità di ulteriori verifiche e controlli laddove il revisore lo ritenga opportuno, impedirebbero di comprimere eccessivamente le libertà e l'autonomia del controllore, temperando l'esigenza di certezza alla necessità di spaziare, evitando agli uffici possibili settori privi di controllo.

Sono state attribuite ulteriori funzioni con Statuto e regolamento all'organo di revisione, caratterizzando l'organo anche mediante il riconoscimento di un ruolo consultivo.

In considerazione della delicatezza della funzione dell'organo di revisione, valorizzato ulteriormente dai recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge 191/04 e dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene assolutamente necessario che Consiglio eserciti un costante controllo sull'attività svolta dall'organo di revisione, anche provvedendo ad una migliore disciplina delle procedure sanzionatorie degli adempimenti a carico dell'organo di revisione, affinché tale ufficio ausiliario possa risultare effettivamente strumento di riferimento per tutti i consiglieri comunali che per la collettività che essi rappresentano.

## Funzionamento

Il funzionamento della disciplina organizzativa e procedurale del collegio dei revisori è in parte stabilito dal regolamento dell'ente.

Una disciplina non eccessivamente tassativa, ma esemplificativa e procedurale, consente un più chiaro rapporto tra l'organo di revisione, gli uffici e gli amministratori.

[1] Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente art.:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) verifica altresì il rendiconto generale della Regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".

[2] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli Enti locali - esercizio 2001, delibera n. 6/2003, cap. 4.3, pagg. 273 ss.

[3] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[4] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[5] A titolo esemplificativo si riportano le principali irregolarità che i revisori dovrebbero segnalare: esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno, irregolare tenuta della contabilità, variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio, evidente mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima delle spese, mancanza di pareri sugli atti amministrativi, gestione provvisoria non autorizzata, utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi, mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento, mancata adozione dei piani economico-finanziari quando previsti, mancata resa del conto degli agenti contabili, mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta, mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, mancato adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione, esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura, esistenza di gestioni fuori bilancio, mancata tenuta degli inventari, mancata adozione della delibera di dissesto, violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili, non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stabilità, mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale, mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa, mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la "par condicio" dei concorrenti, rilevazione di reati commessi durante la gestione.

[6] Gli indicatori di bilancio, sono quozienti fra valori e/o quantità tratti dai documenti programmatici e consuntivi dell'ente locale o da elementi extra contabili (quali ad esempio il numero degli abitanti o dei dipendenti).

È possibile determinare una gran quantità di indici, sia di efficacia sia di efficienza; essi servono a stimolare l'efficacia gestionale e sono suscettibili di essere utilizzati per il controllo interno.

Gli indicatori consentono di verificare l'evoluzione della finanza locale (ad esempio gli indici di autonomia finanziaria, autonomia impositiva, intervento erariale e intervento regionale), di porre le basi per un diverso rapporto tra ente e cittadino (ad esempio indice di pressione finanziaria, pressione tributaria, indebitamento locale pro capite), di valutare la rigidità del bilancio (ad esempio indicatori della rigidità della spesa corrente, dell'incidenza degli interessi passivi sui mutui sulle entrate correnti, indicatore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti), nonché di valutare meglio la struttura organizzativa (ad esempio rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti e rapporto tra dipendenti e popolazione). Può pertanto sottolinearsi l'importanza dell'analisi di bilancio per la trasparenza nei confronti dei cittadini e l'efficienza gestionale dell'ente locale. Molti indicatori sono peraltro obbligatori per legge; su di essi ci soffermeremo nel corso della relazione. Nella presente analisi sono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali che dovrebbero evidenziare i principali aspetti contabili dell'ente al fine di verificarne la coincidenza con le osservazioni dell'organo di revisione.

[7] Software di elaborazione Analisi di bilancio, IPSOA

[redazione](#) [tutte le news](#) [tutti gli eventi](#) [come contattarci](#) [copyright](#)

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 6:44 | [commenti \(0\)](#) | 

24 luglio 2006


**Corte dei Conti Analisi conoscitiva sull'attività dei Revisore degli enti locali della regione siciliana Comune di Portopalo di Capo Passero**

Relazione

# CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo per la Regione Siciliana

**ANALISI CONOSCITIVA SULL'ATTIVITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI  
LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PORTOPALO  
CAPO PASSERO**



**Magistrato istruttore: dott. Andrea Liberati**

**Funzionario che ha collaborato alla presente indagine: dott.ssa Maria Manganaro**

**Depositata in segreteria il 23 novembre 2005**

## **INDICE**

[Sintesi e conclusioni](#)

[Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione](#)

[Considerazioni di carattere generale](#)

[Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria](#)

[Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge](#)

[Verifiche effettuate sull'attività svolta](#)

[Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune di Piazza Armerina](#)

[Struttura e organizzazione dell'ufficio](#)

[Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione](#)

[Attività svolta relativamente al bilancio di previsione](#)

[Relazione sul rendiconto](#)

[Verifiche relative alle variazioni di bilancio](#)

[Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio](#)

[Verifiche relative alle entrate](#)

[Verifiche relative alla spesa](#)

[Vigilanza sull'attività contrattuale](#)

[Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali](#)

[Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili](#)

[Verifiche sull'amministrazione del patrimonio](#)

[Analisi dei principali indicatori](#)

[Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili](#)

[Descrizione dei dati contabili](#)

[Brevi osservazioni sui principali indicatori](#)

[Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità](#)

[Premessa](#)

[Nomina e selezione del revisore](#)

[Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente](#)

[Funzionamento](#)

## **Sintesi e conclusioni**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato nell'anno 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economista, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica, ma sufficiente per comprendere l'attività di verifica svolta, anche con indicazione del campione analizzato (per l'economista), talora perfezionabile.

In considerazione del preciso obbligo di legge di verbalizzazione delle attività svolte, ex articolo 239 TUEL, non possono essere prese in considerazione attività che non risultino espressamente per iscritto.



Sostanzialmente si può osservare come il parere al bilancio preventivo sia stato mutuato da una bozza preesistente e come appaia completo sotto il profilo descrittivo e certificativo.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Complessivamente è prevalente l'aspetto descrittivo, mentre risulta assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa offrire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, per fornire utilissimi spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, ben articolata, relativa al solo conto del bilancio.

Relativamente al rendiconto il revisore ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

In sostanza, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'ente e della natura monocratica dell'organo, la relazione appare correttamente arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale.

L'organo di revisione ha inoltre svolto ulteriori osservazioni propositive di indubbia utilità.

Risultano regolarmente svolte le obbligatorie verifiche di cassa, anche se i relativi accertamenti sembrano essersi limitati ad una verifica dei risultati complessivi.

Non risulta effettuata sistematicamente l'attività di vigilanza.

La verifica a campione sui contratti non risulta dai verbali, così come i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

L'attività sulla verifica delle entrate e delle spese risulta limitata ai soli aspetti generali e complessivi.

Relativamente alla resa del conto il revisore ha regolarmente svolto le verifiche quadrimestrali di tesoreria e sulla cassa dell'economo.

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore sulle risultanze della gestione finanziaria.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

La disciplina riservata all'organo di revisione appare corretta, ma sintetica ed essenziale, sia nello Statuto che nel regolamento di contabilità.

È senz'altro perfezionabile la regolamentazione prevista con ulteriori previsioni analitiche qualora il consiglio ritenga di disciplinare più strettamente i rapporti tra l'organo, gli uffici e gli organi politici dell'ente.

## **Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione**

I controlli sull'attività posta in essere dall'organo di revisione economico - finanziaria del Comune sono stati svolti in esecuzione della deliberazione n. 14/2003 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2004. Per l'attuazione di tale indagine è stato scelto un campione della realtà regionale composto di 18 enti di cui nove (uno per provincia) con collegio dei revisori e nove (uno per provincia) con revisore unico, avendo cura di non interessare enti già coinvolti in altre indagini di controllo.

Il dlgs. 200/99 prevede che nella Regione siciliana la Corte dei Conti verifichi il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione<sup>[1]</sup>.

L'indagine si propone lo scopo di verificare la correttezza dell'attività dei revisori nell'ente locale per gli atti amministrativi e contabili, sottoposti al controllo di tale organo interno, essenziale dopo la riforma del titolo V e l'eliminazione dei controlli esterni, anche nella Regione Siciliana.

In altri termini s'intende verificare quale sia il grado di affidabilità raggiunto dai singoli enti locali in Sicilia nel controllo interno dei revisori suggerendo eventuali possibilità di miglioramento nella gestione di tale attività di controllo di primo livello.

Nella presente indagine la Corte ha preferito seguire una metodologia che coinvolgesse sia gli operatori amministrativi sia i rappresentanti politici, utilizzando appositi questionari, esaminando direttamente tutti i verbali dell'organo di revisione, lo Statuto e il regolamento di contabilità (limitatamente alla disciplina dell'organo di revisione), nonché procedendo all'analisi del riepilogo generale delle entrate e delle spese e del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali elaborando da tali prospetti specifici indicatori di bilancio, idonei a verificare eventuali difficoltà gestionali dell'ente e quindi, indirettamente, la correttezza delle indicazioni dei revisori. In considerazione della non omogeneità delle verifiche effettuate dagli organi di revisione di tutti gli enti, ma al contempo per l'esigenza di standardizzazione dei controlli su un campione significativo, le analisi effettuate sugli indicatori consentono di rilevare solo fenomeni macroscopici e si propongono il fine di offrire spunti di riflessione per l'amministrazione e i revisori stessi verso un *modus operandi* più moderno, che vada oltre il mero rispetto della legalità per coinvolgere anche l'efficienza e l'economicità della gestione.

La struttura della relazione prevede una prima parte dedicata alle verifiche svolta in concreto dai revisori, che consente di comprendere quanto può essere prezioso l'ausilio di tale organo, verificando come esso abbia operato nell'ultimo esercizio finanziario fino alla relazione sull'ultimo rendiconto disponibile.

Una seconda parte è dedicata all'osservazione dei principali indicatori di bilancio: questo approfondimento intende dare un'idea del reale andamento della gestione finanziaria dell'ente e della correttezza delle indicazioni fornite dai revisori. E' un po' la cartina di tornasole dell'attività svolta da questi. Tale sezione intende fornire una sorta di verifica concreta alle osservazioni dei revisori e formulare un giudizio sull'attendibilità delle osservazioni dai medesimi formulate, soprattutto sotto un profilo di efficacia ed efficienza, evidenziando eventuali criticità dell'ente e valutando se esse coincidano con le osservazioni dei revisori ed è arricchita di definizioni, che pur scontate per i tecnici, cercano di rendere più facilmente accessibile ai consiglieri comunali, ed alla collettività che essi rappresentano, l'analisi degli elementi finanziari dell'ente.

Un'ultima parte della relazione prende in considerazione l'autonomia statutaria e regolamentare relativamente alla disciplina dell'attività dell'organo di revisione, suggerendo eventuali variazioni statutarie e regolamentari, ritenute utili per una maggiore efficienza del sistema di revisione economico - finanziaria.

## **Considerazioni di carattere generale**

### **Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria**

La disciplina nella Regione Siciliana dell'organo di revisione economico-finanziaria è stata introdotta dall'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90.

Ai sensi dell'art. 1 lett. 1 della L.R. citata, che ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000, e, conseguentemente, lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

Valgono pertanto per tali organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina elaborate avendo come riferimento la disciplina nazionale.

Come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibere 6/2003<sup>[2]</sup> e 10/2004<sup>[3]</sup> “i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 147 del testo unico 267/2000, appartengono alla categoria dei “controlli referenti”. Infatti, gli addetti a tali controlli “riferiscono” -così si esprime l'art. 1, comma 6, di tale decreto- “sui risultati dell'attività svolta”.

E' altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire “di nuova generazione”, è stato introdotto dalla legge 142 del 1990. E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma 9 dell'art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la “revisione economico-finanziaria” degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse “prevedere forme di controllo economico interno della gestione”.

L'analisi svolta focalizza l'attenzione sull'organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori)...

Tra le funzioni attribuite ai revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di regolarità.

Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a “garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa”, che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito anche all'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell'art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l'art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).

Tale organo -sempre in base alle norme vigenti- si avvale anche dei risultati degli atti, dell'attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.

Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali, i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di “controllo di regolarità amministrativa e contabile”, pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all'interno dell'Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell'esercizio del predetto controllo da altri organi o uffici appositamente creati.

Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall'art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall'art. 7 dello stesso testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall'art. 152 del T.U. del 2000.

Peraltro, la c.d. legge “La Loggia”, del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l'art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo, per la revisione e l'adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l'obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di “individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”.

Di conseguenza, con l'esercizio di questa delega e comunque con l'approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l'attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a

nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.

Una possibile innovazione, potrebbe essere la previsione di una funzione di collaborazione, già prevista all'art. 7, comma 8, della citata dalla legge 5 Giugno 2003 n.131, nonché di informazione, tra il Consiglio Autonomie Locali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e gli stessi revisori, qualora si riscontri la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art 194 del TUEL, e non riconoscibili.

In particolare il Collegio dei revisori potrebbe informare tali organismi, quando l'Ente non provveda tempestivamente al finanziamento di tali debiti, pur avendo espresso indicazioni ed inviti ad agire in tal senso.

La stessa attività di informazione potrebbe inoltre estendersi ad altri casi, per esempio quando, nell'ambito di verifica della congruità dell'accertamento dei residui, i revisori riscontrino anomalie nel mantenimento, in tutto o in parte, di tali voci rilevando insussistenza della ragione del credito; ovvero, più in generale, anomalie nel corso di verifiche relative all'attuazione degli atti di programmazione o al controllo dei medesimi revisori sulle "clausole valutative" previsto da deliberazioni degli Enti locali ovvero da leggi regionali."

### **Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge**

Come già osservato la Regione Siciliana ha disciplinato le funzione dell'organo di revisione economico-finanziaria con l'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90, sostanzialmente riprodotto dall'art 239 TUEL.

Inoltre l'art. 1 lett. 1 della L.R. citata ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, prevedendo che l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000. Di conseguenza lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

L'organo di revisione è pertanto chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
- pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni dei bilanci, mediante motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, nonché indicazione sulle misure idonee ad assicurare l'attendibilità dell'impostazione all'organo consiliare
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione con motivate tecniche di campionamento relativamente
  - all'acquisizione delle entrate
  - all'effettuazione delle spese
  - all'attività contrattuale
  - all'amministrazione dei beni
  - alla completezza della documentazione
  - agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione entro un termine non inferiore a 20 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'organo esecutivo
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali
- verifiche ordinarie trimestrale di cassa e verifiche straordinarie di cassa (articoli 223 e 224 TUEL)
- verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria
- verifica trimestrale del conto degli agenti contabili interni (econo, consegnatario di beni, polizia municipale, farmacia comunale, ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico).

Al riguardo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera 10/2004<sup>[4]</sup> ha osservato

come “numerose sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili e di regolarità economico-finanziaria. Trattasi, in sostanza, dell'applicazione, in sede di verifica, dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione.

Inoltre i revisori – e qui la loro azione è imprescindibile, oltre che di grande rilievo – sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).

Fondamentale –anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori- è “l'attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.). Alla lettera b) dello stesso art., è previsto l'intervento consultivo dei revisori sull'intera attività di programmazione che l'Ente locale, in sede di previsione, intende svolgere nell'esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatori della gestione ed, in particolare, il bilancio annuale di previsione (con la specificazione, tra l'altro, sia del fondo di riserva e dell'ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi); la relazione previsionale e programmatica (che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a quello del bilancio pluriennale); il bilancio pluriennale di competenza (che, anch'esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione nel cui ambito territoriale l'Ente è compreso e comunque temporalmente non inferiore a tre anni); gli altri allegati, elencati nell'art. 172 del testo unico.

La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.

Nei pareri dell'organo di revisione deve essere espresso “un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile”.

L'attività consultiva dei revisori investe tutta la gestione finanziaria dell'Ente in ogni suo singolo settore e si manifesta mediante pareri obbligatori, con i quali sono “suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”. L'organo consiliare peraltro “è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte” dai revisori, i quali, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell'art. 239), devono redigere una “relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto”.

Tale relazione –che, come è noto, deve contenere la citata “attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione”– chiude il circuito della verifica sull'attività gestoria, nel senso che questa, iniziata con l'atto previsionale, termina con il rendiconto finale.

Inoltre, l'organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale –ai sensi dell'art. 223 del testo unico– alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l'Ente, per suo tramite, opera all'esterno. Come all'esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, “pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità” (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).

Il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell'Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:

- il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all'“acquisto di beni e servizi” devono essere “trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo”, per i fini dalla norma stessa previsti;
- il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l'altro, “agli organi di controllo”;
- i commi 1 e 2 dell'art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un'“acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze”;

- i commi 16 e 17 dell'art. 29 della legge 289, per i quali "il collegio dei revisori verifica il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio."

A tali previsioni normative vanno aggiunte le recenti disposizioni della legge 191/2004 che hanno introdotto nuove funzioni di controllo per l'organo di revisione relativamente agli studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, nonché per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (art. 1 commi 9-11).

Inoltre, l'organo di revisione nell'esercizio del proprio operato deve osservare il disposto del comma 2 dell'art. 2 del dlgs. 286/1999, secondo cui le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

### **Verifiche effettuate sull'attività svolta**

La Corte dei conti ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi sistematica di quanto risulta da tutti i verbali dell'anno 2003, nonché del parere sul rendiconto relativo al medesimo esercizio finanziario, approvato nel 2004. Le verifiche hanno tenuto conto esclusivamente dell'attività risultante dai verbali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 237 del testo unico, "il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate". Non sono stati pertanto presi in considerazione adempimenti diversi da quelli risultanti per iscritto, sia in ragione dell'obbligo preciso previsto dalla legge e della impossibilità di verificare attività svolte non risultanti dai verbali, sia soprattutto per la considerazione essenziale che solo laddove il lavoro dei revisori si sia tradotto in una verbalizzazione adeguata può essere di utilità all'organo consiliare rispetto al quale l'organo di controllo interno ha una funzione ausiliaria.

Le verifiche effettuate da questa Corte hanno riguardato:

1. le principali criticità riscontrate e i rilievi formulati
2. l'idoneità normativa
3. la tempistica del ciclo di bilancio e della rendicontazione
4. l'idoneità della programmazione
  - principi
  - relazione previsionale e programmatica
  - bilancio e allegati
5. la correttezza della gestione
  - esercizio provvisorio
  - variazioni di bilancio del consiglio e della giunta municipale
  - verifica dello stato di attuazione
  - verifica degli equilibri di bilancio
6. la correttezza del rendiconto e degli allegati
7. la verifica del sistema di controllo interno
8. la regolarità delle procedure di entrata
  - in generale
  - tributi
  - entrate extra tributarie
9. la regolarità delle procedure di spesa
  - impegni, liquidazioni, mandati, ritardi
  - rispetto vincoli di destinazione
  - debiti fuori bilancio
10. i servizi per conto terzi
11. la vigilanza su
  - attività contrattuale
  - adempimenti del sostituto d'imposta
  - adempimenti IVA
  - adempimenti previdenziali
12. resa del conto degli agenti contabili

- tesoriere
  - economo
  - polizia municipale
  - farmacia comunale
  - servizi demografici
  - consegnatario e magazzino
13. verifiche sul patrimonio
- in generale
  - inventari
  - patrimonio
  - investimenti
  - piano economico - finanziario

## **Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune diPortopalo**

### **Struttura e organizzazione dell'ufficio**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economo, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica ma sufficiente a comprendere l'attività di verifica svolta comprende l'indicazione del campione analizzato (per l'economo), anche se talora perfezionabile.

### **Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione**

L'organo di revisione sembra non avere riscontrato criticità nella gestione del Comune: infatti, i verbali danno sempre solo atto del mero oggetto dell'attività svolta.

Non sono stati riscontrati da parte dei revisori fatti di rilevanza penale.

Non risultano riscontrate neanche gravi irregolarità di gestione<sup>[5]</sup>.

### **Attività svolta relativamente al bilancio di previsione**

Il parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 2003 è stato redatto su una bozza prestampata nella quale sono stati aggiunti i dati numerici rilevati e mezza pagina di conclusioni.

Il parere appare esclusivamente certificativo.

Relativamente alla relazione previsionale e programmatica l'organo di revisione ha verificato che in tale documento fossero presi in esame la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate, la predisposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. In particolare è stato accertato che per le entrate la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. Per la parte spesa il revisore ha verificato che la relazione è stata redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di

investimento. Ha inoltre dato atto che la relazione comprende i programmi indicati nel bilancio annuale definendone le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. Per tali motivi ha ritenuto la relazione esaustiva.

Relativamente al bilancio pluriennale il revisore ha verificato la conformità alle norme di legge del medesimo documento. Ha inoltre verificato la struttura per programmi, titoli, servizi di interventi e la coincidenza degli stanziamenti del bilancio pluriennale con quelli del bilancio annuale di competenza.

Non ha ritenuto il revisore di svolgere osservazioni.

Relativamente al programma triennale dei Lavori Pubblici il revisore ha solo preso visione della relativa proposta.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Risulta del tutto assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, al quale è utilissimo fornire spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

### **Relazione sul rendiconto**

La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, invero molto ben articolata, relativa al solo conto di bilancio.

L'organo di revisione ha attestato la conformità alle disposizioni di legge del rendiconto.

Nella relazione si dà atto della verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed in particolare dell'effettuazione delle variazioni, del riequilibrio delle gestioni pregresse, del riequilibrio della gestione di competenza, della corretta redazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Si dà atto della correttezza del conto del tesoriere e delle risultanze complessive, che sono risultate concordare con le risultanze finali del conto consuntivo. Il revisore ha dato atto di aver verificato la regolarità delle reversali e dei mandati di pagamento.

È stata verificata la gestione dei residui, ritenendo soddisfacente la percentuale di riscossione di quelli attivi ed evidenziando come l'ammontare dei medesimi, a causa dei trasferimenti statali e regionali, aveva un'eccessiva consistenza all'inizio dell'esercizio.

Anche relativamente ai residui passivi l'organo di revisione ha ritenuto soddisfacente l'indice relativo ai pagamenti.

Non ha ritenuto di svolgere osservazioni sul riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dal responsabile del servizio finanziario.

Valutazioni positive il revisore ha espresso anche in relazione alla gestione di competenza, in particolare per il rapporto tra accertamenti e previsioni assestate, al rapporto tra accertamenti e riscossioni, al rapporto tra spesa e previsioni e impegni e pagamenti per la competenza.

Analoghe valutazioni sono state espresse in relazione alle entrate in conto capitale, evidenziando come ritardi sono dovuti ai finanziamenti regionali.

Accurata anche la sezione dedicata alle partite di giro.

Relativamente alla gestione patrimoniale è stato solo osservato che la tenuta dell'inventario risulta regolare, mentre non risulta definita la redazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali con il Comune di Pechino, relativamente al quale si sollecita la definizione.

Dando infine atto del risultato positivo di amministrazione, sia pure per un importo minimo di 906,02 euro, il revisore ha quindi attestato la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione dell'esercizio 2003.



La sezione finale della relazione è dedicata all'efficienza, produttività e l'economicità della gestione, con un utile rappresentazione dei principali indicatori dell'ente.

La relazione si conclude con rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, suggerendo l'informatizzazione del servizio di polizia municipale e un maggior impegno nella lotta all'evasione fiscale con particolare riguardo agli immobili locati nel periodo estivo. Si invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi per la realizzare dell'impianto di depurazione fine della salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

In sostanza la relazione al rendiconto appare correttamente impostata su una bozza predisposta, ma arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale, tenuto conto delle dimensioni del piccolo Comune.

### **Verifiche relative alle variazioni di bilancio**

Relativamente alle variazioni di bilancio sono state spiegate le necessità nuove e i motivi che hanno condotto alla proposta di variazione, valutandone la fondatezza e le giustificazioni.

Le verifiche effettuate, almeno a quanto risulta dai verbali, sono sostanzialmente tese ad accertare che sia assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio.

### **Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio**

Relativamente alla variazione di assestamento generale di bilancio, il revisore ha nei verbali dato atto dello svolgimento delle verifiche di legge.

Non risulta che si sia provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

### **Verifiche relative alle entrate**

Non risultano gli accertamenti svolti sull'attività di controllo dei versamenti, recupero dell'evasione, sullo stato ed i motivi del contenzioso, sulle azioni di perseguimento dei crediti tributari nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché sulla tempestività dei rimborsi ed il rispetto dei termini, sulla corretta notifica dei singoli atti impositivi, sull'approvazione dei ruoli nelle misure deliberate o di legge, sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative comminate per omissioni.

### **Verifiche relative alla spesa**

Anche relativamente alla spesa, le verifiche effettuate risultano essere concentrate sugli aspetti generali e limitate ai pareri inerenti i documenti di bilancio, senza calarsi concretamente negli aspetti procedurali e nei singoli problemi gestionali. Sostanzialmente l'attività sembra essersi limitata alla verifica delle risultanze di bilancio, senza concretamente assumere una funzione di effettiva vigilanza.

Nei verbali sulle verifiche di cassa e sulla tesoreria si afferma genericamente che sono state effettuate.

Non si ha traccia nei verbali di alcuna verifica su singoli atti.

Risulterebbe utile inoltre esaminare alcune categorie di atti, quali i provvedimenti che dispongono

spese derivanti da deliberazioni con pareri non favorevoli, le spese per forniture o lavori affidati a mezzo di trattativa privata, l'esame delle indennità e premi al personale dipendente, con l'esame delle parcelle professionali per pareri, consulenze e incarichi, l'esame delle spese per studi di fattibilità e progetti di massima, l'esame di ciascuna spesa per liti, transazioni e simili, il rispetto dei vincoli di stanziamento, il rispetto delle procedure CONSIP (per i periodi in cui è obbligatorio ricorrervi).

Non risultano inoltre effettuate verifiche sui fondi a destinazione specifica e vincolata.

### **Vigilanza sull'attività contrattuale**

Non risulta effettuata alcuna verifica relativamente a tale obbligatorio accertamento.

La verifica a campione sui contratti potrebbe riguardare se sia individuato il responsabile del procedimento, ossia il dipendente incaricato della gestione del contratto e del controllo della sua corretta attuazione; se sia indicato il termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; se siano previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali; se sia prevista, a tal fine, una congrua fideiussione (di norma il 10 % del valore del contratto) a carico del fornitore; se sia indicato il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali (ricordando a tal proposito che in mancanza di una diversa indicazione tale termine è di 30 giorni).

Per quanto riguarda in particolare i contratti per la realizzazione di opere pubbliche, se sia previsto il termine entro cui, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, debba procedersi alla stipula del relativo contratto, nonché il termine entro cui, dopo la stipula del contratto, debba procedersi alla consegna dei lavori ed all'inizio dei medesimi; se sia indicato il programma temporale dell'intervento, con l'indicazione del termine entro cui devono essere completate le diverse e successive fasi della lavorazione, nonché delle penali applicabili in caso di immotivato mancato rispetto di tali termini; se nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture venga sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e sia provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno o prenotazione di spesa.

### **Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali**

Non risultano dai verbali effettuati i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

Per gli adempimenti IVA potrebbe accertarsi se c'è corrispondenza fra le annotazioni sui registri Iva e i valori indicati nel bilancio per le attività individuate come "rilevanti ai fini Iva; se l'Iva a credito verso l'erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al momento del pagamento (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/72); se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato tempestivamente il relativo corrispettivo; se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall'art. 27, d.P.R. n. 633/72; se è stato versato l'eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine; se è stata presentata la dichiarazione annuale entro i termini verificandone anche la completezza; se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni.

Per gli adempimenti del sostituto d'imposta potrebbe verificarsi se per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi l'ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di lavoro dipendente, per reddito assimilato al lavoro dipendente, per reddito di lavoro autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 81, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/86), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del compenso; se si è

provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpeg effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, d.P.R. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso; se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle ritenute alla fonte sui redditi e compensi erogati nell'anno, con termine ultimo il 31 marzo (il 15 marzo a decorrere dall'anno 2004, ai sensi del decreto n. 126/2003) o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 23, d.P.R. n. 600/73 (art. 7-bis, d.P.R. n. 600/73); se è stato presentato il Modello 770, ordinario e/o semplificato, entro il termine previsto (il 770 dovrebbe essere firmato anche dal presidente il collegio o revisore unico).

Relativamente alla vigilanza sugli adempimenti previdenziali se si è provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (entro il 16 del mese successivo) per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 6 della legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. n. 917/86) e per i dipendenti con contratto a termine; se si è provveduto al versamento dei contributi Inpdap sugli emolumenti dei dipendenti entro il 15 del mese successivo (art.22, comma 3, d.l. 359/97 convertito in l.440/87); se è stata presentata all'Inail la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 44, d.P.R. n. 1124/65); se tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, sono stati iscritti all'Inail per le attività soggette a copertura assicurativa; se sono state inviate all'Inpdap le denunce mensili delle retribuzioni di ciascun dipendente, (art.22, comma 4, d.l. 359/97 convertito in l.440/87) come chiarito dalla circolare n. 1/2003 del 10/01/2003; se per gli amministratori che sono lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa si è provveduto a versare i contributi ai rispettivi istituti previdenziali.

### **Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili**

Relativamente alla resa del conto il revisore ha controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge.

Tuttavia, non risulta alcun altro accertamento dai verbali che contengono le verifiche trimestrali di tesoreria, che sono state effettuate con regolarità trimestrale, ma hanno solo accertato la corrispondenza dei dati generali dell'ente con le risultanze complessive del tesoriere.

Anche relativamente all'economista sono state effettuate regolarmente con cadenza quadrimestrale le verifiche di cassa, limitando tuttavia il campione di verifiche a circa tre documenti di entrata e tre di spesa, attestando la conformità di tali atti alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità. Il campione potrebbe essere più ampio.

### **Verifiche sull'amministrazione del patrimonio**

Relativamente alla contabilità patrimoniale l'organo di revisione si è limitato ad una breve osservazione riportata nella relazione al rendiconto.

La verifica dell'organo dovrebbe riguardare la corretta tenuta dell'inventario, l'accertamento che la valutazione dei beni sia eseguita secondo le disposizioni di legge e che l'acquisto dei beni sia coerente con i programmi dell'ente, che siano state adeguatamente ponderate le alternative tra leasing/locazione/acquisto/riparazione bene in uso, che il patrimonio sia adeguatamente protetto tramite assicurazioni e organi di vigilanza, che i locali dove si trovano i beni siano controllati con periodicità programmata e vi sia un monitoraggio sulla manutenzione.

# Analisi dei principali indicatori

## Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili

La Corte dei conti, seguendo un approccio che valorizza il ruolo collaborativo dando fiducia all'ente locale, ha ritenuto di concentrarsi su un'analisi di secondo grado, senza verificare direttamente l'attività dei singoli uffici e gli aspetti attinenti le legittimità degli atti, utilizzando gli indicatori di bilancio<sup>[6]</sup> quale cartina di tornasole della correttezza delle verifiche effettuate dai revisori (esistenza della rilevazione degli squilibri e coincidenza dei giudizi rispetto ai dati elaborati) rispetto ad un ristretto numero di dati contabili particolarmente significativi e della salubrità economico-finanziaria dell'ente, intesa essenzialmente quale capacità di gestione efficiente ed efficace.

È tuttavia necessario osservare come in considerazione delle scarse osservazioni critiche rivolte dal revisore rispetto alle risultanze economico-finanziarie dell'ente, che per lo più si è limitato ad una mera elencazione dei dati raccolti, non è possibile in molti casi procedere ad un riscontro, sia pure indiretto, delle indicazioni fornite, dovendosi quindi limitare il contributo, per molti settori, ad una valutazione dei principali aggregati, suggerendo indagini eventualmente non effettuate dall'organo di revisione e ritenute opportune per l'esercizio della funzione strumentale di ausilio nei confronti del Consiglio.

Il metodo con il quale sono stati calcolati i singoli indici è specificato fra parentesi a fianco di ognuno di essi.

## Descrizione dei dati contabili<sup>[7]</sup>

Si riportano nelle seguenti tabelle i principali indicatori di bilancio del Comune.

### PORTOPALO DI CAPO PASSERO ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO Anno di analisi: 2003

#### RISULTATI COMPLESSIVI

Risultato di amministrazione:	(avanzo)	+ 49.263,10
Risultato della gestione di competenza:	(avanzo)	+ 41.509,83
Risultato della gestione di residui:	(pareggio)	+ 0,00

#### INCIDENZA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE

Incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate correnti (risultato di amministrazione / accertamenti tit. I+II+III):	2,30%
Incidenza del risultato della gestione di competenza sulle entrate correnti (risultato della gestione di competenza / accertamenti tit. I+II+III):	1,93%
Incidenza del risultato della gestione residui sulle entrate correnti (risultato della gestione residui / accertamenti tit. I+II+III):	0,00%

#### ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Previsioni definitive	Accertamenti o impegni
-----------------------	------------------------

Entrate correnti (tit. I+II+III):	2.735.141,00	2.146.073,15
Oneri di urbanizzazione e altre entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti:	100.000,00	54.385,05
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente destinato al finanziamento delle spese correnti:	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio:	0,00	0,00
Spese correnti (tit.I):	2.659.544,00	2.064.800,84
Quote capitale mutui e altri prestiti in estinzione:	75.797,00	75.796,21
Equilibrio finanziario di parte corrente:	+ 99.800,00	+ 59.861,15

--

LA GESTIONE DI CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di competenza:	1.802.611,06
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:	2.072.107,62
Risultato di cassa della gestione di competenza:	-269.496,56

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:	+ 0,00
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:	979.236,25
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:	594.821,32
Risultato di cassa della gestione residui:	+ 384.414,93

VELOCITA' DI RISCOSSIONE

Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	44,15%
Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	59,58%

Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	22,21%
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	3,47%
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	0,00%
Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	20,67%

#### VELOCITA' DI PAGAMENTO

Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	58,30%
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	1,86%
Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	14,02%
Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	21,77%

#### SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	84,80%
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	57,18%
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	28,44%
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	25,67%
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	0,00%
Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	70,98%

#### SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	26,77%
Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	22,46%
Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	100,00%
Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	63,18%

#### FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	86,47%
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	84,59%
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	21,14%
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	44,38%
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	15,41%

## FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	49,26%
Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	11,62%
Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	8,18%

## REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	101,05%
Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	80,77%
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	50,34%
Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	4,55%
Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	0,00%
Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	22,73%

## REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni definitive):	77,64%
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni definitive):	3,61%
Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni definitive):	14,02%
Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni definitive):	22,73%

## INDICI VARI

Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III):	43,82%
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III):	29,24%
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III):	56,18%
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui passivi iniziali):	22,33%
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo interessi passivi / impegni spese correnti):	42,46%
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III):	44,39%
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo del personale / spese correnti):	40,20%
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale accertamenti di competenza):	72,57%
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. I+II+III):	77,29%
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di competenza):	76,13%

Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit. I / impegni di competenza tit. I):	61,93%
Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni definitive spese correnti):	22,36%
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione):	260,60
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):	173,88
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit. II / popolazione):	334,05
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione):	572,13
Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / popolazione):	51,06

## ANALISI PER INDICI DEL CONTO ECONOMICO

Anno di analisi: 2003

### SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione	2.145.985,94
Costi della gestione	2.181.889,70
<i>Risultato della gestione</i>	-35.903,76
Proventi da aziende speciali ecc.	0,00
Costi da aziende speciali ecc.	3.800,00
<i>Risultato della gestione operativa</i>	-39.703,76
Proventi finanziari	87,21
Oneri finanziari	46.714,76
<i>Proventi - oneri finanziari</i>	-46.627,55
Proventi straordinari	0,00
Oneri straordinari	273,29
<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	-273,29
<i>Risultato economico di esercizio</i>	-86.604,60

### ANALISI PERCENTUALE DEI PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

#### PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari	627.544,82	29,24%
Proventi da trasferimenti	1.205.582,29	56,18%
Proventi da servizi pubblici	247.341,71	11,53%
Proventi da gestione patrimoniale	22.000,00	1,03%
Proventi diversi	43.517,12	2,03%
Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
Totale	2.145.985,94	100,00%

#### ONERI DELLA GESTIONE:



Personale	830.063,06	38,04%
Acquiso di materie prime e/o beni di consumo	298.992,38	13,70%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi	719.678,33	32,98%
Utilizzo beni di terzi	4.520,91	0,21%
Trasferimenti	99.304,09	4,55%
Imposte e tasse	59.551,21	2,73%
Quote di ammortam. di esercizio	169.779,72	7,78%
Totale	2.181.889,70	100,00%

### **Brevi osservazioni sui principali indicatori**

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore alla gestione finanziaria.

Tuttavia si deve osservare come la gestione della cassa per la competenza abbia dato un valore negativo, la velocità di riscossione a volte sia bassa, soprattutto per il titolo IV di entrata, condividendo le osservazioni del revisore circa le mancate entrate finanziarie.

Condivisibili anche le osservazioni del revisore relativamente ai pagamenti, alla realizzazione delle entrate, in particolare del titolo IV, e delle spese, in particolare del titolo II.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni di non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

## **Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità**

### **Premessa**

La disciplina vigente a livello statale e regionale ha valorizzato l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.

Vi è comunque un'indiscussa rilevanza dello Statuto e del regolamento di contabilità nella disciplina dell'organo di revisione, documenti che rappresentano la base per una corretta impostazione dell'attività pratica che l'organo va a svolgere. Per tale ragione si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.

Nel regolamento è opportuno prevedere la disciplina accessoria ed integrativa rispetto a quella fondamentale contenuta nelle norme di legge ed eventualmente nello Statuto. Tuttavia, proprio nella minore forza che il regolamento ha rispetto allo Statuto, esso deve essere innanzitutto coordinato con il primo e deve contenere solo quelle disposizioni alle quali non si ritenga opportuno attribuire rango statutario.

La Corte non ritiene in questa sede opportuno valutare i collegamenti eventualmente previsti dai documenti normativi sottoposti ad esame tra i vari organi di controllo interno, ed in particolare tra l'organo di revisione e il controllo di gestione, riservandosi di chiarire tale delicato profilo nell'ambito delle future indagini che andrà a programmare.

La disciplina riservata all'organo di revisione nello Statuto e nel regolamento di contabilità è di

sostanziale recepimento e rinvio alle disposizioni di legge.

### **Nomina e selezione del revisore**

La disciplina prevista dal Comune per l'individuazione dei componenti del collegio di revisione appare perfezionabile.

Sotto il profilo dell'economicità della scelta, fermo restando che per una funzione così delicata vanno privilegiati anche criteri quali l'esperienza e la professionalità acquisita, che il comune ha cercato di garantire con la deroga al numero massimo di enti consentiti, deve osservarsi come, scelta una griglia di professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del compito, l'ente potrebbe opportunamente prevedere una sorta di gara, relativamente alle funzioni ulteriori aggiuntive, attribuite dal Consiglio all'organo di revisione, non relativa, ovviamente, ai compensi per le competenze istituzionali, che sono stabiliti dagli organi professionali e con decreto ministeriale.

Per la procedura di selezione non è prevista una ricerca degli aspiranti, o almeno una scelta su un numero limitato di candidati preselezionati aventi particolari requisiti (ad esempio la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o la comunicazione agli ordini professionali interessati oppure l'indicazione da parte di questi ultimi; tra i requisiti: avere esperienza maturata precedentemente o contestualmente presso altro ente locale, esercitare la professione da almeno un certo numero di anni quale titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo...). Una forma di selezione risulterebbe essere opportuna al fine di garantire una maggiore indipendenza nella nomina, piuttosto che rimettere ad un rapporto assolutamente ed esclusivamente fiduciario l'attribuzione dell'incarico, circostanza che potrebbe astrattamente comportare una minore indipendenza del revisore rispetto alle forze politiche dalle quali è stato nominato.

Non sono previsti criteri per la nomina in caso di pari punteggio ottenuto da due candidati, circostanza che, astrattamente, potrebbe comportare una difficoltà nell'elezione del candidato e la necessità di ripetere la votazione.

Sarebbe opportuno prevedere meccanismi automatici per tale ipotesi (ad esempio la maggiore anzianità), anche al fine di scongiurare l'eventuale possibilità di disaccordo nella nomina e di rinvio della votazione stessa e, quindi, di ritardo nella nomina.

Non sono previsti termini per la notifica della delibera di incarico e per l'accettazione della nomina. La Corte osserva come un regime di pubblicità assicuri certezza nell'accettazione dell'incarico e potrebbe garantire tempi sicuri per lo svolgimento dell'espletamento dei compiti del revisore. E' anche opportuno inserire nello Statuto o nel regolamento un'accettazione del revisore, che, diversamente, potrebbe astrattamente essere nominato pur in presenza di eventuali cause di incompatibilità o senza un suo consenso, ipotesi invero difficilmente configurabile in quanto è ipotizzabile una richiesta del revisore stesso per la nomina o, quanto meno, un preventivo e informale accordo prima della scelta.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che il revisore produca, entro un certo numero di giorni, oltre alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali, l'inesistenza di cause di incompatibilità e inesigibilità e il rispetto del numero massimo di incarichi rivestiti presso gli enti locali, compreso quello che si accetta.

Lo Statuto non ha previsto ulteriori fattispecie di incompatibilità, che potrebbero essere ulteriormente integrate con la partecipazione a società appaltatrici, concessionarie di opere e servizi dell'ente, la presenza di liti con l'ente o istituzioni e organismi da esso dipendenti, in quanto garantiscono ulteriormente l'indipendenza dell'organo di revisione.

Non è prevista l'ipotesi in cui l'incarico venga attribuito a dipendenti pubblici. Giova rammentare

che il dipendente pubblico che assume l'incarico di revisore non deve essere dipendente del Comune, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana nella cui circoscrizione si trova il Comune, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili in quanto non è consentito l'esercizio di attività libero professionale, e quindi l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e deve esserci l'autorizzazione dell'ente da cui dipende.

In caso di nomina di un dipendente pubblico è prevista anche la riduzione del compenso spettante ordinariamente. Qualora tale disposizione non venisse rispettata si avrebbe come conseguenza un danno erariale. E' pertanto opportuno, anche se tali conseguenze discendono dalla legge, rammentare espressamente nello statuto o nel regolamento tali peculiarità, anche al fine di consentire un maggiore controllo ai consiglieri comunali.

### **Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente**

Il regolamento ha disciplinato espressamente le disposizioni riguardanti l'attività di collaborazione con l'organo consiliare, in maniera sufficientemente articolata, ma senz'altro suscettibile di miglioramenti. Se da un lato la normativa prevede espressamente le attività che il revisore deve compiere, la formulazione generica utilizzata dal legislatore statale e regionale induce l'ente locale ad una scelta. Una tipizzazione dell'attività da svolgere offre garanzie di certezza sulle verifiche che l'organo di revisione andrà a svolgere. Inoltre, la previsione di clausole generiche che prevedano eventuali possibilità di ulteriori verifiche e controlli laddove il revisore lo ritenga opportuno, impedirebbero di comprimere eccessivamente le libertà e l'autonomia del controllore, contemperando l'esigenza di certezza alla necessità di spaziare, evitando agli uffici possibili settori privi di controllo.

Sono state attribuite ulteriori funzioni con Statuto e regolamento all'organo di revisione, caratterizzando l'organo anche mediante il riconoscimento di un ruolo consultivo.

In considerazione della delicatezza della funzione dell'organo di revisione, valorizzato ulteriormente dai recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge 191/04 e dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene assolutamente necessario che Consiglio eserciti un costante controllo sull'attività svolta dall'organo di revisione, anche provvedendo ad una migliore disciplina delle procedure sanzionatorie degli adempimenti a carico dell'organo di revisione, affinché tale ufficio ausiliario possa risultare effettivamente strumento di riferimento per tutti i consiglieri comunali che per la collettività che essi rappresentano.

### **Funzionamento**

Il funzionamento della disciplina organizzativa e procedurale del collegio dei revisori è in parte stabilito dal regolamento dell'ente.

Una disciplina non eccessivamente tassativa, ma esemplificativa e procedurale, consente un più chiaro rapporto tra l'organo di revisione, gli uffici e gli amministratori.

---

[1] Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1 . La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente art.:

a ) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b ) verifica altresì il rendiconto generale della Regione.

2 . La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3 . La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".

[2] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli Enti locali - esercizio 2001, delibera n. 6/2003, cap. 4.3, pagg. 273 ss.

[3] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[4] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[5] A titolo esemplificativo si riportano le principali irregolarità che i revisori dovrebbero segnalare: esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno, irregolare tenuta della contabilità, variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio, evidente mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima delle spese, mancanza di pareri sugli atti amministrativi, gestione provvisoria non autorizzata, utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi, mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento, mancata adozione dei piani economico-finanziari quando previsti, mancata resa del conto degli agenti contabili, mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta, mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, mancato adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione, esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura, esistenza di gestioni fuori bilancio, mancata tenuta degli inventari, mancata adozione della delibera di disesto, violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili, non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stabilità, mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale, mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa, mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la "par condicio" dei concorrenti, rilevazione di reati commessi durante la gestione.

[6] Gli indicatori di bilancio, sono quozienti fra valori e/o quantità tratti dai documenti programmatici e consuntivi dell'ente locale o da elementi extra contabili (quali ad esempio il numero degli abitanti o dei dipendenti).  
È possibile determinare una gran quantità di indici, sia di efficacia sia di efficienza; essi servono a stimolare l'efficacia gestionale e sono suscettibili di essere utilizzati per il controllo interno.  
Gli indicatori consentono di verificare l'evoluzione della finanza locale (ad esempio gli indici di autonomia finanziaria, autonomia impositiva, intervento erariale e intervento regionale), di porre le basi per un diverso rapporto tra ente e cittadino (ad esempio indice di pressione finanziaria, pressione tributaria, indebitamento locale pro capite), di valutare la rigidità del bilancio (ad esempio indicatori della rigidità della spesa corrente, dell'incidenza degli interessi passivi sui mutui sulle entrate correnti, indicatore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti), nonché di valutare meglio la struttura organizzativa (ad esempio rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti e rapporto tra dipendenti e popolazione). Può pertanto sottolinearsi l'importanza dell'analisi di bilancio per la trasparenza nei confronti dei cittadini e l'efficienza gestionale dell'ente locale. Molti indicatori sono peraltro obbligatori per legge; su di essi ci soffermeremo nel corso della relazione. Nella presente analisi sono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali che dovrebbero evidenziare i principali aspetti contabili dell'ente al fine di verificarne la coincidenza con le osservazioni dell'organo di revisione.

[7] Software di elaborazione Analisi di bilancio, IPSOA



[redazione](#) [tutte le news](#) [tutti gli eventi](#) [come contattarci](#) [copyright](#)



[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 6:44 |  [commenti \(0\)](#) | 

24 luglio 2006

**Corte dei Conti Analisi conoscitiva sull'attività dei Revisore degli enti locali della regione siciliana Comune di Portopalo di Capo Passero**

Relazione




# CORTE DEI CONTI

**Sezione di controllo per la Regione Siciliana**

---

**ANALISI CONOSCITIVA SULL'ATTIVITÀ DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PORTOPALO CAPO PASSERO**

---

**Magistrato istruttore: dott. Andrea Liberati**

**Funzionario che ha collaborato alla presente indagine: dott.ssa Maria Manganaro**

**Depositata in segreteria il 23 novembre 2005**

## **INDICE**

[Sintesi e conclusioni](#)

[Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione](#)  
[Considerazioni di carattere generale](#)  
[Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria](#)  
[Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge](#)  
[Verifiche effettuate sull'attività svolta](#)  
[Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune di Piazza Armerina](#)  
[Struttura e organizzazione dell'ufficio](#)  
[Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione](#)  
[Attività svolta relativamente al bilancio di previsione](#)  
[Relazione sul rendiconto](#)  
[Verifiche relative alle variazioni di bilancio](#)  
[Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio](#)  
[Verifiche relative alle entrate](#)  
[Verifiche relative alla spesa](#)  
[Vigilanza sull'attività contrattuale](#)  
[Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali](#)  
[Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili](#)  
[Verifiche sull'amministrazione del patrimonio](#)  
[Analisi dei principali indicatori](#)  
[Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili](#)  
[Descrizione dei dati contabili](#)  
[Brevi osservazioni sui principali indicatori](#)  
[Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità](#)  
[Premessa](#)  
[Nomina e selezione del revisore](#)  
[Attività di collaborazione con i vari organi dell'ente](#)  
[Funzionamento](#)

## **Sintesi e conclusioni**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato nell'anno 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economista, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica, ma sufficiente per comprendere l'attività di verifica svolta, anche con indicazione del campione analizzato (per l'economista), talora perfezionabile.

In considerazione del preciso obbligo di legge di verbalizzazione delle attività svolte, ex articolo 239 TUEL, non possono essere prese in considerazione attività che non risultino espressamente per iscritto.

Sostanzialmente si può osservare come il parere al bilancio preventivo sia stato mutuato da una bozza preesistente e come appaia completo sotto il profilo descrittivo e certificativo.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del servizio finanziario.

Complessivamente è prevalente l'aspetto descrittivo, mentre risulta assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa offrire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, per fornire utilissimi spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

La relazione della revisione al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, ben articolata, relativa al solo conto del bilancio.

Relativamente al rendiconto il revisore ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione.

In sostanza, tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'ente e della natura monocratica dell'organo, la relazione appare correttamente arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale.

L'organo di revisione ha inoltre svolto ulteriori osservazioni propositive di indubbia utilità.

Risultano regolarmente svolte le obbligatorie verifiche di cassa, anche se i relativi accertamenti sembrano essersi limitati ad una verifica dei risultati complessivi.

Non risulta effettuata sistematicamente l'attività di vigilanza.

La verifica a campione sui contratti non risulta dai verbali, così come i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

L'attività sulla verifica delle entrate e delle spese risulta limitata ai soli aspetti generali e complessivi.

Relativamente alla resa del conto il revisore ha regolarmente svolto le verifiche quadrimestrali di tesoreria e sulla cassa dell'economo.

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore sulle risultanze della gestione finanziaria.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

La disciplina riservata all'organo di revisione appare corretta, ma sintetica ed essenziale, sia nello Statuto che nel regolamento di contabilità.

È senz'altro perfezionabile la regolamentazione prevista con ulteriori previsioni analitiche qualora il consiglio ritenga di disciplinare più strettamente i rapporti tra l'organo, gli uffici e gli organi politici dell'ente.

## **Scopo, modalità procedurali dell'indagine, struttura della relazione**

I controlli sull'attività posta in essere dall'organo di revisione economico - finanziaria del Comune sono stati svolti in esecuzione della deliberazione n. 14/2003 della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana con la quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulle gestioni delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2004. Per l'attuazione di tale indagine è stato scelto un campione della realtà regionale composto di 18 enti di cui nove (uno per provincia) con collegio dei revisori e nove (uno per provincia) con revisore unico, avendo cura di non interessare enti già coinvolti in altre indagini di controllo.

Il dlgs. 200/99 prevede che nella Regione siciliana la Corte dei Conti verifichi il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione<sup>[1]</sup>.

L'indagine si propone lo scopo di verificare la correttezza dell'attività dei revisori nell'ente locale per gli atti amministrativi e contabili, sottoposti al controllo di tale organo interno, essenziale dopo la riforma del titolo V e l'eliminazione dei controlli esterni, anche nella Regione Siciliana.

In altri termini s'intende verificare quale sia il grado di affidabilità raggiunto dai singoli enti locali in Sicilia nel controllo interno dei revisori suggerendo eventuali possibilità di miglioramento nella gestione di tale attività di controllo di primo livello.

Nella presente indagine la Corte ha preferito seguire una metodologia che coinvolgesse sia gli operatori amministrativi sia i rappresentanti politici, utilizzando appositi questionari, esaminando direttamente tutti i verbali dell'organo di revisione, lo Statuto e il regolamento di contabilità (limitatamente alla disciplina dell'organo di revisione), nonché procedendo all'analisi del riepilogo generale delle entrate e delle spese e del quadro generale riassuntivo dei risultati differenziali elaborando da tali prospetti specifici indicatori di bilancio, idonei a verificare eventuali difficoltà gestionali dell'ente e quindi, indirettamente, la correttezza delle indicazioni dei revisori. In considerazione della non omogeneità delle verifiche effettuate dagli organi di revisione di tutti gli enti, ma al contempo per l'esigenza di standardizzazione dei controlli su un campione significativo, le analisi effettuate sugli indicatori consentono di rilevare solo fenomeni macroscopici e si propongono il fine di offrire spunti di riflessione per l'amministrazione e i revisori stessi verso un modo di operare più moderno, che vada oltre il mero rispetto della legalità per coinvolgere anche l'efficienza e l'economicità della gestione.

La struttura della relazione prevede una prima parte dedicata alle verifiche svolte in concreto dai revisori, che consente di comprendere quanto può essere prezioso l'ausilio di tale organo, verificando come esso abbia operato nell'ultimo esercizio finanziario fino alla relazione sull'ultimo rendiconto disponibile.

Una seconda parte è dedicata all'osservazione dei principali indicatori di bilancio: questo approfondimento intende dare un'idea del reale andamento della gestione finanziaria dell'ente e della correttezza delle indicazioni fornite dai revisori. E' un po' la cartina di tornasole dell'attività svolta da questi. Tale sezione intende fornire una sorta di verifica concreta alle osservazioni dei revisori e formulare un giudizio sull'attendibilità delle osservazioni dai medesimi formulate, soprattutto sotto un profilo di efficacia ed efficienza, evidenziando eventuali criticità dell'ente e valutando se esse coincidano con le osservazioni dei revisori ed è arricchita di definizioni, che pur scontate per i tecnici, cercano di rendere più facilmente accessibile ai consiglieri comunali, ed alla collettività che essi rappresentano, l'analisi degli elementi finanziari dell'ente.

Un'ultima parte della relazione prende in considerazione l'autonomia statutaria e regolamentare relativamente alla disciplina dell'attività dell'organo di revisione, suggerendo eventuali variazioni statutarie e regolamentari, ritenute utili per una maggiore efficienza del sistema di revisione economico - finanziaria.

## **Considerazioni di carattere generale**

### **Inquadramento sistematico dell'organo di revisione economico -finanziaria**

La disciplina nella Regione Siciliana dell'organo di revisione economico-finanziaria è stata introdotta dall'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90.

Ai sensi dell'art. 1 lett. 1 della L.R. citata, che ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000, e, conseguentemente, lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

Valgono pertanto per tali organi di controllo della regolarità amministrativa e contabile le indicazioni della giurisprudenza e della dottrina elaborate avendo come riferimento la disciplina nazionale.

Come ha ben chiarito la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con delibere 6/2003<sup>[2]</sup> e 10/2004<sup>[3]</sup> "i controlli interni disciplinati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dall'art. 147 del testo unico 267/2000, appartengono alla categoria dei "controlli referenti". Infatti, gli addetti a tali controlli "riferiscono" -così si esprime l'art. 1, comma 6, di tale decreto- "sui risultati dell'attività svolta".

E' altresì noto che il primo dei controlli interni, come dire "di nuova generazione", è stato introdotto dalla legge 142 del 1990. E precisamente la sua previsione era contenuta nel comma



9 dell'art. 57, il quale, inserito tra le norme concernenti la "revisione economico-finanziaria" degli Enti locali, disponeva che lo statuto potesse "prevedere forme di controllo economico interno della gestione".

L'analisi svolta focalizza l'attenzione sull'organo di revisione economico-finanziaria, che nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle unioni di Comuni e nelle Comunità montane è di tipo monocratico (un solo revisore), mentre negli altri Enti locali è di tipo collegiale (tre revisori)...

Tra le funzioni attribuite ai revisori dei conti rientrano anche quelle concernenti i controlli contabili e quelli di regolarità.

Al riguardo, è molto chiara la norma contenuta nell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, laddove è precettivamente indicato, al punto a), che le amministrazioni pubbliche devono dotarsi di strumenti adeguati a "garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa", che, come è noto, costituiscono i profili fondamentali del controllo di regolarità amministrativa e contabile; controllo che, in base alle norme vigenti, sembra debba ritenersi attribuito anche all'organo di revisione economico-finanziaria (cfr. le funzioni elencate nell'art. 239 del T.U. 267; la tipologia dei controlli di cui al precedente art. 147; l'art. 2 del d.lgs. 286 del 1999).

Tale organo -sempre in base alle norme vigenti- si avvale anche dei risultati degli atti, dell'attività e dei comportamenti di altri uffici ed organi interni, alcuni dei quali svolgono pure verifiche e controlli di vario genere.

Orbene, da quanto sopra si evince come da una interpretazione sistematica delle norme del testo unico 267 del 2000, del d.lgs. 286 del 1999 e della legge n. 51 del 1982 in materia di controlli interni negli Enti locali, i revisori dei conti sono chiamati a svolgere la funzione di "controllo di regolarità amministrativa e contabile", pur potendosi essi avvalere di altri utili controlli e verifiche che all'interno dell'Ente sono esercitati da altri organi in ordine a singoli provvedimenti. Né pare che allo stato della normativa vigente i revisori possano essere sostituiti nell'esercizio del predetto controllo da altri organi o uffici appositamente creati.

Dalla sistematica delle disposizioni contenute nei dd.lgs. 286/99 e 267/00 e dalla legge n.51 del 1982 emerge che le funzioni assegnate al Collegio dei revisori dei conti in materia di controllo economico-finanziario sono cogenti e imprescindibili per tutti gli Enti locali; la stessa autonomia normativa richiamata dall'art. 147 del T.U. 267/00 e affermata, in linea generale, dall'art. 7 dello stesso testo unico trova un limite invalicabile nel carattere inderogabile delle norme concernenti le funzioni del Collegio dei revisori affermato dall'art. 152 del T.U. del 2000.

Peraltro, la c.d. legge "La Loggia", del 5 Giugno 2003 n. 131 di attuazione della riforma del Tit. V, parte II della Costituzione, modifica in modo significativo il quadro normativo nel cui ambito si sono svolte queste considerazioni; l'art. 2, infatti, prevede una specifica delega al Governo, per la revisione e l'adeguamento del testo unico sugli Enti locali ai nuovi principi costituzionali ed individua, tra i principi e criteri direttivi, l'obbligo di attribuire alla competenza statutaria degli Enti locali il potere di "individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Di conseguenza, con l'esercizio di questa delega e comunque con l'approvazione di statuti che regolino la materia dei controlli interni, l'attuale disciplina potrà subire ampie modifiche e indurre a nuove ricostruzioni sistematiche delle funzioni riconducibili a tale settore.

Una possibile innovazione, potrebbe essere la previsione di una funzione di collaborazione, già prevista all'art. 7, comma 8, della citata dalla legge 5 Giugno 2003 n.131, nonché di informazione, tra il Consiglio Autonomie Locali, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e gli stessi revisori, qualora si riscontri la sussistenza di debiti fuori bilancio riconoscibili, ai sensi dell'art 194 del TUEL, e non riconoscibili.

In particolare il Collegio dei revisori potrebbe informare tali organismi, quando l'Ente non provveda tempestivamente al finanziamento di tali debiti, pur avendo espresso indicazioni ed inviti ad agire in tal senso.

La stessa attività di informazione potrebbe inoltre estendersi ad altri casi, per esempio quando, nell'ambito di verifica della congruità dell'accertamento dei residui, i revisori riscontrino anomalie nel mantenimento, in tutto o in parte, di tali voci rilevando insussistenza della ragione del credito; ovvero, più in generale, anomalie nel corso di verifiche relative all'attuazione degli atti di programmazione o al controllo dei medesimi revisori sulle "clausole valutative" previsto da deliberazioni degli Enti locali ovvero da leggi regionali."

## **Adempimenti dell'organo di revisione previsti dalla legge**

Come già osservato la Regione Siciliana ha disciplinato le funzione dell'organo di revisione economico-finanziaria con l'art. 1 della L.R. dell'11 dicembre 1991, n. 48, che ha recepito l'art. 57 della legge 142/90, sostanzialmente riprodotto dall'art 239 TUEL.

Inoltre l'art. 1 lett. 1 della L.R. citata ha recepito l'art. 55 della legge 142/90, prevedendo che l'ordinamento finanziario e contabile è riservato alla legge dello Stato, oggi disciplinata dal dlgs. 267/2000. Di conseguenza lo stesso, come era avvenuto con l'abrogato dlgs. 25 febbraio 1995, n. 77, trova applicazione anche in Sicilia.

L'organo di revisione è pertanto chiamato a svolgere le seguenti funzioni:

- attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento
- pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni dei bilanci, mediante motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, nonché indicazione sulle misure idonee ad assicurare l'attendibilità dell'impostazione all'organo consiliare
- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione con motivate tecniche di campionamento relativamente
  - all'acquisizione delle entrate
  - all'effettuazione delle spese
  - all'attività contrattuale
  - all'amministrazione dei beni
  - alla completezza della documentazione
  - agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità
- relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto nonché attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione entro un termine non inferiore a 20 giorni dall'approvazione della proposta da parte dell'organo esecutivo
- referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia agli organi giurisdizionali
- verifiche ordinarie trimestrale di cassa e verifiche straordinarie di cassa (articoli 223 e 224 TUEL)
- verifica trimestrale della gestione del servizio di tesoreria
- verifica trimestrale del conto degli agenti contabili interni (econo, consegnatario di beni, polizia municipale, farmacia comunale, ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico).

Al riguardo la sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con delibera 10/2004<sup>[4]</sup> ha osservato come “numerosi sono le funzioni intestate ai revisori dei conti e, tra queste, primaria importanza rivestono i controlli contabili e di regolarità economico-finanziaria. Trattasi, in sostanza, dell'applicazione, in sede di verifica, dei principi enunciati dall'art. 97 della Costituzione.

Inoltre i revisori - e qui la loro azione è imprescindibile, oltre che di grande rilievo - sono tenuti a svolgere la funzione certificativa della “corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione” (art. 239, c. 1 lett. d- del T.U. 267 del 2000).

Fondamentale -anche perché permea di sé tutte le funzioni dei revisori- è “l'attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento” (art. 239, c. 1 lett. a- del T.U.). Alla lettera b) dello stesso art., è previsto l'intervento consultivo dei revisori sull'intera attività di programmazione che l'Ente locale, in sede di previsione, intende svolgere nell'esercizio finanziario preso in considerazione. Vale a dire, tutti gli atti programmatici della gestione ed, in particolare, il bilancio annuale di previsione (con la specificazione, tra l'altro, sia del fondo di riserva e dell'ammortamento dei beni, sia dei servizi per conto terzi); la relazione previsionale e programmatica (che, allegata al bilancio, deve riguardare un arco di tempo pari a

quello del bilancio pluriennale); il bilancio pluriennale di competenza (che, anch'esso allegato al bilancio annuale, deve essere di durata pari a quello della Regione nel cui ambito territoriale l'Ente è compreso e comunque temporalmente non inferiore a tre anni); gli altri allegati, elencati nell'art. 172 del testo unico.

La funzione consultiva dei revisori deve svolgersi anche relativamente alle variazioni di bilancio.

Nei pareri dell'organo di revisione deve essere espresso "un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153 (del testo unico), delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile".

L'attività consultiva dei revisori investe tutta la gestione finanziaria dell'Ente in ogni suo singolo settore e si manifesta mediante pareri obbligatori, con i quali sono "suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni". L'organo consiliare peraltro "è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte" dai revisori, i quali, inoltre (cfr. lett. d- c. 1 dell'art. 239), devono redigere una "relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto".

Tale relazione -che, come è noto, deve contenere la citata "attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione"- chiude il circuito della verifica sull'attività gestoria, nel senso che questa, iniziata con l'atto previsionale, termina con il rendiconto finale.

Inoltre, l'organo di revisione economico-finanziaria deve provvedere con cadenza trimestrale -ai sensi dell'art. 223 del testo unico- alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili.

In qualche caso, dunque, esso ha anche rapporti con soggetti terzi, nel senso che l'Ente, per suo tramite, opera all'esterno. Come all'esterno lo stesso organo di revisione agisce direttamente quando denuncia le gravi irregolarità riscontrate nella gestione; irregolarità di cui dà notizia, oltre che al consiglio, "pure ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità" (art. 239, c.1 lett. e- stesso T.U.).

Il successivo comma 6 sancisce che lo statuto dell'Ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Ulteriori importanti funzioni sono state assegnate agli organi di revisione dalle leggi più recenti:

- il comma 6 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, per il quale gli atti relativi all'"acquisto di beni e servizi" devono essere "trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo", per i fini dalla norma stessa previsti;
- il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 289 del 2002, per il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito sono trasmessi, tra l'altro, "agli organi di controllo";
- i commi 1 e 2 dell'art. 28 della stessa legge 289, che prevedono la possibilità di un'"acquisizione di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze";
- i commi 16 e 17 dell'art. 29 della legge 289, per i quali "il collegio dei revisori verifica il rispetto delle norme sul patto di stabilità, con la possibilità di una responsabilità personale dei componenti del collegio."

A tali previsioni normative vanno aggiunte le recenti disposizioni della legge 191/2004 che hanno introdotto nuove funzioni di controllo per l'organo di revisione relativamente agli studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, nonché per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni (art. 1 commi 9-11).

Inoltre, l'organo di revisione nell'esercizio del proprio operato deve osservare il disposto del comma 2 dell'art. 2 del dlgs. 286/1999, secondo cui le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

La Corte dei conti ha ritenuto opportuno procedere ad un'analisi sistematica di quanto risulta da tutti i verbali dell'anno 2003, nonché del parere sul rendiconto relativo al medesimo esercizio finanziario, approvato nel 2004. Le verifiche hanno tenuto conto esclusivamente dell'attività risultante dai verbali. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 237 del testo unico, "il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate". Non sono stati pertanto presi in considerazione adempimenti diversi da quelli risultanti per iscritto, sia in ragione dell'obbligo preciso previsto dalla legge e della impossibilità di verificare attività svolte non risultanti dai verbali, sia soprattutto per la considerazione essenziale che solo laddove il lavoro dei revisori si sia tradotto in una verbalizzazione adeguata può essere di utilità all'organo consiliare rispetto al quale l'organo di controllo interno ha una funzione ausiliaria.

Le verifiche effettuate da questa Corte hanno riguardato:

1. le principali criticità riscontrate e i rilievi formulati
2. l' idoneità normativa
3. la tempistica del ciclo di bilancio e della rendicontazione
4. l' idoneità della programmazione
  - principi
  - relazione previsionale e programmatica
  - bilancio e allegati
5. la correttezza della gestione
  - esercizio provvisorio
  - variazioni di bilancio del consiglio e della giunta municipale
  - verifica dello stato di attuazione
  - verifica degli equilibri di bilancio
6. la correttezza del rendiconto e degli allegati
7. la verifica del sistema di controllo interno
8. la regolarità delle procedure di entrata
  - in generale
  - tributi
  - entrate extra tributarie
9. la regolarità delle procedure di spesa
  - impegni, liquidazioni, mandati, ritardi
  - rispetto vincoli di destinazione
  - debiti fuori bilancio
10. i servizi per conto terzi
11. la vigilanza su
  - attività contrattuale
  - adempimenti del sostituto d'imposta
  - adempimenti IVA
  - adempimenti previdenziali
12. resa del conto degli agenti contabili
  - tesoriere
  - economo
  - polizia municipale
  - farmacia comunale
  - servizi demografici
  - consegnatario e magazzino
13. verifiche sul patrimonio
  - in generale
  - inventari
  - patrimonio
  - investimenti
  - piano economico - finanziario

# **Verifiche sull'attività svolta dall'organo di revisione nei Comune diPortopalo**

## **Struttura e organizzazione dell'ufficio**

Il comune di Portopalo di Capopassero è caratterizzato dalla presenza di un organo di revisione avente natura monocratica in quanto inferiore ai 5000 abitanti.

Il revisore ha dichiarato di avere effettuato 40 sedute, cui corrisponderebbe una eguale numero di verbali.

Nell'esercizio finanziario 2003 sono stati redatti, oltre al parere al bilancio preventivo e alla relazione sul consuntivo, quattro verbali sulle verifiche ordinarie di tesoreria e quattro sulle verifiche di cassa dell'economista, due verbali sulle variazioni di bilancio ed uno sull'assestamento generale.

La tecnica di verbalizzazione è sintetica ma sufficiente a comprendere l'attività di verifica svolta comprende l'indicazione del campione analizzato (per l'economista), anche se talora perfezionabile.

## **Principali criticità riscontrate dai revisori e gravi irregolarità di gestione**

L'organo di revisione sembra non avere riscontrato criticità nella gestione del Comune: infatti, i verbali danno sempre solo atto del mero oggetto dell'attività svolta.

Non sono stati riscontrati da parte dei revisori fatti di rilevanza penale.

Non risultano riscontrate neanche gravi irregolarità di gestione<sup>[5]</sup>.

## **Attività svolta relativamente al bilancio di previsione**

Il parere dell'organo di revisione alla proposta di bilancio di previsione 2003 è stato redatto su una bozza prestampata nella quale sono stati aggiunti i dati numerici rilevati e mezza pagina di conclusioni.

Il parere appare esclusivamente certificativo.

Relativamente alla relazione previsionale e programmatica l'organo di revisione ha verificato che in tale documento fossero presi in esame la ricognizione dei dati fisici e l'illustrazione delle caratteristiche generali, la valutazione generale dei mezzi finanziari per le entrate, la predisposizione dei programmi di spesa e degli eventuali progetti. In particolare è stato accertato che per le entrate la relazione comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. Per la parte spesa il revisore ha verificato che la relazione è stata redatta per programmi e per progetti, rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento. Ha inoltre dato atto che la relazione comprende i programmi indicati nel bilancio annuale definendone le risorse umane, strumentali e finanziarie a ciascuno di essi destinate. Per tali motivi ha ritenuto la relazione esaustiva.

Relativamente al bilancio pluriennale il revisore ha verificato la conformità alle norme di legge del medesimo documento. Ha inoltre verificato la struttura per programmi, titoli, servizi di interventi e la coincidenza degli stanziamenti del bilancio pluriennale con quelli del bilancio annuale di competenza.

Non ha ritenuto il revisore di svolgere osservazioni.

Relativamente al programma triennale dei Lavori Pubblici il revisore ha solo preso visione della relativa proposta.

Non sono individuate le verifiche concretamente svolte al fine di dichiarare l'attendibilità dei dati, in relazione ai quali si fa genericamente riferimento al parere espresso dal responsabile del

servizio finanziario.

Risulta del tutto assente l'aspetto delle valutazioni e delle proposte.

Si ritiene che l'attività dell'organo di revisione possa fornire maggiori elementi esplicativi, di valutazione e propositivi all'organo consiliare già in sede di approvazione del bilancio di previsione, al quale è utilissimo fornire spunti critici aggiuntivi rispetto ai dati risultanti dal bilancio.

### **Relazione sul rendiconto**

La relazione della revisore al conto consuntivo dell'esercizio 2003 è stata redatto su una bozza prestampata, invero molto ben articolata, relativa al solo conto di bilancio.

L'organo di revisione ha attestato la conformità alle disposizioni di legge del rendiconto.

Nella relazione si dà atto della verifica della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed in particolare dell'effettuazione delle variazioni, del riequilibrio delle gestioni pregresse, del riequilibrio della gestione di competenza, della corretta redazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale.

Si dà atto della correttezza del conto del tesoriere e delle risultanze complessive, che sono risultate concordare con le risultanze finali del conto consuntivo. Il revisore ha dato atto di aver verificato la regolarità delle reversali e dei mandati di pagamento.

È stata verificata la gestione dei residui, ritenendo soddisfacente la percentuale di riscossione di quelli attivi ed evidenziando come l'ammontare dei medesimi, a causa dei trasferimenti statali e regionali, aveva un'eccessiva consistenza all'inizio dell'esercizio.

Anche relativamente ai residui passivi l'organo di revisione ha ritenuto soddisfacente l'indice relativo ai pagamenti.

Non ha ritenuto di svolgere osservazioni sul riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dal responsabile del servizio finanziario.

Valutazioni positive il revisore ha espresso anche in relazione alla gestione di competenza, in particolare per il rapporto tra accertamenti e previsioni assestate, al rapporto tra accertamenti e riscossioni, al rapporto tra spesa e previsioni e impegni e pagamenti per la competenza.

Analoghe valutazioni sono state espresse in relazione alle entrate in conto capitale, evidenziando come ritardi sono dovuti ai finanziamenti regionali.

Accurata anche la sezione dedicata alle partite di giro.

Relativamente alla gestione patrimoniale è stato solo osservato che la tenuta dell'inventario risulta regolare, mentre non risulta definita la redazione del progetto di sistemazione dei rapporti patrimoniali con il Comune di Pechino, relativamente al quale si sollecita la definizione.

Dando infine atto del risultato positivo di amministrazione, sia pure per un importo minimo di 906,02 euro, il revisore ha quindi attestato la corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità relativa alla gestione dell'esercizio 2003.

La sezione finale della relazione è dedicata all'efficienza, produttività e l'economicità della gestione, con un utile rappresentazione dei principali indicatori dell'ente.

La relazione si conclude con rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, suggerendo l'informatizzazione del servizio di polizia municipale e un maggior impegno nella lotta all'evasione fiscale con particolare riguardo agli immobili locati nel periodo estivo. Si invita inoltre l'amministrazione ad attivarsi per la realizzare dell'impianto di depurazione fine della salvaguardia ambientale e della salute pubblica.

In sostanza la relazione al rendiconto appare correttamente impostata su una bozza predisposta, ma arricchita di quegli elementi di concretezza idonei ad adattarla specificamente alla concreta realtà territoriale, tenuto conto delle dimensioni del piccolo Comune.

## **Verifiche relative alle variazioni di bilancio**

Relativamente alle variazioni di bilancio sono state spiegate le necessità nuove e i motivi che hanno condotto alla proposta di variazione, valutandone la fondatezza e le giustificazioni.

Le verifiche effettuate, almeno a quanto risulta dai verbali, sono sostanzialmente tese ad accertare che sia assicurato il mantenimento degli equilibri di bilancio.

### **Vigilanza sugli equilibri di bilancio e sui debiti fuori bilancio**

Relativamente alla variazione di assestamento generale di bilancio, il revisore ha nei verbali dato atto dello svolgimento delle verifiche di legge.

Non risulta che si sia provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

### **Verifiche relative alle entrate**

Non risultano gli accertamenti svolti sull'attività di controllo dei versamenti, recupero dell'evasione, sullo stato ed i motivi del contenzioso, sulle azioni di perseguimento dei crediti tributari nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché sulla tempestività dei rimborsi ed il rispetto dei termini, sulla corretta notifica dei singoli atti impositivi, sull'approvazione dei ruoli nelle misure deliberate o di legge, sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative comminate per omissioni.

### **Verifiche relative alla spesa**

Anche relativamente alla spesa, le verifiche effettuate risultano essere concentrate sugli aspetti generali e limitate ai pareri inerenti i documenti di bilancio, senza calarsi concretamente negli aspetti procedurali e nei singoli problemi gestionali. Sostanzialmente l'attività sembra essersi limitata alla verifica delle risultanze di bilancio, senza concretamente assumere una funzione di effettiva vigilanza.

Nei verbali sulle verifiche di cassa e sulla tesoreria si afferma genericamente che sono state effettuate.

Non si ha traccia nei verbali di alcuna verifica su singoli atti.

Risulterebbe utile inoltre esaminare alcune categorie di atti, quali i provvedimenti che dispongono spese derivanti da deliberazioni con pareri non favorevoli, le spese per forniture o lavori affidati a mezzo di trattativa privata, l'esame delle indennità e premi al personale dipendente, con l'esame delle parcelle professionali per pareri, consulenze e incarichi, l'esame delle spese per studi di fattibilità e progetti di massima, l'esame di ciascuna spesa per liti, transazioni e simili, il rispetto dei vincoli di stanziamento, il rispetto delle procedure CONSIP (per i periodi in cui è obbligatorio ricorrervi).

Non risultano inoltre effettuate verifiche sui fondi a destinazione specifica e vincolata.

### **Vigilanza sull'attività contrattuale**

Non risulta effettuata alcuna verifica relativamente a tale obbligatorio accertamento.

La verifica a campione sui contratti potrebbe riguardare se sia individuato il responsabile del procedimento, ossia il dipendente incaricato della gestione del contratto e del controllo della sua corretta attuazione; se sia indicato il termine entro cui devono essere completati gli adempimenti contrattuali; se siano previste penali da applicarsi in caso di ritardato adempimento degli obblighi

contrattuali; se sia prevista, a tal fine, una congrua fideiussione (di norma il 10 % del valore del contratto) a carico del fornitore; se sia indicato il termine entro cui l'Amministrazione deve effettuare il pagamento delle proprie obbligazioni contrattuali (ricordando a tal proposito che in mancanza di una diversa indicazione tale termine è di 30 giorni).

Per quanto riguarda in particolare i contratti per la realizzazione di opere pubbliche, se sia previsto il termine entro cui, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, debba procedersi alla stipula del relativo contratto, nonché il termine entro cui, dopo la stipula del contratto, debba procedersi alla consegna dei lavori ed all'inizio dei medesimi; se sia indicato il programma temporale dell'intervento, con l'indicazione del termine entro cui devono essere completate le diverse e successive fasi della lavorazione, nonché delle penali applicabili in caso di immotivato mancato rispetto di tali termini; se nei provvedimenti (determinazioni) di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture venga sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e sia provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno o prenotazione di spesa.

### **Vigilanza sugli adempimenti del sostituto d'imposta, sugli adempimenti in materia IVA e sugli adempimenti previdenziali**

Non risultano dai verbali effettuati i riscontri sui registri IVA, sugli adempimenti previdenziali e del sostituto d'imposta.

Per gli adempimenti IVA potrebbe accertarsi se c'è corrispondenza fra le annotazioni sui registri Iva e i valori indicati nel bilancio per le attività individuate come "rilevanti ai fini Iva; se l'Iva a credito verso l'erario risultante dalle fatture di acquisto è stata rilevata solo al momento del pagamento (art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/72); se per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato tempestivamente il relativo corrispettivo; se si è provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali; se si è provveduto ai versamenti mensili previsti dall'art. 27, d.P.R. n. 633/72; se è stato versato l'eventuale saldo a debito risultante dalla dichiarazione annuale entro il termine; se è stata presentata la dichiarazione annuale entro i termini verificandone anche la completezza; se i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni.

Per gli adempimenti del sostituto d'imposta potrebbe verificarsi se per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi l'ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpef effettuate per redditi di lavoro dipendente, per reddito assimilato al lavoro dipendente, per reddito di lavoro autonomo, anche prestato occasionalmente (art. 81, comma 1, lett. l), d.P.R. n. 917/86), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del compenso; se si è provveduto al versamento all'erario delle ritenute Irpeg effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, d.P.R. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione del reddito o compenso; se si è effettuato il conguaglio fiscale ai dipendenti per l'anno precedente; se è stata consegnata la certificazione unica ai propri dipendenti e agli altri percettori delle ritenute alla fonte sui redditi e compensi erogati nell'anno, con termine ultimo il 31 marzo (il 15 marzo a decorrere dall'anno 2004, ai sensi del decreto n. 126/2003) o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ex art. 23, d.P.R. n. 600/73 (art. 7-bis, d.P.R. n. 600/73); se è stato presentato il Modello 770, ordinario e/o semplificato, entro il termine previsto (il 770 dovrebbe essere firmato anche dal presidente il collegio o revisore unico).

Relativamente alla vigilanza sugli adempimenti previdenziali se si è provveduto al versamento dei contributi alla gestione separata Inps (entro il 16 del mese successivo) per le collaborazioni coordinate e continuative (art. 2, comma 6 della legge n. 335/95; art. 47, comma 1, lett. e-bis,



d.P.R. n. 917/86) e per i dipendenti con contratto a termine; se si è provveduto al versamento dei contributi Inpdap sugli emolumenti dei dipendenti entro il 15 del mese successivo (art.22, comma 3, d.l. 359/97 convertito in l.440/87); se è stata presentata all'Inail la denuncia delle retribuzioni e versato il saldo dell'esercizio precedente, unitamente all'acconto dell'esercizio entro il termine previsto dalla legge (art. 44, d.P.R. n. 1124/65); se tutti i dipendenti e collaboratori, anche occasionali, sono stati iscritti all'Inail per le attività soggette a copertura assicurativa; se sono state inviate all'Inpdap le denunce mensili delle retribuzioni di ciascun dipendente, (art.22, comma 4, d.l. 359/97 convertito in l.440/87) come chiarito dalla circolare n. 1/2003 del 10/01/2003; se per gli amministratori che sono lavoratori autonomi o dipendenti collocati in aspettativa si è provveduto a versare i contributi ai rispettivi istituti previdenziali.

### **Verifiche sulla resa del conto degli agenti contabili**

Relativamente alla resa del conto il revisore ha controllato che tutti gli agenti contabili hanno reso il conto e lo hanno fatto nei termini di legge.

Tuttavia, non risulta alcun altro accertamento dai verbali che contengono le verifiche trimestrali di tesoreria, che sono state effettuate con regolarità trimestrale, ma hanno solo accertato la corrispondenza dei dati generali dell'ente con le risultanze complessive del tesoriere.

Anche relativamente all'economo sono state effettuate regolarmente con cadenza quadrimestrale le verifiche di cassa, limitando tuttavia il campione di verifiche a circa tre documenti di entrata e tre di spesa, attestando la conformità di tali atti alle disposizioni di legge e del regolamento di contabilità. Il campione potrebbe essere più ampio.

### **Verifiche sull'amministrazione del patrimonio**

Relativamente alla contabilità patrimoniale l'organo di revisione si è limitato ad una breve osservazione riportata nella relazione al rendiconto.

La verifica dell'organo dovrebbe riguardare la corretta tenuta dell'inventario, l'accertamento che la valutazione dei beni sia eseguita secondo le disposizioni di legge e che l'acquisto dei beni sia coerente con i programmi dell'ente, che siano state adeguatamente ponderate le alternative tra leasing/locazione/acquisto/riparazione bene in uso, che il patrimonio sia adeguatamente protetto tramite assicurazioni e organi di vigilanza, che i locali dove si trovano i beni siano controllati con periodicità programmata e vi sia un monitoraggio sulla manutenzione.

## **Analisi dei principali indicatori**

### **Metodologia e funzione dell'analisi dei dati contabili**

La Corte dei conti, seguendo un approccio che valorizza il ruolo collaborativo dando fiducia all'ente locale, ha ritenuto di concentrarsi su un'analisi di secondo grado, senza verificare direttamente l'attività dei singoli uffici e gli aspetti attinenti le legittimità degli atti, utilizzando gli indicatori di bilancio<sup>[6]</sup> quale cartina di tornasole della correttezza delle verifiche effettuate dai revisori (esistenza della rilevazione degli squilibri e coincidenza dei giudizi rispetto ai dati elaborati) rispetto ad un ristretto numero di dati contabili particolarmente significativi e della salubrità economico-finanziaria dell'ente, intesa essenzialmente quale capacità di gestione efficiente ed efficace.

È tuttavia necessario osservare come in considerazione delle scarse osservazioni critiche rivolte

dal revisore rispetto alle risultanze economico-finanziarie dell'ente, che per lo più si è limitato ad una mera elencazione dei dati raccolti, non è possibile in molti casi procedere ad un riscontro, sia pure indiretto, delle indicazioni fornite, dovendosi quindi limitare il contributo, per molti settori, ad una valutazione dei principali aggregati, suggerendo indagini eventualmente non effettuate dall'organo di revisione e ritenute opportune per l'esercizio della funzione strumentale di ausilio nei confronti del Consiglio.

Il metodo con il quale sono stati calcolati i singoli indici è specificato fra parentesi a fianco di ognuno di essi.

### **Descrizione dei dati contabili**<sup>[7]</sup>

Si riportano nelle seguenti tabelle i principali indicatori di bilancio del Comune.

#### **PORTOPALO DI CAPO PASSERO ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO Anno di analisi: 2003**

##### **RISULTATI COMPLESSIVI**

Risultato di amministrazione:	(avanzo)	+ 49.263,10
Risultato della gestione di competenza:	(avanzo)	+ 41.509,83
Risultato della gestione di residui:	(pareggio)	+ 0,00

##### **INCIDENZA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE**

Incidenza del risultato di amministrazione sulle entrate correnti (risultato di amministrazione / accertamenti tit. I+II+III):	2,30%
Incidenza del risultato della gestione di competenza sulle entrate correnti (risultato della gestione di competenza / accertamenti tit. I+II+III):	1,93%
Incidenza del risultato della gestione residui sulle entrate correnti (risultato della gestione residui / accertamenti tit. I+II+III):	0,00%

##### **ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE**

	Previsioni definitive	Accertamenti o impegni
Entrate correnti (tit. I+II+III):	2.735.141,00	2.146.073,15
Oneri di urbanizzazione e altre entrate in conto capitale destinate al finanziamento delle spese correnti:	100.000,00	54.385,05
Avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio precedente destinato al finanziamento delle spese correnti:	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio:	0,00	0,00
Spese correnti (tit.I):	2.659.544,00	2.064.800,84
Quote capitale mutui e altri prestiti in estinzione:	75.797,00	75.796,21
Equilibrio finanziario di parte corrente:	+ 99.800,00	+ 59.861,15

## LA GESTIONE DI CASSA

Riscossioni effettuate nell'esercizio su accertamenti di competenza:	1.802.611,06
Pagamenti effettuati nell'esercizio su impegni di competenza:	2.072.107,62
Risultato di cassa della gestione di competenza:	-269.496,56

Fondo di cassa (o anticipazione) iniziale:	+ 0,00
Riscossioni effettuate nell'esercizio su residui attivi:	979.236,25
Pagamenti effettuati nell'esercizio su residui passivi:	594.821,32
Risultato di cassa della gestione residui:	+ 384.414,93

## VELOCITA' DI RISCOSSIONE

Velocità di riscossione tit.I di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	44,15%
Velocità di riscossione tit.II di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	59,58%
Velocità di riscossione tit.III di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	22,21%
Velocità di riscossione tit.IV di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	3,47%
Velocità di riscossione tit.V di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	0,00%
Velocità di riscossione tit.VI di entrata (riscossioni a competenza / previsioni definitive)	20,67%

## VELOCITA' DI PAGAMENTO

Velocità di pagamento tit.I di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	58,30%
Velocità di pagamento tit.II di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	1,86%

Velocità di pagamento tit.III di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	14,02%
Velocità di pagamento tit.IV di spesa (pagamenti a competenza / previsioni definitive)	21,77%

### SMALTIMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

Smaltimento residui tit.I di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	84,80%
Smaltimento residui tit.II di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	57,18%
Smaltimento residui tit.III di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	28,44%
Smaltimento residui tit.IV di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	25,67%
Smaltimento residui tit.V di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	0,00%
Smaltimento residui tit.VI di entrata (riscossioni a residui / residui attivi iniziali):	70,98%

### SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Smaltimento residui tit.I di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	26,77%
Smaltimento residui tit.II di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	22,46%
Smaltimento residui tit.III di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	100,00%
Smaltimento residui tit.IV di spesa (pagamenti a residui / residui passivi iniziali):	63,18%

### FORMAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

Formazione residui tit.I di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	86,47%
Formazione residui tit.II di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	84,59%
Formazione residui tit.III di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	21,14%
Formazione residui tit.IV di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	44,38%
Formazione residui tit.V di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.VI di entrata (accertamenti - riscossioni a competenza / residui attivi iniziali):	15,41%

### FORMAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Formazione residui tit.I di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	49,26%
Formazione residui tit.II di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	11,62%
Formazione residui tit.III di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	0,00%
Formazione residui tit.IV di spesa (impegni - pagamenti a competenza / residui passivi iniziali):	8,18%

### REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Realizzazione entrate tit.I (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	101,05%
--	---------

Realizzazione entrate tit.II (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	80,77%
Realizzazione entrate tit.III (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	50,34%
Realizzazione entrate tit.IV (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	4,55%
Realizzazione entrate tit.V (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	0,00%
Realizzazione entrate tit.VI (accertamenti a competenza / previsioni definitive):	22,73%

### REALIZZAZIONE DELLE SPESE

Realizzazione spese tit.I (impegni a competenza / previsioni definitive):	77,64%
Realizzazione spese tit.II (impegni a competenza / previsioni definitive):	3,61%
Realizzazione spese tit.III (impegni a competenza / previsioni definitive):	14,02%
Realizzazione spese tit.IV (impegni a competenza / previsioni definitive):	22,73%

### INDICI VARI

Autonomia finanziaria (accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III):	43,82%
Autonomia impositiva (accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III):	29,24%
Dipendenza da trasferimenti (accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III):	56,18%
Capacità di spesa (pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui passivi iniziali):	22,33%
Rigidità spesa corrente (metodo I: costo del personale + costo interessi passivi / impegni spese correnti):	42,46%
Rigidità spesa corrente (metodo II: costo del personale + costo interessi passivi + quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III):	44,39%
Incidenza del costo del personale sulle spese correnti (costo del personale / spese correnti):	40,20%
Incidenza dei residui attivi (totale residui attivi / totale accertamenti di competenza):	72,57%
Incidenza dei residui attivi di parte corrente (totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di competenza tit. I+II+III):	77,29%
Incidenza dei residui passivi (totale residui passivi / totale impegni di competenza):	76,13%
Incidenza dei residui passivi di parte corrente (residui passivi tit. I / impegni di competenza tit. I):	61,93%
Indice di economia delle spese di parte corrente (previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza spese correnti / previsioni definitive spese correnti):	22,36%
Pressione finanziaria (entrate tit. I + III / popolazione):	260,60
Pressione tributaria (entrate tit. I / popolazione):	173,88
Trasferimenti erariali pro capite (entrate tit. II / popolazione):	334,05
Spesa corrente pro capite (impegni spese tit. I / popolazione):	572,13
Spesa di investimento pro capite (impegni spese tit. II / popolazione):	51,06

## ANALISI PER INDICI DEL CONTO ECONOMICO

Anno di analisi: 2003

### SINTESI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della gestione	2.145.985,94
Costi della gestione	2.181.889,70
<i>Risultato della gestione</i>	-35.903,76
Proventi da aziende speciali ecc.	0,00
Costi da aziende speciali ecc.	3.800,00
<i>Risultato della gestione operativa</i>	-39.703,76
Proventi finanziari	87,21
Oneri finanziari	46.714,76
<i>Proventi - oneri finanziari</i>	-46.627,55
Proventi straordinari	0,00
Oneri straordinari	273,29
<i>Risultato della gestione straordinaria</i>	-273,29
<i>Risultato economico di esercizio</i>	-86.604,60

### ANALISI PERCENTUALE DEI PROVENTI ED ONERI DELLA GESTIONE

#### PROVENTI DELLA GESTIONE:

Proventi tributari	627.544,82	29,24%
Proventi da trasferimenti	1.205.582,29	56,18%
Proventi da servizi pubblici	247.341,71	11,53%
Proventi da gestione patrimoniale	22.000,00	1,03%
Proventi diversi	43.517,12	2,03%
Proventi da concessioni edificare	0,00	0,00%
Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00%
Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione ecc.	0,00	0,00%
Totale	2.145.985,94	100,00%

#### ONERI DELLA GESTIONE:

Personale	830.063,06	38,04%
Acquiso di materie prime e/o beni di consumo	298.992,38	13,70%
Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00%
Prestazioni di servizi	719.678,33	32,98%
Utilizzo beni di terzi	4.520,91	0,21%
Trasferimenti	99.304,09	4,55%
Imposte e tasse	59.551,21	2,73%
Quote di ammortam. di esercizio	169.779,72	7,78%
Totale	2.181.889,70	100,00%

## **Brevi osservazioni sui principali indicatori**

Dall'analisi dei principali indicatori di bilancio si può evidenziare complessivamente una situazione finanziaria non preoccupante per l'ente.

Si è riscontrato un avanzo di amministrazione, relativo in particolare alla gestione di competenza, e un equilibrio finanziario positivo di parte corrente. Sia pure su valori assoluti non rilevanti, in considerazione delle ridotte dimensioni dell'ente, si può condividere il giudizio positivo dato dal revisore alla gestione finanziaria.

Tuttavia si deve osservare come la gestione della cassa per la competenza abbia dato un valore negativo, la velocità di riscossione a volte sia bassa, soprattutto per il titolo IV di entrata, condividendo le osservazioni del revisore circa le mancate entrate finanziarie.

Condivisibili anche le osservazioni del revisore relativamente ai pagamenti, alla realizzazione delle entrate, in particolare del titolo IV, e delle spese, in particolare del titolo II.

In considerazione della mancata effettuazione di molteplici verifiche e dell'assenza di osservazioni di non è possibile utilizzare gli indicatori di bilancio quale cartina di tornasole della correttezza dell'attività svolta dall'organo di revisione per ulteriori attività.

## **Osservazioni sullo Statuto comunale e sul Regolamento di contabilità**

### **Premessa**

La disciplina vigente a livello statale e regionale ha valorizzato l'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali.

Vi è comunque un'indiscussa rilevanza dello Statuto e del regolamento di contabilità nella disciplina dell'organo di revisione, documenti che rappresentano la base per una corretta impostazione dell'attività pratica che l'organo va a svolgere. Per tale ragione si ritiene opportuno svolgere alcune osservazioni al riguardo.

Nel regolamento è opportuno prevedere la disciplina accessoria ed integrativa rispetto a quella fondamentale contenuta nelle norme di legge ed eventualmente nello Statuto. Tuttavia, proprio nella minore forza che il regolamento ha rispetto allo Statuto, esso deve essere innanzitutto coordinato con il primo e deve contenere solo quelle disposizioni alle quali non si ritenga opportuno attribuire rango statutario.

La Corte non ritiene in questa sede opportuno valutare i collegamenti eventualmente previsti dai documenti normativi sottoposti ad esame tra i vari organi di controllo interno, ed in particolare tra l'organo di revisione e il controllo di gestione, riservandosi di chiarire tale delicato profilo nell'ambito delle future indagini che andrà a programmare.

La disciplina riservata all'organo di revisione nello Statuto e nel regolamento di contabilità è di sostanziale recepimento e rinvio alle disposizioni di legge.

### **Nomina e selezione del revisore**

La disciplina prevista dal Comune per l'individuazione dei componenti del collegio di revisione appare perfezionabile.

Sotto il profilo dell'economicità della scelta, fermo restando che per una funzione così delicata

vanno privilegiati anche criteri quali l'esperienza e la professionalità acquisita, che il comune ha cercato di garantire con la deroga al numero massimo di enti consentiti, deve osservarsi come, scelta una griglia di professionisti ritenuti idonei allo svolgimento del compito, l'ente potrebbe opportunamente prevedere una sorta di gara, relativamente alle funzioni ulteriori aggiuntive, attribuite dal Consiglio all'organo di revisione, non relativa, ovviamente, ai compensi per le competenze istituzionali, che sono stabiliti dagli organi professionali e con decreto ministeriale.

Per la procedura di selezione non è prevista una ricerca degli aspiranti, o almeno una scelta su un numero limitato di candidati preselezionati aventi particolari requisiti (ad esempio la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale o la comunicazione agli ordini professionali interessati oppure l'indicazione da parte di questi ultimi; tra i requisiti: avere esperienza maturata precedentemente o contestualmente presso altro ente locale, esercitare la professione da almeno un certo numero di anni quale titolo che attribuisce un punteggio aggiuntivo...). Una forma di selezione risulterebbe essere opportuna al fine di garantire una maggiore indipendenza nella nomina, piuttosto che rimettere ad un rapporto assolutamente ed esclusivamente fiduciario l'attribuzione dell'incarico, circostanza che potrebbe astrattamente comportare una minore indipendenza del revisore rispetto alle forze politiche dalle quali è stato nominato.

Non sono previsti criteri per la nomina in caso di pari punteggio ottenuto da due candidati, circostanza che, astrattamente, potrebbe comportare una difficoltà nell'elezione del candidato e la necessità di ripetere la votazione.

Sarebbe opportuno prevedere meccanismi automatici per tale ipotesi (ad esempio la maggiore anzianità), anche al fine di scongiurare l'eventuale possibilità di disaccordo nella nomina e di rinvio della votazione stessa e, quindi, di ritardo nella nomina.

Non sono previsti termini per la notifica della delibera di incarico e per l'accettazione della nomina. La Corte osserva come un regime di pubblicità assicuri certezza nell'accettazione dell'incarico e potrebbe garantire tempi sicuri per lo svolgimento dell'espletamento dei compiti del revisore. E' anche opportuno inserire nello Statuto o nel regolamento un'accettazione del revisore, che, diversamente, potrebbe astrattamente essere nominato pur in presenza di eventuali cause di incompatibilità o senza un suo consenso, ipotesi invero difficilmente configurabile in quanto è ipotizzabile una richiesta del revisore stesso per la nomina o, quanto meno, un preventivo e informale accordo prima della scelta.

Sarebbe inoltre opportuno prevedere che il revisore produca, entro un certo numero di giorni, oltre alla dichiarazione di accettazione dell'incarico, anche dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti professionali, l'inesistenza di cause di incompatibilità e inesigibilità e il rispetto del numero massimo di incarichi rivestiti presso gli enti locali, compreso quello che si accetta.

Lo Statuto non ha previsto ulteriori fattispecie di incompatibilità, che potrebbero essere ulteriormente integrate con la partecipazione a società appaltatrici, concessionarie di opere e servizi dell'ente, la presenza di liti con l'ente o istituzioni e organismi da esso dipendenti, in quanto garantiscono ulteriormente l'indipendenza dell'organo di revisione.

Non è prevista l'ipotesi in cui l'incarico venga attribuito a dipendenti pubblici. Giova rammentare che il dipendente pubblico che assume l'incarico di revisore non deve essere dipendente del Comune, della Regione, della Provincia, della Città metropolitana nella cui circoscrizione si trova il Comune, deve essere iscritto al registro dei revisori contabili in quanto non è consentito l'esercizio di attività libero professionale, e quindi l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri, e deve esserci l'autorizzazione dell'ente da cui dipende.

In caso di nomina di un dipendente pubblico è prevista anche la riduzione del compenso spettante ordinariamente. Qualora tale disposizione non venisse rispettata si avrebbe come conseguenza un danno erariale. E' pertanto opportuno, anche se tali conseguenze discendono dalla legge, rammentare espressamente nello statuto o nel regolamento tali peculiarità, anche al fine di consentire un maggiore controllo ai consiglieri comunali.



Il regolamento ha disciplinato espressamente le disposizioni riguardanti l'attività di collaborazione con l'organo consiliare, in maniera sufficientemente articolata, ma senz'altro suscettibile di miglioramenti. Se da un lato la normativa prevede espressamente le attività che il revisore deve compiere, la formulazione generica utilizzata dal legislatore statale e regionale induce l'ente locale ad una scelta. Una tipizzazione dell'attività da svolgere offre garanzie di certezza sulle verifiche che l'organo di revisione andrà a svolgere. Inoltre, la previsione di clausole generiche che prevedano eventuali possibilità di ulteriori verifiche e controlli laddove il revisore lo ritenga opportuno, impedirebbero di comprimere eccessivamente le libertà e l'autonomia del controllore, contemperando l'esigenza di certezza alla necessità di spaziare, evitando agli uffici possibili settori privi di controllo.

Sono state attribuite ulteriori funzioni con Statuto e regolamento all'organo di revisione, caratterizzando l'organo anche mediante il riconoscimento di un ruolo consultivo.

In considerazione della delicatezza della funzione dell'organo di revisione, valorizzato ulteriormente dai recenti provvedimenti legislativi contenuti nella legge 191/04 e dalla legge finanziaria per il 2005, si ritiene assolutamente necessario che Consiglio eserciti un costante controllo sull'attività svolta dall'organo di revisione, anche provvedendo ad una migliore disciplina delle procedure sanzionatorie degli adempimenti a carico dell'organo di revisione, affinché tale ufficio ausiliario possa risultare effettivamente strumento di riferimento per tutti i consiglieri comunali che per la collettività che essi rappresentano.

## Funzionamento

Il funzionamento della disciplina organizzativa e procedurale del collegio dei revisori è in parte stabilito dal regolamento dell'ente.

Una disciplina non eccessivamente tassativa, ma esemplificativa e procedurale, consente un più chiaro rapporto tra l'organo di revisione, gli uffici e gli amministratori.

---

[1] Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. La sezione di controllo, ferme restando le leggi dello Stato che disciplinano le funzioni della Corte dei conti e per quanto non diversamente disposto dal presente art.:

a) esercita il controllo di legittimità:

1) sui regolamenti, emanati dal governo regionale, di cui agli articoli 12, terzo comma, e 13 dello statuto;

2) su tutti gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall'amministrazione regionale in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) verifica altresì il rendiconto generale della Regione.

2. La sezione predetta è delegata ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti che vengono emanati da organi dello Stato aventi sede nella Regione, e che sono soggetti, secondo le norme vigenti, al controllo della Corte dei conti.

3. La sezione di controllo svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio della Regione e, nei casi previsti dalle leggi dello Stato, delle amministrazioni pubbliche statali e locali, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti in conformità alle leggi regionali ed alle leggi statali applicabili in Sicilia, valutando comparativamente costi, modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo".

[2] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli Enti locali - esercizio 2001, delibera n. 6/2003, cap. 4.3, pagg. 273 ss.

[3] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[4] Corte dei Conti, sezione Autonomie, Relazione sull'andamento generale della gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2002 e sulla gestione di cassa per l'esercizio 2003, delibera n. 10/2004, cap. 8, pp. 197 ss.

[5] A titolo esemplificativo si riportano le principali irregolarità che i revisori dovrebbero segnalare: esecuzione spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell'impegno, irregolare tenuta della contabilità, variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio, evidente mancata attendibilità delle previsioni di entrata e sottostima delle spese, mancanza di pareri sugli atti amministrativi, gestione provvisoria non autorizzata, utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi, mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all'indebitamento, mancata adozione dei piani economico-finanziari quando previsti, mancata resa del conto degli agenti contabili, mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e di rendiconto da parte della Giunta, mancato rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio e del rendiconto, mancato adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione, esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura, esistenza di gestioni fuori bilancio, mancata tenuta degli inventari, mancata adozione della delibera di dissesto, violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili, non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stabilità, mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale, mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa, mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la "par condicio" dei concorrenti, rilevazione di reati commessi durante la gestione.

[6] Gli indicatori di bilancio, sono quozienti fra valori e/o quantità tratti dai documenti programmatici e consuntivi dell'ente locale o da elementi extra contabili (quali ad esempio il numero degli abitanti o dei dipendenti). È possibile determinare una gran quantità di indici, sia di efficacia sia di efficienza; essi servono a stimolare l'efficacia gestionale e sono suscettibili di essere utilizzati per il controllo interno.

Gli indicatori consentono di verificare l'evoluzione della finanza locale (ad esempio gli indici di autonomia finanziaria, autonomia impositiva, intervento erariale e intervento regionale), di porre le basi per un diverso rapporto tra ente e cittadino (ad esempio indice di pressione finanziaria, pressione tributaria, indebitamento locale pro capite), di valutare la rigidità del bilancio (ad esempio indicatori della rigidità della spesa corrente, dell'incidenza degli interessi passivi sui mutui sulle entrate correnti, indicatore del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti), nonché di valutare meglio la struttura organizzativa (ad esempio rapporto tra la spesa del personale su entrate correnti e rapporto tra dipendenti e popolazione). Può pertanto sottolinearsi l'importanza dell'analisi di bilancio per la trasparenza nei confronti dei cittadini e l'efficienza gestionale dell'ente locale. Molti indicatori sono peraltro obbligatori per legge; su di essi ci soffermeremo nel corso della relazione. Nella presente analisi sono presi in considerazione alcuni indicatori fondamentali che dovrebbero evidenziare i principali aspetti contabili dell'ente al fine di verificarne la coincidenza con le osservazioni dell'organo di revisione.

[7] Software di elaborazione Analisi di bilancio, IPSOA

[redazione](#) [tutte le news](#) [tutti gli eventi](#) [come contattarci](#) [copyright](#)

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 6:44 | [commenti \(0\)](#) | 

24 luglio 2006

**Cosa sono i kibbutz Comunità autosufficienti ispirati al movimento socialista La mappa dei centri**

[permalink](#) | inviato da il 24/7/2006 alle 0:19 | [commenti \(0\)](#) | 

23 luglio 2006

**Dash Dahalan Montalban i:Albero, fiore o filo d'erba? Il tormentone della difesa dell'occidente, Hallah ak Bar sismi-kan**

Continua....

Dal nostro inviato speciale: Dash Dahalan Montalban

Mare di Galilea, Altire del Golan...kibbutz En ghedi

L'atterraggio all'aeroporto, Ben Gurion di Tel Aviv, avvenne in perfetto orario.

Proveniente da Roma un airbus 380 dell Alitalia sembrava, al suo interno, l'arca di Noe..

La televisione era accesa e le voci all'interno del grande spazio dell'aereo si miscelevano quasi armoniose.

Israeliano,arabo,francese,inglese,russo e voci di italiani che,poi durante il viaggio,la cui durata è di circa 3 ore e mezza,ci spegarono che da anni vivono in questo paese mediorientale...

Ma partiamo dall'inizio... Da Roma...

Attimi di attesa, sulla pista dell'aeroporto fiumicino di Roma, il tonico e ovattato annuncio nelle varie lingue delle Hostess, pulsazioni e battiti del cuore in aumento, fin dall'annuncio di allacciare le cinture. a quel punto il cuore diventa un tumulto di battiti che piano piano aumentano sempre di più..Un insieme di pensieri sovraffolla la tua mente ..

Pensi di tutto e l'incontrario di tutto... Peersonalmente quando sono in volo in genere mi identifica la sensazione adrenalinoso che io sia parte integrante del mezzo meccanico e che la mia volontà di volare come un uccello non potrà mai essere vinta da nessuna forza interna ed esterna...

Ho piena fiducia nel mezzo e come se per simultaneo pensiero elettrocomandata sia direttamente la mia volontà a sorreggerne il volo...

Non hai altra scelta..se ti vuoi rilassare...o per contrappasso sei costretto a tremare come una foglia per la paura...per tutto il viaggio...

Le informazioni di sicurezza mimate dalle Ostess non facevano altro che aumentare la tensione tangibile di tutti i passeggeri.. Donne con il capo coperto, bambini in calzoncini corti, vecchi con la barba bianca e sguardi pieni d'ansia che si incrociavano con i passeggeri vicini. Finiti gli adempimenti di rito l'aereo era arrivato in cima alla testata della pista...

Pronti per il primo stacco repentino, quando i motori iniziano ad attivarsi per dare la spinta sempre crescente per dare forza alla lunga rincorsa che man mano aumentava sempre di più. Pensieri istantanei, veloci dove l'impotenza potenza per me è quella di sentirsi parte comune e integrante di quella comunità momentanea: mi fa passare nella mente pensieri di fratellanza e di pace...

Sentivo quella gente sconosciuta come fratelli e sorelle...Insomma eravamo tutti sulla stessa barca.

Mentre sulla pista l'enorme aereo prendeva la voga.

Attaccato all'oblo vedevo i punti di riferimento la terra scorrere sempre più veloci, e man mano che la velocità aumentava ,aspetti, e sulla spinta finale, possente, quella che ti fa arrivare il cuore dietamente sulla gola che ti avverte che lo stacco repentino ed unico per lo staccarsi delle enormi ruote dalla fondo della pista,per poi librarsi nell'aria..

Quando questo istante si concretizza ed è avvenuto senti l'inclinazione dell'aere sempre maggiore e puntando il grosso muso della carlinga dell airbus 380 verso il tirreno...ti avvertiva che la progressiva stabilizzazione iniziava a scemare e nello stesso tempo senti calare la tensione emotiva e di pressione vagale che eravamo già in volo...

Attaccato al finestrino vedevo i punti di riferimento allontanarsi sempre di più e la netta sensazione di essere in volo ti dà la sensazione di pieno galleggiamento aerale...

A quel punto non ti rendi più conto della velocità che aumenta sempre di più ed hai la sensazione di calibrarti nell'aria come se fossi

quasi fermo....

Stabilizzato l'aereo all'altezza di una diecina di km da suolo a quel punto ti avvertono che si possono slacciare le cinture... Altra cosa è volare con Jet tipo king Air 90 di dimensioni ridotte ma potentissimo, ma grosso modo le sensazioni sono quelle.. Completamente diverso è prendere quota e volare con gli elicotteri...Li, per chi non è abituato: c'è quasi da impazzire...Volare con un ab 106 Agusta, è una cosa, volare con un Ab 212 è un'altra cosa...Volare con un Ab 109 è una via di mezzo. Volare con un C5 Stallion ti dà il massimo della sicurezza e della potenza...

[permalink](#) | inviato da il 23/7/2006 alle 22:24 | [commenti \(0\)](#) | 

23 luglio 2006

**Da MbN La polizia, con un cordone di Chierichetti e Scout, bloccano, il sikula Reggae.A bone e bonè**

**ISRAEL VIBRATION & THE ROOTS RADICS BAND il 9 Agosto a Rosolini**

23/07/2006

Il 9 di Agosto Rosolini ospiterà uno dei più grandi gruppi della storia del reggae giamaicano.

In tutta la Sicilia il reggae è ormai una realtà e lo dimostrano le innumerevoli iniziative che sono nate sulla scia del nostro Sikula Reggae Festival. Una manifestazione che ha lasciato un segno indelebile nella cultura della nostra isola e che purtroppo, per motivi ormai tristemente noti, anche quest'anno non si è potuta realizzare.

Prendiamo atto che a Cava di Croce Santa, luogo a noi vietato per ragioni di sicurezza, si continuano a svolgere annualmente altre manifestazioni pubbliche che coinvolgono migliaia di persone. Ci riferiamo in modo esplicito alla Festa religiosa del 1° Maggio che, oltre ad ospitare un nutrito pellegrinaggio, prevede ogni anno lo svolgimento nel piazzale dell'Eremo di Croce Santa di un motoraduno regionale (sic!!)

Adesso basta!!! Non siamo fino ad adesso intervenuti perché rispettiamo il lavoro degli altri anche se hanno idee e stili di vita diversi dal nostro. Non abbiamo voluto usare lo strumento delle vendette, ma per due anni abbiamo pronunciato le parole della pace, anche nei confronti di chi, nel 2003, non esitò a scagliare contro di noi eminenze, politici e potentati di ogni tipo, con il chiaro intento di distruggere Arci "La Locomotiva" e con essa il sogno del Sikula Reggae Festival.

Non tolleremo altre evidenti disparità di trattamento ed interverremo in modo pacifico e legale in tutte le sedi opportune per far valere i nostri diritti.

Auspichiamo che tutte le forze politico-istituzionali, la chiesa e la società civile di questa città riscattino la propria immagine restituendoci una Rosolini più giusta, più tollerante e più civile.

Ribadiamo quindi, per l'ennesima volta, che è nostra ferma intenzione ritornare a realizzare, in sicurezza, il Sikula nel luogo in cui è nato: la Cava di Croce Santa.

Continuiamo ad esserci e continuiamo a lottare perché nella nostra terra le cose cambino.

**Stadio Comunale - Rosolini apertura cancelli h 20 - ingresso € 10 Dj set: Mustafire - Sicily Rebellious - Kebana Crew Area Non-Profit: Emergency - Bottega Solidale Altro Mercato - Cgil - InfoMovement Info, biografie e foto su [www.sikulareggae festival.it](http://www.sikulareggae festival.it)**

**Arci La Locomotiva Rosolini - SRF**

[permalink](#) | inviato da il 23/7/2006 alle 21:50 | [commenti \(0\)](#) | 

sfoglia [giugno](#) << 1 | [2](#) | [3](#) | [4](#) | [5](#) | [6](#) | [7](#) | [8](#) | [9](#) | [10](#) >>

ilCannocchiale

Nuovo utente? registrati e apri un blog  
Già registrato? accedi ai servizi dalla home page

partecipa al forum . contatti . scrivi alla redazione . sostieni il Cannocchiale . pubblicità .

**Ho Avuto La Psoriasi**  
La mia psoriasi è scomparsa come neve al sole. Incredibile!  
[www.Equimilch.com](http://www.Equimilch.com)